



COMUNE DI GENOVA

125 0 3 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-553 del 16/12/2021

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA del Tribunale di Genova n° 2351 del 02/11/2021 NELLA CAUSA PROMOSSA DA HITACHI RAIL STS SPA (GIÀ ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662 CONTRO COMUNE DI GENOVA CF/PIVA 00856930102, AD OGGETTO RICHIESTA ACCERTAMENTO DI CREDITI RELATIVO A UNA SERIE DI RISERVE RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA (INIZIATA NEL 2005 E CONCLUSA NEL 2012).
CONTESTUALE XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2023.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 84 in data 16 dicembre 2021;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Matteo Campora, di concerto con l'Assessore alla Avvocatura e Affari legali, Famiglia e relativi diritti, Lorenza Rosso;

PREMESSO CHE

con determinazione dirigenziale n. 2016-125.4.0.-15 si è proceduto a:

- approvare il certificato redatto dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera per i lavori relativi alla tratta di linea metropolitana De-Ferrari,-Brignole costituenti il primo lotto lavori, eseguiti dalla Società Concessionaria Ansaldo STS S.p.A. in base al contratto n. 65363 in data 29.7.2005 registrato a Genova il 12.08.2005 al n.7290 serie 1, con la precisazione che i lavori sono stati realizzati secondo una tempistica che ha superato i limiti temporali stabiliti dal programma contrattuale;
- trattenere la somma di € 224.192,61 corrispondente alla penale riservandosi una definitiva valutazione e contabilizzazione all'esito della trattazione delle riserve;
- rinviare a successivo provvedimento la disamina e definizione amministrativa delle riserve iscritte dalla Concessionaria, per un importo pari a € 34.873.743,46 e la determinazione definitiva circa l'applicazione della penale per ritardata esecuzione dei lavori e le valutazioni in merito all'utilizzo dell'importo di €1.248.503,63 ancora disponibile
- con determinazione dirigenziale n. 2017-125.0.0.-43 si è preso atto che a seguito del Conto Finale dei lavori relativi alla tratta di linea metropolitana De Ferrari – Brignole, trasmesso al Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Comune di Genova il diritto all'erogazione da parte del Ministero

stesso della quota di contribuzione di euro 80.228.640,10 è risultato inferiore per euro 501.206,39 rispetto al contributo complessivo atteso di euro 80.729.846,49, e pertanto la somma residua di euro 1.248.503,63, determinata con la D.D. n. 15/2016 è stata conseguentemente ridotta;

con la stessa determinazione si è proceduto a impegnare euro 595.351,80 per finanziare eventuali contenziosi con la Società concessionaria, a favore di Ansaldo S.T.S, mediante riduzione dell'IMPE 2017/524 e riemissione di un nuovo impegno (IMPE 2017/10115);

che ad oggi risulta una disponibilità a liquidare per un importo pari a Euro 371.159,19, sull'impegno 2021/2786;

-con sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 6470 /2018 promossa da: HITACHI RAIL STS SPA (già ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662 contro COMUNE DI GENOVA CF/PIVA 00856930102 è stato chiesto l'accertamento di crediti per oltre 33 milioni di euro (Euro 33.862.761,63) in ragione di una serie di riserve relative al contratto di concessione per la costruzione della metropolitana di Genova (iniziata nel 2005 e conclusa nel 2012), cme di seguite dettagliate:

- riserva n. 18 euro 29.271.871,01 relativa all'anomalo andamento dei lavori per una serie di accademimenti per lo più relativi a ritrovamenti archeologici, ritardo pagamenti, alluvione 2011 interferenza lavori RFI, ritardo consegna locali, ridotto numero siti discarica, aventi inizio dal 2.4 2010 fino al 2012 che hanno causato l'impossibilità di Ansaldo a procedere ai lavori nei termini stabiliti (ridotta produttività)
- riserva n. 20 euro 34.064,99 relativi per lavori del sito di Corvetto – Cunicoli trasversali per ventilazione e vie cavi, per i quali il mancato inserimento delle centine nei cunicoli, non risultate necessarie;
- riserva n. 22 euro 189.591,94 ad oggetto il ritardo dei pagamenti di diversi SAL e CP sia di competenza del Comune che del Ministero coprenti gli anni dal 31.12.2010 al 02.10-2013;
- riserva n. 25 euro 325.067,44 per mancata revisione prezzi:
- riserva n. 26: euro 5.933,94 modifica prezzo contrattuale per la realizzazione dei canali in zinco a seguito della formalizzazione della sesta variante;
- riserva n. 28 euro 146.305,08 per il mancato riconoscimento del sovrapprezzo dovuto al trasporto a spalla d'uomo di materiali necessari per il Pozzo Corvetto, come prescritti dalla commissione di Agibilità e Vigili del fuoco;
- riserva n. 34 euro 241.525,87 relativo alla riserva n. 34 per la definizione di nuovi prezzi (ossia prezzi resisi necessari per lavori non contrattualmente previsti) relativi alla esecuzione delle finiture della stazione Brignole;
- riserva n 35 euro 258. 000,00 in ragione dell'alluvione del 2011;
- riserva n. 36 euro 35.696,00 per de-ostruzione linee di scarico acque nel Camerone 1;
- riserva n 37 euro 305.016,99 in ragione delle illegittime detrazioni effettuate al SAL 37 e SAL 43;
- riserva n 38 euro 321.975,00, euro 357.600,00, euro 20.300,00 per illegittime detrazioni;
- riserva n. 39 euro 364.813,73 per oneri ritardo collaudo;
- riserva n. 40 euro 39.374,00 ed euro 16.537,00 per le illegittime detrazioni riserva n. 40;
- euro 224.192,61 per le penali illegittimamente quantificate e detratte.

PRESO ATTO CHE:

-con sentenza del Tribunale di Genova n° 2351 del 02/11/2021 il Giudice, tenuto conto della C.T.U. che aveva disapplicato la penale di € 224.192,61 e quantificato le riserve accoglibili in un importo contenuto tra 1.200.000 e 1.400.000 Euro in linea capitale, oltre a prevedere il diritto del concessionario allo svincolo della fideiussione, ha condannato il Comune di Genova a:

- restituire a HITACHI RAIL STS S.p.A. la penale di € 224.192,61 illegittimamente trattenuta, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale;
- corrispondere l'indennizzo per anomalo andamento di cui alle riserve n. 18 e n. 1 O.T. limitatamente al risarcimento per la ritardata messa a disposizione delle aree per € 247.420,35, oltre rivalutazione dal 30.03.2013 al saldo e interessi calcolati sulla somma annualmente rivalutata, da calcolarsi con i criteri stabiliti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile, sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712.
- corrispondere in parziale accoglimento delle riserve nn, 20, 22, 25 e 38 per Euro 388.593.59 oltre a interessi legali dalla data della domanda giudiziale;

Preso atto, inoltre, che l'Ente è stato condannato a rifondere il 50% delle spese legali a controparte mentre le spese C.T.U. sono state poste a carico di entrambe le parti;

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'attuazione della predetta sentenza, con il pagamento di un importo complessivo stimato al 31/01/2022 pari ad euro 1.118.685,52 comprensivo di IVA (euro 1.096.856,14 imponibile e IVA AL 10% euro 21.829,38) di cui:

	RISERVE DE FERRARI BRIGNOLE	SENTENZA		DATE da P.Q.M.	Credito rivalutato e interessi legali dal 30/03/2013 al 31/12/2021	interessi moratori dalla domanda giudiziale applicazione degli interessi moratori (art. 1284 c.c. comma 4):	Credito	CARICO COMUNE (credito, interessi e rivalutazione)
18	anomalo andamento opere civili		€ 247.420,38	30/03/2013	€ 277.087,59			€ 277.087,59
20	cunicoli trasversali corvetto	34.064,99 €		15/05/2018				
22	ritardo pagamenti (1)	170.600,11 €		15/05/2018				
25	revisione Prezzi	163.928,79 €		15/05/2018				
26	modifica prezzo contrattuale df/br 35 5.933,							
28	trasporto a spalla d'uomo							
34	definizione nuovi prezzi							
35	evento alluvionale - polizza aggiuntiva							
36	deostruzione scarico camerone							
37	detrazione contabile verifica allegati a misura							
						€ 182.347,04	€ 613.086,50	€ 795.433,54

Visto l'art 175 comma 3 lettera c del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs n.267/2000;

La Giunta
P R O P O N E
Al Consiglio Comunale

1. Di dare attuazione alla sentenza esecutiva del Tribunale di Genova n° 2351 del 02/11/2021 con il pagamento di un importo stimato complessivo pari ad euro 1.118.685,52 comprensivo di IVA (euro 1.096.856,14 e IVA AL 10% euro 21.829,38) a favore HITACHI RAIL STS SPA (già ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662;
2. di dare atto che l'importo sopra indicato, per le motivazioni indicate in premessa, trova copertura per euro 371.159,19 al capitolo 77400 c.d.c.3510.8.03 "Infrastrutture di Trasporto Pubblico – Costruzione Impegno 2021/2786 "linea metropolitana De Ferrari-Brignole - eventuale contenzioso con Ansaldo a seguito parziale accoglimento riserve" (Crono 2012/1775), per euro 24.335,01 al capitolo U -1742 "Avvocatura Comunale - Spese Giudiziarie Diritto civile" c. di c. 0075.629 - PdC 1.3.2.99.2. "Altre spese legali" da impegnarsi con successivo provvedimento dirigenziale, mentre l'importo complessivo pari a euro 747.526,33, di cui Euro 741.875,96 nel bilancio 2021 e Euro 5.650,37 nel bilancio 2022 e verrà finanziato con risorse proprie dell'ente;
3. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000 al fine di dare attuazione alla sentenza esecutiva sopraccitata, dell'importo di euro 1.118.685,52 ;
4. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa e di quanto previsto dall'art 175 comma 3 lettera c del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , le variazioni risultanti dall'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le conseguenti modifiche;
5. di prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione come da allegato "B", parte integrante della presente deliberazione
6. di demandare alla Direzione Mobilità e Trasporti –U.P. Grandi Infrastrutture e alla Direzione Avvocatura gli adempimenti di competenza;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione delle sentenze;
9. di dare atto che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 125 0 3

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-553 DEL 16/12/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA del Tribunale di Genova n° 2351 del 02/11/2021 NELLA CAUSA PROMOSSA DA HITACHI RAIL STS SPA (GIÀ ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662 CONTRO COMUNE DI GENOVA CF/PIVA 00856930102, AD OGGETTO RICHIESTA ACCERTAMENTO DI CREDITI RELATIVO A UNA SERIE DI RISERVE RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA (INIZIATA NEL 2005 E CONCLUSA NEL 2012).
CONTESTUALE XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2023.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022 **“ALLEGATO A”**

XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO **“ALLEGATO B”**

SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N° 2351 DEL 02/11/2021

Il Dirigente
(Avv. Anna Morielli)

Il Dirigente
(Ing. Manuela Scitutto)

**ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022**

ALLEGATO "A"

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni			741.875,96				

**ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE ENTRATE
XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022**

ALLEGATO "A"

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Var.di comp.								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Var.di comp.								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Var.di comp.	741.875,96							
	TOTALE TITOLI	Var.di comp. Var.di cassa								
	SALDO	Var.di comp. Var.di cassa								
	TOTALE GENERALE	Var.di comp. Var.di cassa	741.875,96							
	SALDO	Var.di comp. Var.di cassa	741.875,96							

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022**

ALLEGATO "A"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	194.455,69							
		Var.di cassa	194.455,69							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	547.420,27							
		Var.di cassa	547.420,27							
	Totale Programma 2	Variazioni	741.875,96							
		Var.di cassa	741.875,96							
	Totale Missione 10	Variazioni	741.875,96							
		Var.di cassa	741.875,96							
	TOTALE GENERALE	Variazioni	741.875,96							
		Var.di cassa	741.875,96							
	SALDO	Variazioni	741.875,96							
		Var.di cassa	741.875,96							

**ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE
XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022**

ALLEGATO "A"

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Var.di comp. di cui FPV	194.455,69						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Var.di comp. di cui FPV	547.420,27						
		Var.di cassa		194.455,69					
		Var.di cassa		547.420,27					
	TOTALE TITOLI	Var.di comp. di cui FPV	741.875,96						
		Var.di cassa		741.875,96					
	TOTALE GENERALE	Var.di comp. di cui FPV	741.875,96						
		Var.di cassa		741.875,96					
	SALDO	Var.di comp. di cui FPV	741.875,96						
		Var.di cassa		741.875,96					

XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			152.214.804,16		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		19.035.425,52	22.478.723,61	19.792.775,10
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		893.412.546,65	800.326.941,39	790.809.134,13
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		95.163,49	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		898.918.261,45	735.059.031,80	728.789.374,04
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			22.478.723,61	19.792.775,10	17.311.438,36
• fondo crediti di dubbia esigibilità			62.434.301,73	61.189.830,15	61.172.277,60
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		60.797.061,84	85.858.069,68	89.520.626,49
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-47.172.187,63	1.888.563,52	-7.708.091,30
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		53.781.195,42	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.008.000,00	3.953.000,00	9.627.993,16
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.806.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	5.810.544,60	3.707.099,13	0,00

XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	37.056.008,77	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	182.564.068,66	4.497.336,11	100.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	643.741.526,18	368.338.646,58	216.416.634,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	95.163,49	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.008.000,00	3.953.000,00	9.627.993,16
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.806.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	789.613.447,91	294.724.546,21	128.808.543,15
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>4.497.336,11</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	262.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-5.810.544,60	-3.707.099,13	0,00

XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2022-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			5.810.544,60	3.707.099,13	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		53.781.195,42		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-47.970.650,82	3.707.099,13	0,00

662N

COMUNE DI GENOVA
 Direzione Avvocatura
 Protocollo atti n. 1385/2021



mc

Data: 02 novembre 2021, 15:01:27
 Da: tribunale.genova@civile.ptel.giustiziacert.it
 A: [REDACTED]
 Oggetto: Tribunale Ordinario di Genova Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
 Allegati: IndiceBusta.xml (270 B)
 Comunicazione.xml (1.4 KB)
 28377815s.pdf.zip (1.1 MB)

Tribunale Ordinario di Genova.

--
 Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
 Sezione: OV

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
 Numero di Ruolo generale: 6470/2018
 Giudice: [REDACTED]
 Attore principale: ANSALDO STS S.P.A.
 Conv. principale: COMUNE DI GENOVA

Si da' atto che in data 02/11/2021 alle ore 15:01 il cancelliere PIAZZA GAETANO ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica anna.morielli@ordineavvgenova.it della parte [REDACTED] il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 02/11/2021
 Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
 Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
 Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 2351/2021 (ESITO Altro)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 02/11/2021 15:01
 Registrato da PIAZZA GAETANO

--
 Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
 SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUINTA SEZIONE - IMPRESE

in persona dei seguenti magistrati:

dott. [redacted] Presidente
dott. [redacted] Giudice relatore
dott. [redacted] Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 6470 /2018 promossa da:

HITACHI RAIL STS SPA (già ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662

assistita e difesa dall'avv. [redacted]

Attore

contro

COMUNE DI GENOVA CF/PIVA 00856930102

Assistito e difeso dall'avv. [redacted]

Convenuto

Avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche sopra soglia

INDICE

Conclusioni delle parti(p.2)
Oggetto del processo(p. 5)
In fatto: svolgimento del rapporto tra le parti(p. 6)
Le riserve azionate da ANSALDO.....(p. 27)

Le difese del Comune(p. 29)

DECISIONE DEL COLLEGIO

ECCEZIONE PRELIMINARE (240 bis D.L.vo 163/2006) ...(p. 31)

ECCEZIONE di TRANSAZIONE(p. 34)

RISERVA N. 18 (e n. 1 OT)(p. 36)

RISERVA N. 20(p. 61)

RISERVA N. 22(p. 61)

RISERVA N. 25(p. 66)

RISERVA N. 26(p. 67)

RISERVA N. 28(p. 68)

RISERVA N. 34(p. 69)

RISERVA N. 35(p. 70)

RISERVA N. 36.....(p. 72)

RISERVA N. 37(p. 73)

RISERVA N. 38(p. 75)

RISERVA N. 39(p. 81)

RISERVA N. 40(p. 83)

ACCESSORI- PRONUNCE(p. 84)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per HITACHI RAIL STS SPA

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,

1) previo, se del caso, accertamento dell’inadempimento del Comune di Genova in relazione alle riserve che lo implicano e, comunque, indipendentemente dall’inadempimento del Comune:

- accertare il credito di Hitachi Rail STS S.p.A. nei confronti del Comune di Genova nella somma di Euro 33.862.761,63 (ovvero in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia);

- condannare il Comune di Genova a corrispondere a Hitachi Rail STS S.p.A. il complessivo importo di Euro 33.862.761,63 (ovvero quello, maggiore o minore, ritenuto di giustizia), oltre interessi, rivalutazione, interessi sugli interessi dalla

domanda al saldo e sulla somma rivalutata, per le ragioni indicate nelle singole riserve, e precisamente:

- Euro 29.271.871,01 (Riserva n. 18) oltre a Euro 1.704.896,03 (Riserva OOTT n. 1) per la ridotta produttività nei periodi di anomalo andamento dei lavori;*
 - Euro 34.064,99 per l'illegitima detrazione di cui alla Riserva n. 20;*
 - Euro 189.591,94 per il ritardo nei pagamenti (Riserva n. 22);*
 - Euro 325.067,44 per la mancata revisione prezzi (Riserva n. 25);*
 - Euro 5.933,94 per il mancato riconoscimento del prezzo contrattuale per i canali in zinco – titanio (Riserva n. 26)*
 - Euro 146.305,08 per il mancato riconoscimento del sovrapprezzo per il trasporto a spalla d'uomo (Riserva n. 28);*
 - Euro 241.525,87 per la mancata definizione dei nuovi prezzi relativi alla definizione delle finiture della Stazione Brignole (Riserva n. 34);*
 - Euro 258.000,00 per i danni subiti in occasione dell'alluvione del 4 novembre 2011 non rimborsati dalla Compagnia di Assicurazione in quanto oggetto di franchigia (Riserva n. 35);*
 - Euro 35.696,00 per gli interventi di deostruzione delle linee di scarico delle acque nel Camerone 1 (Riserva n. 36);*
 - Euro 305.016,99 per le illegittime detrazioni di cui alla Riserva n. 37;*
 - Euro 321.975,00, Euro 357.600,00 ed Euro 20.300,00 per le illegittime detrazioni di cui alla Riserva n. 38;*
 - Euro 364.813,73 a titolo di oneri per il ritardato collaudo (Riserva n. 39);*
 - Euro 39.374,00 ed Euro 16.537,00 per le illegittime detrazioni di cui alla Riserva n. 40;*
 - Euro 224.192,61 per le penali illegittimamente quantificate e detratte;*
- 2) condannare il Comune di Genova a svincolare la fideiussione rilasciata da Hitachi Rail STS S.p.A. a garanzia dei vizi dell'opera e a rimborsare a Hitachi Rail STS S.p.A. gli oneri finanziari illegittimamente sostenuti fino alla data dello svincolo;*
- 3) condannare il Comune di Genova a rifondere a Hitachi Rail STS S.p.A. le spese (anche di CTU) e gli onorari del presente giudizio.*

In via istruttoria, in caso di ammissione dei capitoli da parte del Comune, si indicano quali testi in prova contraria:

- l'ing. [redacted], [redacted] presso Ansaldo, all'epoca Construction Manager della commessa, su tutti i capitoli di prova indicati dal Comune ad eccezione dei capitoli 12), 14), 16) e 17);

- l'ing. [redacted] Direttore della Società Metro Genova, su tutti i capitoli del Comune ad eccezione dei capitoli 14), 16) e 17);

- [redacted] Direttore di Cantiere di Metro Genova, su tutti i capitoli del Comune ad eccezione dei capitoli 14), 16) e 17);

[redacted] Capo Cantiere di Carena, sui capitoli del Comune 1), 2), 3), 7), 10), 12), 18), 19).

Inoltre, si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli in controprova:

1) con riferimento al capitolo n. 3 del Comune:

“Vero che il progetto esecutivo di Stazione Brignole, approvato dal Comune, prevedeva nella fase di cantierizzazione la presenza provvisionale del varco indicato dal Comune nel proprio capitolo n. 3”;

testi ing. [redacted]

2) con riferimento al capitolo n. 4 del Comune:

“Vero che i tempi con i quali lo stralcio è stato definito hanno causato per l'impresa difficoltà nell'esecuzione delle attività”;

testi [redacted]

3) con riferimento al capitolo n. 10 del Comune:

“Vero che i materiali metallici sono stati certificati dal laboratorio IIS Progress nel gennaio 2015 come conformi e che in occasione delle ultime visite della Commissione di Collaudo non risultavano in atto fenomeni infiltrativi in galleria”;

testi [redacted]

4) con riferimento al capitolo n. 17 del Comune:

“Vero che il progetto esecutivo approvato dal Comune dopo la Conferenza dei servizi menzionata nel capitolo 17 del Comune prevedeva specifiche misure di protezione per il cantiere di Brignole, essendo classificata come esondabile l’area interessata dai lavori”;

testi ing. [REDACTED]

Per il CONVENUTO COMUNE DI GENOVA:

“Richiamate tutte le eccezioni, difese, produzioni, deduzioni e controdeduzioni istruttorie nonché le memorie ed osservazioni del proprio C.T.P. Ing. [REDACTED] contestate le risultanze della C.T.U. nelle parti in cui si discostano dalla posizione difensiva dell’Ente, riservata alle difese finali ogni necessaria contestazione analitica in diritto, così precisa le conclusioni:

“Affinché il Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis:

- dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o tardivamente azionate e/o non azionabili in quanto coperte da transazione e rinuncia, le domande attoree tutte, per i motivi fatti valere in atti e verbali di udienza;

- in subordine, previa occorrendo ammissione delle istanze e controdeduzioni istruttorie di cui alle memorie, le rigetti integralmente, nell’an e nel quantum, in linea capitale e a titolo di interessi, rivalutazione e interessi anatocistici, in quanto infondate in fatto e in diritto e/o non provate;

- in ulteriore subordine, e salvo gravame, limiti i denegati riconoscimenti in punto quantum alle somme indicate dal C.T.P. dell’Ente, con reiezione di qualsiasi ulteriore pretesa e/o domanda.

Vinte le spese di causa.”

OGGETTO DEL PROCESSO

Ansaldo STS S.p.A. (ora HITACHI RAIL STS SPA, di seguito ANSALDO o HITACHI) ha proposto le domande sopra riportate contro il COMUNE di GENOVA, chiedendo che siano accertati crediti per oltre 33 milioni di euro (Euro 33.862.761,63) in relazione ad alcune riserve iscritte dalla stessa attrice nel corso della costruzione della

metropolitana di Genova. I lavori le erano stati affidati mediante una concessione di costruzione dal Comune che si è articolata in diversi provvedimenti: oltre alla condanna al pagamento dei crediti, domandava anche lo svincolo di una fideiussione rilasciata a garanzia dei lavori. Il Comune di Genova ha chiesto il rigetto della domanda. È stata svolta approfondita consulenza tecnica, su istanza di entrambe le parti, mentre le istanze di istruttoria orale non venivano ammesse. Le prove orali richieste dalla parte convenuta (e in controprova dall'attore) non venivano ritenute necessarie né dall'ordinanza del 19.11.2020 (dell'originario giudice istruttore), né – ad opera del successivo magistrato assegnatario – in data 9.2.21, si perveniva alla presente decisione dopo lo svolgimento dell'udienza di PC del 25 maggio 2021.

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO TRA LE PARTI

Lo svolgimento del rapporto tra le parti risulta dalle allegazioni della società attrice e dalle precisazioni che il Comune ha svolto nella comparsa di costituzione, attraverso una precisa contestazione/integrazione, punto per punto, della disamina fattuale di cui alle pagg. 1-10 dell'atto di citazione. In particolare risulta, dalle allegazioni delle parti, il seguente svolgimento del rapporto contrattuale (si conserva la numerazione utilizzata da entrambe le parti):

1. con delibere del Consiglio Comunale n. 429 del 24.02.1983 e n. 1415 del 27.10.1988 siano state approvate le Concessioni alla Società Ansaldo Trasporti SpA per la progettazione e costruzione rispettivamente della Tratta Rivarolo – Principe (Doc. 1 attore) e della tratta Principe – Brignole (Doc. 2 attore);

2. in data 19.05.2005 la Concessionaria ha sottoscritto l'Atto unilaterale di impegno per la realizzazione della tratta funzionale tra le stazioni De Ferrari e Brignole per un importo totale (primo e secondo lotto) di € 163.745.249,81 iva inclusa (Doc. 3 attore);

3. con delibera della Giunta Comunale n. 464 del 19.05.2005 è stata approvata l'esecuzione del primo lotto funzionale dei lavori relativi alla tratta di metropolitana De Ferrari – Brignole per un importo pari a € 124.188.004,85 IVA inclusa (Doc. 4 attore). Sul punto precisa – correttamente – il Comune che tale importo corrispondeva alla somma di € 123.531.345,85 lavori compreso iva + € 656.660,00 di opere transitorie per

rendere funzionale il 1° lotto.

4. In data 29.07.2005 è stato sottoscritto tra il Comune di Genova e Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A, il contratto Rep. n. 65363 relativo ai lavori della tratta De Ferrari- Brignole (Doc. 5 attore).

5. In data 31.08.2005, in sede di Conferenza dei Servizi, è stato approvato il progetto definitivo relativo alle opere del 1° lotto funzionale della tratta De Ferrari – Brignole (Doc. 6) e, in data 03.10.2005, è stata effettuata la consegna ad ASTS Spa dei lavori del primo lotto funzionale della tratta De Ferrari – Brignole (Doc. 7). Ciò in quanto, in data 24.08.2005, in sede di Conferenza dei Servizi è stata stralciata, relativamente alle opere di stazione e dei locali tecnici, la realizzazione degli impianti di linea e sono state segnalate le possibili interferenze di siti archeologici con le opere che avrebbero dovuto eseguirsi. Sul punto il Comune ritiene che l’attrice dia erroneamente risalto al fatto che in sede di Conferenza di Servizi del 31.08.2005, quindi successivamente alla stipula del contratto, si sarebbero segnalati siti archeologici interferenti con le opere che avrebbero dovuto eseguirsi: in realtà, la seduta referente della C.d.S. sarebbe avvenuta in data 1.10.2004 e la Soprintendenza nell’ambito di tale procedimento avrebbe già evidenziato la presenza di tali siti archeologici con parere del 1.3.2005 (data ben antecedente il contratto).

6. Con Delibera n. 863 del 06.09.2006 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo della Metropolitana di Genova – opere propedeutiche alla stazione di Genova Brignole, percorsi pubblici e modifiche cantieristiche. In fase di progetto esecutivo si è accertato che le aree interessate dalla stazione metropolitana di Brignole ricadevano su sedimenti ferroviari la cui messa in disponibilità era condizionata da complesse procedure autorizzative. Il Comune precisa che il “progetto esecutivo” nella concessione in oggetto corrisponde ai contenuti di un progetto definitivo del nuovo codice, contenendo quindi un minor livello di affinamento. Inoltre, secondo il Comune

- la delibera G.C. n. 863/2006 del 06.09.2006 (**doc. n. 8 Comune**), si riferisce all’approvazione di parti progettuali marginali della stazione Brignole mentre il parere favorevole ai contenuti del progetto definitivo della tratta De Ferrari-Brignole in sede di Conferenza di Servizi è avvenuta con delibera G.C. n. 860 del 30.08.2005;

- già con delibera n. 464/2005, di approvazione dell'esecuzione del 1° lotto funzionale (doc. n. 4 ANSALDO), antecedente al contratto e alla delibera 863/2006 citata, alla pag. 2 si premetteva *“la possibilità, in previsione della realizzazione della stazione metropolitana di Brignole a monte della stazione ferroviaria (zona edificio Poste), di utilizzare spazi adiacenti di proprietà F.S., funzionali alla stazione metropolitana stessa”* anche per *“la possibilità di realizzare un collegamento di interscambio fra le due stazioni”* e alla pagina 4 si dava atto della necessità di regolare con apposita convenzione tra Comune di Genova, R.F.I. e Ansaldo *“in tempo utile, prima dell'inizio dei lavori, ... le modalità di esecuzione sia della linea metropolitana, per la tratta posta sul rilevato ferroviario sia i necessari interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Voltri – Brignole ...”*. Questo dimostrerebbe che sin dall'affidamento dei lavori fosse ben nota la necessità di dover definire i rapporti con RFI, proprietaria delle aree interessate dai lavori per stazione Brignole e Ansaldo, che sarebbe stata in grado di produrre una progettazione sostanzialmente e non solo formalmente esecutiva, a fronte delle conoscenze acquisite sui sedimi di interesse storico e archeologico.

7. Sostiene l'attore e nega la convenuta che in data 1.12.2006, in base all'Art. 21 del Disciplinare del 1988, il RUP abbia integrato i compiti già affidati alla Concessionaria, assegnandole anche l'incarico di risolvere i rapporti tecnico-economici tra Comune ed RFI per la cantierizzazione dei lavori di prima fase della stazione di Brignole. Evidenzia invece il Comune che i compiti in questione erano già di competenza della Concessionaria, come conferma l'art. 21, *“Occupazioni, espropriazioni e servitù”* del disciplinare di concessione approvato con delibera C.C. n. 1415/1988. Secondo il Comune, i rapporti tecnico-economici tra il Comune e RFI dovevano incontrovertibilmente risultare regolati da atti redatti e condivisi dalla Concessionaria, ancorché approvati in via finale dal Concedente.

8. Come afferma ANSALDO, con Delibera n.1212 del 13.12.2006, la Giunta Comunale ha affidato alla Concessionaria le attività relative alla stazione di Brignole ricadenti sui sedimi di RFI e Poste Italiane e ha approvato il disciplinare che regola i rapporti tecnico-economici tra i soggetti interessati. A tale riguardo, precisa l'attrice, a far data dal 10.02.2006, le lavorazioni di piazzetta Brignole e del pozzo Corvetto hanno intercettato

una serie di siti archeologici e tali interferenze hanno determinato due sospensioni dei lavori, della durata rispettivamente di 4 e 6 mesi, con conseguenti maggiori onerosità.

Invece, il Comune evidenzia che:

- con la deliberazione G.C. n. 1212 del 1.12.2006 (doc. n.9 COMUNE) è stato approvato lo schema di disciplinare, poi sottoscritto in data 13.12.2006 (doc. n. 10 COMUNE), concernente la definizione dei rapporti tecnico-economici tra Comune di Genova, Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A. e RFI S.p.A. in merito alla cantierizzazione di prima fase dei lavori relativi alla tratta De Ferrari-Brignole nell'ambito della stazione ferroviaria di Brignole. Non risulterebbero invece collegate al provvedimento citato 1212/2006 le problematiche intervenute 10 mesi prima (10.02.2006) durante le lavorazioni: l'intercettazione di una serie di siti archeologici a piazza Corvetto e in piazza Brignole (questi ultimi peraltro già localizzati anni prima, come risulterebbe da elaborati prodotti dalla Concessionaria n. MG5 7FR10484 e n. MG5 7FR10485 del 20.07.2004 docc. nn. 11 e 12 COMUNE) ha comportato lavorazioni oggetto di totale riconoscimento economico da parte del Comune concedente;
- le ulteriori pretese in ordine alle sospensioni parziali dei lavori, di quattro e sei mesi, non potrebbero formare oggetto del presente giudizio, in quanto comprese nella rinuncia formalizzata nell'ambito transattivo dell'Accordo Quadro 2009/2010;
- le maggiori spese rispetto a quanto preventivato sono state riconosciute tra i compensi per oneri vari e complementari, mentre quelle dipendenti da cause non ascrivibili al Concedente e non remunerabili secondo le pattuizioni della concessione *inter partes*, non possono essere riconosciute.

In via generale, il Comune evidenzia che tutte le doglianze e pretese di cui ai punti 5, 6, 7 e 8, in ogni caso, rientrano pienamente nell'ambito di efficacia dell'accordo quadro con effetti transattivi del 2009/2010. Non possono, pertanto, essere valorizzate nel presente giudizio, in quanto transatte.

9. È pacifico tra le parti che, in data 20.03.2007, è stato sottoscritto l'Atto unilaterale di impegno per l'esecuzione dei lavori di una 1^a Variante (Doc. 8 attore), approvato con delibera della G.C. n.331 in data 12.04.2007 (Doc. 9 attore). Il corrispettivo complessivo del primo lotto funzionale è stato pattuito in € 126.254.751,86 incluso iva

(l'ammontare dell'intero intervento risultava pari a € 165.819.479,87 con iva).

10. In data 15.10.2007 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale di impegno per l'esecuzione dei lavori di una 2^a Variante (Doc. 10), approvato con Delibera del 30.11.2007. Tale seconda variante si è resa necessaria a causa dello stralcio delle opere civili della galleria di accesso allo sbarco degli ascensori di Borgo Incrociati e via Imperia e della modifica dei lavori a misura e delle opere impiantistiche. Il nuovo corrispettivo complessivo del primo lotto lavori è stato quindi ridefinito in € 128.390.514,30 iva inclusa (l'ammontare totale dell'intero intervento risulta pari a € 165.955.242,31 con iva) e, alla data corrispondente al 10° SAL, risultavano iscritte Riserve per € 9.158.243,73 oltre iva. Precisa in proposito il Comune che:

- il corrispettivo del 1° lotto a seguito della 2^a variante risulta essere € 126.390.514,30 e non € 128.390.514,30.
- Il SAL di riferimento è l'11° e non il 10°, per lavori a tutto il 31.08.2007, consegnato il 5.10.2007.

11. In data 28.07.2008 è stato sottoscritto l'Atto Unilaterale di impegno per l'esecuzione di una 3^a Variante. Tale atto, approvato con DD del 30.07.2008 (Doc. 11 attore), ha avuto come oggetto la realizzazione di una paratia di pali di grande diametro necessaria per l'esecuzione dei sottopassi ferroviari nonché il prolungamento delle attività dei ritrovamenti archeologici nel pozzo di piazzetta Brignole. Il nuovo corrispettivo complessivo del primo lotto lavori è stato quindi ridefinito in € 127.726.392,06 iva inclusa (l'ammontare totale dell'intero intervento risulta pari a € 167.291.120,07 con iva); alla data corrispondente al 15° SAL, risultavano iscritte Riserve per € 15.435.560,40 oltre iva. I fatti sono pacifici, salvo che, in ordine agli importi della 3^a variante, il Comune precisa che tra i lavori oggetto della terza variante da eseguirsi all'interno del "pozzo Brignole" in piazza Brignole risulta *"l'ulteriore attività di indagine e di scavo assistito rispetto agli importi previsti con le due precedenti varianti"* e non *"il prolungamento delle attività dei ritrovamenti archeologici"*.

12. In data 06.03.2009 è stato sottoscritto l'Atto Unilaterale di impegno per l'esecuzione di una 4^a Variante: tale atto, approvato con DD del 26.03.2009 (Doc. 12), ha avuto come oggetto il prolungamento dei due sottopassi ferroviari, la realizzazione di un terzo sottopasso per RFI, la realizzazione della camera di ventilazione di largo Lanfranco,

ulteriori opere a misura e di finitura, opere tecnologiche anche a rimborso. Il nuovo corrispettivo complessivo del primo lotto lavori è stato ridefinito in € 141.244.709,08 iva inclusa (l'ammontare totale dell'intero intervento risulta così pari a € 172.607.316,19 con iva) e, alla data corrispondente al 19° SAL, risultavano iscritte Riserve per € 17.937.762,97 oltre iva. La DL, nella relazione di accompagnamento ai contenuti della 4° Variante, indicava come data di ultimazione sostanziale dei lavori la fine di febbraio 2012, precisando che detta data non avrebbe potuto essere soggetta ad ulteriore "compressione". In ordine agli importi della 4ª variante, il Comune precisa che:

- i lavori di realizzazione della camera di ventilazione di largo Lanfranco così come i lavori di finitura a misura dei locali tecnici, gli impianti di movimentazione a terra della stazione Brignole e le scorte, facevano parte dei lavori previsti nel 2° lotto (in oggi non contrattualizzato);
- l'importo delle riserve inserite in questo punto per € 17.937.762,97 oltre i.v.a. non è riferito all'importo di lavori approvati con la 4ª variante e cioè € 141.424.709,08, bensì all'importo precedentemente approvato con la 3° variante di € 127.726.392,06.

13. In data 27.01.2010 è stato sottoscritto l'Atto Unilaterale di impegno per l'esecuzione di una 5ª Variante, approvato con DD del 10.02.2010 (Doc.13 attore) il cui importo è stato rideterminato in € 143.945.859,86 iva inclusa (l'ammontare totale dell'intero intervento risulta così pari a € 175.308.466,97 iva inclusa). L'Atto unilaterale di impegno ha altresì definito come data di ultimazione dei lavori a finire e regolare messa in esercizio il 31 marzo 2012 e, alla data corrispondente al 24° SAL, del 31.10.09, risultavano iscritte Riserve per € 25.758.201,11 oltre iva.

In ordine a questi importi della 5ª variante precisa il Comune che:

- la quinta variante, indicando il termine di fine lavori della tratta De Ferrari-Brignole il 31.12.2011 e della messa in esercizio dell'intera tratta Brin-Brignole il 31.03.2012 prevedeva nel caso di mancato rispetto di tale termine l'applicazione di una penale.
- l'importo delle riserve inserite in questo punto per € 25.758.201,11 oltre i.v.a. non è riferito all'importo di lavori approvati con la 5ª variante e cioè € 143.945.859,86, bensì all'importo precedentemente approvato con la 4° variante di € 141.424.709,08.

Evidenzia inoltre che al SAL 24°, consegnato il 23.12.2009, risultavano riserve iscritte per € 25.758.201,11 che risultano ricomprese nella rinuncia a titolo transattivo di cui all'Accordo Quadro.

14. Durante la visita della Commissione di Collaudo del 15.09.2010, sono state evidenziate alcune criticità tra cui le interferenze tra i lavori di ASTS per la costruzione della sottostazione della Metropolitana e i consolidamenti programmati da RFI a ridosso del muraglione di Corso Montegrappa; tali interferenze - secondo ANSALDO - avrebbero comportato uno stato di fermo delle attività di 14 giorni dal 16.09.2010 al 30.09.2010, appositamente evidenziati nella Riserva n°18 di ASTS, iscritta al SAL n.30 del 31.10.2010 - punto 12. - (Doc. 14 attore). Evidenza il Comune che in realtà, nella visita della Commissione di Collaudo del 15.9.2010, come emergerebbe dalla lettura del verbale, non viene indicata alcuna sospensione o fermo dei lavori, ma soltanto la necessità di contattare l'ing. Canepa, responsabile dei lavori di RFI, per far compatibilizzare l'esecuzione dei lavori con i programmi temporali approvati; in seguito non sarebbe mai stata formalizzata una sospensione lavori, neanche parziale. Peraltro, tali criticità avrebbero dovuto - secondo il Comune - emergere in fase di originaria definizione esecutiva del progetto (in presenza di un accordo con RFI tempestivamente approfondito ed aggiornato di cui alla Delibera n. 1212 del 1.12.2006).

15. In data 31.01.2011 è stato sottoscritto l'Atto Unilaterale di impegno per l'esecuzione di una 6^ Variante (Doc. 15) approvato con DD del 07.02.2011, avente a oggetto: i) la realizzazione delle lavorazioni riguardanti il sito Corvetto ai fini della riconfigurazione come stazione passante a seguito del rinvio a data da destinarsi del secondo lotto lavori (realizzazione di cunicoli trasversali impiantistici e di strutture interne al pozzo dell'Acquasola e copertura dello stesso, adeguamento delle strutture esistenti di Palazzo Albini per permettere l'installazione impiantistica in assenza della stazione Corvetto); ii) l'esecuzione di opere riguardanti il completamento della stazione Brignole. Con la 6^ variante l'importo contrattuale complessivo del primo lotto lavori è stato altresì ridefinito in € 151.322.238,67 iva inclusa (l'ammontare dell'intero intervento risulta così pari a € 179.758.443,00 iva inclusa), ma non è stato approvato, da parte dell'Amministrazione, un nuovo cronoprogramma contrattuale, che è pertanto rimasto quello approvato con la 5^ variante; il RUP al punto 6 della relazione esplicativa della VI variante ha rilevato la

mancanza di un cronoprogramma aggiornato che tenesse in debito conto degli slittamenti temporali conseguenti ai ritrovamenti archeologici nella stazione di Brignole, confermando quindi la necessità di ridefinizione contrattuale del programma della V^a Variante; alla data corrispondente al 30° SAL, del 31.10.2010, risultavano iscritte Riserve per € 27.129.172,68 oltre iva. Evidenzia su questo punto il Comune, anche in relazione ai Punti 15, 16, 18 e 19, che il RUP in forza degli obiettivi di celerità di conclusione dei lavori cui era ispirato l'accordo quadro e con la fine lavori prevista per il 31.12.2011, non avrebbe in ogni caso potuto giustificare ed approvare un nuovo programma lavori con lavorazioni pedissequamente slittate di seguito una all'altra con un effetto dilatorio dei tempi già concordati tra le parti, ma, tutt' al più, un nuovo cronoprogramma che prevedesse almeno la parziale sovrapposizione di più attività.

16. In data 25.01.2011 il Comune di Genova ha consegnato i locali di Palazzo Albini, via SS. Giacomo e Filippo n° 36,38,40, precisando nel medesimo Verbale che *“non viene resa disponibile la totalità dei locali necessari alle opere da realizzare secondo progetto in quanto risultano esclusi dalla consegna i locali ancora in uso alla Polizia Municipale (Vigili Ambiente e Territorio)”* (Doc. 16). Precisa il Comune, anche in relazione al punto 20, che la tratta De Ferrari –Brignole era stata, fin da subito, articolata in due lotti, di cui il primo certamente funzionale agli obiettivi primari sopra descritti, ed il secondo a stralcio, comprensivo di stazione Corvetto, per la cui realizzazione mancavano sia un adeguato progetto, sia la possibilità concreta di acquisire adeguate risorse finanziarie. Della mancanza di chiarezza e definizione progettuale anche sul primo lotto (onere contrattualmente a carico di Ansaldo) sarebbe, secondo il convenuto, derivato un susseguirsi di “proposte/ricieste” per traslare al primo lotto opere ed impianti ricadenti nel secondo; in ogni caso, la parte esclusa dalla consegna avrebbe avuto un rilievo assolutamente marginale e non avrebbe influito sulla tempistica dei lavori così come riparametrati nei termini di cui al punto 19.

17. Il Comune di Genova, in occasione della realizzazione del sottovia Caricamento - Cavour, aveva avviato un procedimento di richiesta di risarcimento danni verso Ansaldo e le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della tratta Grazie - Sarzano e De Ferrari – Brignole: con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro del 28.01.2010 tra Ansaldo e Comune di Genova, è stato, pertanto, pattuito che il Comune di Genova avrebbe rinunciato

alla propria domanda giudiziale ed Ansaldo avrebbe rinunciato a tutte le Riserve iscritte nei registri di contabilità fino al 23° SAL (Doc. 17). Evidenzia il Comune che gli importi delle riserve citati sino a questo punto 15 e precisamente € 27.129.172,68 oltre i.v.a. iscritte al 30° SAL per lavori a tutto il 31.10.2010 e riportate sino al 34° SAL, sono state rinunciate dalla Concessionaria in sede di Accordo Quadro. Allo stesso modo, il Comune evidenzia che dal SAL n. 27 la Concessionaria, con la riserva n. 18 (quantificata economicamente solo a partire dal SAL n. 30) ha iniziato a iscrivere le riserve oggetto dell'attuale giudizio.

18. Evidenzia ancora l'attrice che, in data 21.02.2011, la stessa ha inviato al Comune di Genova un nuovo programma lavori attualizzato, conseguente ai condizionamenti dovuti ai rinvenimenti archeologici in due differenti aree che avevano fermato i lavori per un periodo dapprima individuato in 6 mesi (dall'01.06.2010 al 01.12.2010) e successivamente ridotto a 4,5 dalla Concessionaria, a seguito dell'ottimizzazione operativa delle attività; tale programma prevedeva la fine dei lavori per la metà di maggio 2012 e l'esercizio ai primi di agosto 2012 (cfr. punto 25 della Riserva n° 18 di ASTS, del SAL n°34 del 30.06.2011 - Doc. 18). Il Comune evidenzia in merito che la Società Concessionaria, contrariamente ai principi e criteri regolanti l'accordo quadro, in data 21.02.2011 aveva inviato nota nella quale aveva presentato una prima proposta di revisione del programma contrattuale a seguito dei ritrovamenti archeologici rinvenuti durante la realizzazione degli scavi della nuova stazione Brignole che avevano interessato le aree di scavo per un periodo di circa sei mesi, prevedendo la fine lavori per metà maggio 2012, asserendo quindi di aver di fatto contenuto il ritardo limitandolo a soli quattro mesi e mezzo rispetto al termine contrattuale del 31.12.2011 fissato in sede di accordo e di quinta variante. La Direzione Mobilità, con nota PG 2011/88326 del 18.3.2011, comunicava alla Concessionaria la non rispondenza alle aspettative del Comune del nuovo programma presentato ("irricevibile" in quanto in netto contrasto con l'Accordo Quadro), invitando la stessa ad ottemperare a quanto richiesto dalla D.L. con nota 05-822-A80 del 19.3.2010 circa la necessità di verifiche quindicinali sull'avanzamento dei lavori e ad adottare tutte le iniziative utili a minimizzare i ritardi sulla tratta in argomento.

19. Secondo l'attrice, in data 25.03.2011 la Concessionaria ha proposto, conseguentemente, un nuovo cronoprogramma dei lavori al fine di recuperare ulteriori due mesi e poter finire i lavori per metà marzo 2012, a fronte del riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per alimentare il cantiere mediante un ulteriore fronte di accesso attraverso le aree oggetto dei lavori del Nodo Ferroviario di Brignole (cfr. Verbale della riunione del 18.04.2011 tra ASTS, ITALFERR, EURECA e MEGE) e di un premio di accelerazione (Doc. 19). Evidenzia invece il Comune che, con nota PG/2011/108275 del 4/4/2011, ribadiva come data di ultimazione lavori quella del programma contrattuale del 31.12.2011, ritenendosi disponibile a prendere in considerazione eventuali onerosità sostenute per il recupero dei tempi. Ciò non escludeva aperture a concordare un nuovo programma lavori che garantisse la messa in opera della tratta De Ferrari- Brignole entro i limiti di mandato dell'Amministrazione in carica (primavera 2012), senza richiesta di ulteriori compensi, non previsti dall'articolato contrattuale.

20. Con verbale del 02.05.2011 il Comune di Genova ha consegnato i locali di Palazzo Albini esclusi dalla precedente consegna del 25.01.2011: sarebbe stato, quindi, possibile iniziare le lavorazioni di progetto con circa 3 mesi di ritardo dalla prima consegna (cfr. anche Riserva n° 18 di ASTS, iscritta al SAL 34 del 30.06.2011, al punto 24, dove la Concessionaria ha precisato che è stato impossibile realizzare il collegamento pozzo - Palazzo Albini e che a causa di ciò si era determinato un ritardo di circa 3 mesi).

21. A seguito dell'evento alluvionale del 04.11.2011, in data 09.02.2012 la Concessionaria ha inviato un ulteriore cronoprogramma revisionato che prevedeva la fine lavori per la metà di luglio 2012 e la messa in esercizio per il settembre 2012. Sul punto precisa il Comune che tale ulteriore revisione del programma lavori non teneva conto dei termini precedentemente proposti per recuperare recupero i tempi dovuti ai ritrovamenti archeologici. Evidenziava inoltre che il complesso progetto di stazione Brignole era incentrato sulla localizzazione della stessa in zona rossa, complessità esecutive del cui costo si era integralmente fatto carico il Comune concedente. La concedente avrebbe tempestivamente avvertito gli uffici dello stato di altissima allerta meteorologica; informazione subito recapitata alla direzione del Cantiere che avrebbe dovuto provvedere alla messa in sicurezza dello stesso. La concessionaria non vi

avrebbe provveduto compiutamente, di modo che l'onda di piena ha trovato un varco lasciato aperto per motivi di cantiere dalla Concessionaria invadendo i locali tecnici-

22. In data 23.11.2011 la Direzione dei Lavori ha emesso l'O.d.S. del 23.11.2011 di sospensione parziale dei lavori, a far data dal 21.11.2011, di tutte le attività nella zona di Piazza Brignole; la ripresa di tali attività è avvenuta a seguito dell'O.d.S., emesso dal DL con visto del RUP, in data 12.06.2012, dopo circa 7 mesi di fermo (Doc. 20); richiama la pratica, al riguardo, il punto 31 della Riserva n° 18 di ASTS al SAL n.37 del 31.12.2011 e il punto 35 delle Riserva n° 18 iscritta al SAL n° 40 del 30.06.2012, in cui è richiamato l'O.d.S. relativo alla ripresa dei lavori. Evidenziava anche che, nonostante la sospensione di sette mesi, il RUP ha riconosciuto che la Concessionaria avesse diritto a (soli) ulteriori 12 gg per l'evento alluvionale e a ulteriori 30 gg per le interferenze dovute alla presenza di sottoservizi nel cunicolo di collegamento tra Palazzo Albini e pozzo Acquasola, rideterminando, autonomamente, la data di ultimazione lavori nel 27.05.2012, senza tener conto in alcun modo dei 7 mesi di fermo dei lavori nella zona di Piazza Brignole.

Precisa, invece, il Comune che le attività di ricostruzione della palazzina Q8 ricadenti sui sedimi, ancorché oggetto di sospensione parziale, sono state stralciate dall'appalto e quindi non eseguite dalla Concessionaria. Per quanto riguarda, invece, il fermo delle attività in zona piazzetta Brignole, lo stesso non sarebbe ascrivibile al Concedente ma esclusivamente alla Concessionaria che ha edificato in corso d'opera la strategia di attacco e scavo della galleria di linea, anche con il vantaggio di poter movimentare lo smarino direttamente dalla nuova area d'accesso attraverso il rilevato di Brignole, piuttosto che utilizzando il carro ponte a suo tempo installato principalmente per questo tipo di attività ed in effetti utilizzato solamente per calare gli impianti di ventilazione nel pozzo.

Si sarebbe trattato pertanto di fermo lavori imputabile alla concessionaria e non indennizzabile.

23. In data 20.7.2012 la D.L. ha redatto l'apposita relazione riguardante l'ultimazione delle strutture necessarie per l'apertura all'esercizio della tratta De Ferrari- Brignole

(Doc. 21) e in data 3.8.2012 è stato emesso il relativo certificato di collaudo statico (Doc. 22).

Precisa al riguardo il Comune che sono stati emessi una serie di certificati parziali di ultimazione lavori ai fini della messa in esercizio della tratta, di cui il primo in data 11.07.2012 e gli altri a seguire (24.07.2012, 31.07.2012, 13.09.2012, 26.11.2012, 18.12.2012). A tali certificati sono seguiti i verbali di constatazione degli adempimenti prescritti nei certificati stessi; il collaudo statico citato al punto è del 28.07.2012 e non del 3.8.2012.

La tratta - secondo il Comune - presentava le condizioni per avviare le procedure di messa in servizio con la competente Commissione di Agibilità già in data 31.07.2012, in occasione del terzo certificato di ultimazione parziale dei lavori, così che la prima riunione di detta commissione si è potuta tenere il 3.8.2012.

I lavori della Commissione di Agibilità, anche in considerazione della complessità della messa in servizio, mantenendo l'adiacente tratta in esercizio, si sono protratti fino al 19.12.2012.

24. Con verbale del 20.12.2012 le opere eseguite sono quindi state consegnate (Doc. 23). Precisa il Comune che la tratta è stata presa in consegna dal Comune e da questo consegnata ad AMT con apposito verbale in data 20.12.2012, in anticipo rispetto al collaudo finale ai sensi dell'art. 230 DPR 207/10, e che la tratta è stata aperta al pubblico esercizio, dopo il dovuto periodo di pre-esercizio, in data 21.12.2012.

25. Secondo l'attore, per tutto l'anno 2013 l'Amministrazione ha omesso di chiedere la realizzazione degli interventi definitivi del Pozzo di Corvetto, con ciò determinando una ingiustificata situazione di stallo; solo con nota 164842 MC del 05.06.2014, a distanza di un anno e mezzo dalla consegna delle opere, l'Amministrazione ha chiesto alla Concessionaria di progettare e realizzare gli interventi definitivi del Pozzo Corvetto tali da garantirne la sistemazione definitiva nel tempo. I suddetti interventi sono stati progettati, approvati (17.06.2014), realizzati e conclusi in data 18.12.2014, consentendo finalmente l'emissione del SAL finale e la redazione del Conto Finale (Doc. 24). Secondo il Comune, alla data del 31/7/2012 restavano da realizzare: il completamento

di alcune lavorazioni marginali, concluse peraltro in tempo per l'apertura al pubblico esercizio, la sistemazione del Parco dell'Acquasola in quanto area logistica del cantiere dal 2005, la fornitura delle scorte e, in ultimo, i lavori, chiesti peraltro dalla Commissione di Agibilità, atti a garantire nel tempo gli interventi realizzati nel Pozzo Corvetto, originariamente pensata come opera provvisoria nella sua configurazione di 1° lotto, da completare poi nell'ambito del 2° lotto inerente la realizzazione della Stazione Corvetto.

Sempre a contestazione di questo punto 25, il Comune sottolinea come, sulla scorta delle preoccupazioni espresse dal Direttore Lavori con nota del novembre 2011, in data 17.12.2012 l'allora RUP ing. ~~Renzo Vaccaro~~ con nota n. 380481 chiedeva di progettare e periziare le sole opere di messa in sicurezza delle opere provvisorie di Pozzo Corvetto; richiesta sollecitata in data 28.5.2013 con nota n. 175601 dal nuovo RUP ing. ~~Franco Monzibello~~ anche a fronte di una relazione del 22.5.2013 dello stesso progettista della Concessionaria, studio Rocksoil.

Con nota 7C3/VAR/041/14 del 14.4.2014 la Concessionaria trasmetteva, in merito, relazione tecnica descrittiva, relazione di calcolo e piano di manutenzione; il RUP con nota n. 140434 del 13.05.2014 chiedeva parere alla Direzione Lavori sugli interventi proposti, manifestando altresì la necessità di avere una valutazione economica.

Il Direttore dei lavori con nota 05-822-A187 del 26.5.2014 riteneva esaustiva la soluzione proposta dal progettista rimarcando alla Concessionaria la necessità di avere la stima degli interventi; il preventivo delle opere da eseguirsi è stato trasmesso dalla Concessionaria solamente in data 17.06.2014 tramite mail del Sig. Alessandro Crucitta e l'approvazione del Comune è avvenuta prontamente il giorno dopo con la nota n. 180529. Non risponderebbe quindi al vero che la data del 5.6.2014 (nota n. 164842) corrisponda alla prima richiesta di progettazione delle opere da parte dell'Alta Sorveglianza, trattandosi invece di un ulteriore richiamo della stessa in ragione del mancato adempimento della Concessionaria alle precedenti note pur in presenza di situazioni che richiedevano la massima solerzia.

I lavori nel Pozzo Corvetto sono stati ultimati in data 18.12.2014.

Il progetto della sistemazione superficiale del parco dell'Acquasola, oggetto di revisioni da parte della Concessionaria è stato definito in data 15.11.2013 e i relativi lavori si sono conclusi in data 4/12/2014 "in ombra" ai lavori all'interno di pozzo Corvetto.

26. Come evidenziato dalla parte attrice, la DL in data 30.4.2015 ha emesso la relazione sul conto finale (Doc. 25 attrice) e in data 21.9.2015 ha emesso la relazione sul cantiere di Piazza Verdi, che ha modificato la relazione sul conto finale in data 04.11.2015 (Doc. 26 attrice). Nelle suddette relazioni la DL:

- in merito all'andamento dei lavori ha confermato che i rinvenimenti archeologici della stazione Brignole e l'evento alluvionale del 04.11.2011 hanno *"condizionato i tempi di realizzazione dell'opera"* (cfr. pag. 7 Doc. 25);

- in merito alle penali (cfr. pag.11 Doc. 25) ha precisato che *"la tematica delle penali è strettamente connessa con quella di un equo termine per l'ultimazione dei lavori (termine aggiornato e più volte proposto dalla Concessionaria ma mai accettato) e con la trattazione delle riserve. Sul tema la DL dichiara che si esprimerà in sede di relazione riservata, anticipando in questa sede che non ritiene ricorrano gli estremi per l'applicazione di penali"*;

- in relazione alle detrazioni (cfr. pag. 15 Doc. 25) ha proposto per l'impermeabilizzazione difettosa, la detrazione di € 321.975,00+iva a titolo di extra oneri manutentivi precisando che *"nell'ultimo sopralluogo del 15.04.2015 la Commissione di Collaudo ha evidenziato, a parere della DL, che il fenomeno è sotto controllo e non presenta evoluzione peggiorativa progressiva"*. Ha altresì precisato che *"la detrazione proposta corrisponde al 25% circa dell'importo corrisposto per l'esecuzione dell'impermeabilizzazione in tali tratte (...) e che non ritiene applicabile una detrazione pari agli oneri manutentivi sommati ad una decurtazione del corrispettivo, in quanto o si ristora il danno (corrispondendo gli extra oneri manutentivi) o si penalizza il valore dell'opera; la somma dei due importi penalizzerebbe due volte indebitamente la stessa fattispecie"*.

Sul punto precisa il Comune che effettivamente, in data 13.05.2015, con protocollo in arrivo della Direzione Mobilità n. 160784 del 19/05/2015 la Direzione Lavori ha trasmesso il Conto Finale dei lavori accompagnato dalla "Relazione del Direttore dei

Lavori sul Conto Finale”. Tuttavia, trattandosi di una concessione, la Direzione Lavori opererebbe nella sfera della concessionaria e non del concedente, venendo nominata e pagata dalla concessionaria medesima. Il Comune non avrebbe – quindi – convenuto sulla modifica dei tempi contrattuali di fine lavori (31.12.2011) nei termini proposti dalla Concessionaria, giustificando solo parzialmente lo slittamento della tempistica di esecuzione in relazione agli eventi imprevisi verificatisi in corso d’opera e rideterminando la data di ultimazione lavori nel 15.04.2012.

Tale termine finale veniva dall’Ente giustificato come segue:

- ulteriori tre mesi (31.3.2012) rispetto al termine contrattuale del 31.12.2011 in quanto l’evento archeologico non avrebbe dato luogo ad una sospensione lavori bensì ha costituito di fatto un’interferenza;
- ulteriori 15 gg di differimento del termine di ultimazione lavori in quanto l’evento alluvionale del 4.11.2011 avrebbe comportato di fatto un palese fermo dei lavori.

Il nuovo RUP, subentrato in data 31 dicembre 2012, riconosceva ulteriori 12 gg per l’evento alluvionale esclusivamente per la situazione di piazza Raggi e via Canevari risultati impraticabili se non da mezzi di pulizia e soccorso, e 30 gg per le interferenze, dovute alla presenza di sottoservizi con la realizzazione del cunicolo di collegamento tra Palazzo Albini e il pozzo Acquasola, rideterminando ulteriormente la data di ultimazione lavori nel 27.05.2012. Dal Conto Finale dei Lavori, sottoscritto con riserva da Ansaldo, risultava -pertanto, secondo il Comune - la seguente situazione a consuntivo:

- importo complessivo lavori eseguiti (comprensivo dell’importo di € 680.181,17 oltre IVA trattenuto su ciascun SAL a garanzia degli adempimenti per obblighi sociali pari allo 0,5%): € 136.710.168,85 (netto IVA 10%);
- importo Revisione Prezzi sui lavori complessiva: € 23.097.124,88 (netto IVA 10%);
- importo già corrisposto per lavori: € 135.356.053,19 (netto IVA 10%);
- importo già corrisposto per Revisione Prezzi: € 23.081.344,58 (netto IVA 10%);
- importo detrazione per infiltrazioni di acqua di falda nella galleria di linea concentrate nella tratta di linea compresa tra stazione Corvetto e stazione Brignole: €

321.975,00 (netto IVA 10%); corrispondente a circa il 25% dell'importo corrisposto per la realizzazione della impermeabilizzazione nella tratta interessata dal fenomeno;

- importo detrazione per qualità di finitura dell'acciaio inox utilizzato per i corrimani e parapetti di stazione Brignole: € 20.300,00 (netto IVA 10%), quantificando un importo a credito della Concessionaria di € 1.027.620,96 (netto IVA 10%).

Le detrazioni sarebbero state applicate dalla Direzione Lavori in ragione degli evidenti segni di ossidazione dell'acciaio impiegato per le finiture di stazione Brignole e delle infiltrazioni di acqua di falda nella galleria di linea nella tratta da Corvetto a Brignole, manifestatesi successivamente alla realizzazione delle strutture, nonostante il sistema di impermeabilizzazione progettato e riconosciuto economicamente come un sistema full-round (totale).

27. In data 06.10.2015 è stato emesso il Certificato del Collaudo Tecnico Amministrativo della Tratta De Ferrari-Brignole (Doc. 27); la Commissione di Collaudo – secondo ANSALDO – non avrebbe tenuto in alcun conto le considerazioni svolte dalla DL, raddoppiando invece inespugnabilmente la detrazione; in particolare, la Commissione, preso atto delle richieste di detrazione effettuate dalla DL in sede di Conto finale, ha ritenuto *“opportuno implementare detta detrazione per carenza di impermeabilizzazione della galleria stimando una ulteriore trattenuta nella misura del 30% del costo di realizzazione di detta lavorazione, pari a € 357.600,00 per deprezzamento dell'opera per cui, la detrazione totale sarà di € 679.575,00 oltre iva”*. La Commissione ha ritenuto altresì *“opportuno che si attivino interventi per la risoluzione del fenomeno delle infiltrazioni mantenendo la fidejussione residua pari ad € 3.206.824,65 per almeno altri 10 anni a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e comunque fino all'eventuale eliminazione del difetto costruttivo”* e ha confermato *“la detrazione di € 20.300,00 per la carente qualità dell'acciaio inox dei corrimani di stazione Brignole”*; la Concessionaria ha sottoscritto il Verbale di Collaudo con Riserva, non essendo l'implementazione richiesta prevista nel contratto in essere. Sul punto evidenza e precisa il Comune che la Commissione di Collaudo ha trasmesso in data 6/10/2015 al Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico del Comune, con protocollo in arrivo della Direzione Mobilità n. 317498 in data 12.10.2015, Certificato di Collaudo in

corso d'opera del primo lotto della tratta De Ferrari-Brignole. La stessa Commissione ha ritenuto l'opera collaudabile, nonostante il vizio di cui al punto precedente, in ragione di quanto affermato dal Direttore Lavori *"il fenomeno ... non presenta evoluzione peggiorativa progressiva"* durante la visita del 14.04.2015 e alla successiva visita finale del 09/09/2015. La Commissione di Collaudo ha ritenuto di dover implementare la detrazione per un totale di € 679.575,00 (oltre IVA) confermando altresì la detrazione di € 20.300,00 per la carente qualità dell'acciaio inox dei corrimani e parapetti di stazione Brignole e ha certificato il credito della Concessionaria in € 670.020,96 (oltre I.V.A. 10%). Ancora, evidenzia il Comune che il RUP ha ritenuto il deprezzamento del 30% coerente con quanto già disposto da una diversa Commissione di Collaudo in tratte precedenti e, in particolare, per le infiltrazioni della stazione Principe, fattispecie per la quale sono state applicate trattenute dal 30% al 90%. Inoltre, in ordine al fenomeno delle infiltrazioni in galleria, la Commissione di Collaudo, ritenendo opportuna l'attivazione di interventi per la risoluzione delle problematiche, ha richiesto di non svincolare per almeno 10 anni, e comunque fino all'eventuale eliminazione del difetto costruttivo, la fideiussione a garanzia della buona esecuzione (Polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice ATRADIUS CREDIT INSURANCE n. DE 0502444 repertorio n.611070072 in data 6.7.2005 per l'importo residuo di € 3.206.824.65). Evidenzia ancora il Comune che, pur esistendo la possibilità tecnica di eliminare tale fenomeno, la Concessionaria non ha presentato alcuna proposta.

Come sottolinea ancora la convenuta, il RUP inoltre, nella relazione finale sulle riserve, ha motivato le trattenute applicate e il mancato svincolo della polizza fideiussoria come segue: *"Tra le conseguenze del difetto di posa dell'impermeabilizzazione della galleria, a progetto prevista full-round, non è riportata e quindi neanche quantificata, la mancata possibilità di ispezione e di manutenzione delle canalizzazioni di captazione di "fase I", così come già segnalato con nota del RUP n. 138846 del 4.05.2015 (All. 11 e 14).*

La richiesta della D.L. alla Concessionaria, in sede di Commissione di Collaudo del 02.04.2014, di rendere possibile la manutenzione dell'intero sistema di canalizzazione delle acque di infiltrazione, ad oggi, non è stata soddisfatta se non in maniera parziale,

eseguendo quattro carotaggi con funzione di ispezione della sola canalina centrale, risultando di fatto insufficienti per mantenere l'intera tratta di captazione funzionante.

La portata d'acqua delle canalizzazioni non più ispezionabili, misurata in contraddittorio con la Concessionaria e la D.L., risulta mediamente di circa 44 mc/giorno pari a circa il 60% di tutta la portata delle infiltrazioni ad oggi canalizzate all'interno del pozzo di piazza Brignole, che dalle ultime rilevazioni eseguite (nov.2014) è di circa 73,00/mc/giorno (All. 12); misurazioni che dal documento della Concessionaria MG5 7FS 20571/00 a firma dell'ing. Cambiaso risultavano anche di 3,88 mc/h (pari a 93,12 mc/giorno).

Anche il sistema di captazione ispezionabile di "fase 2", per la tipologia delle acque di infiltrazione, risulta ostruito al limite, ma mentre quest'ultimo con gli interventi proposti e stimati dalla D.L. non costituisce "problema", il sistema di captazione di "fase 1" non assolvendo più alla sua funzione, non solo riverserebbe nel sottobanchina una enorme quantità d'acqua rovinando il Promatec (materiale specifico con funzione di antincendio) ma tale acqua finirebbe anche sulla soletta di regolamento, di fatto rendendo inutile la totalità del sistema di captazione di prima fase ad oggi adottato."

Ad oggi, anche per questo aspetto, la Concessionaria non avrebbe presentato alcuna proposta risolutiva.

A seguito dell'indicazione nel Certificato di Collaudo sulla necessità di sottoporre a monitoraggio alcune delle lesioni sviluppatasi nelle gallerie di linea, ritenute più rappresentative, con particolare riferimento alla lesione in corrispondenza del picchetto d'armamento binario pari n.1272., la Direzione Lavori, con nota n. 05-822-A223 del 4.11.2015 comunicava il posizionamento di 2 fessurimetri in corrispondenza del picchetto sopracitato. Evidenzia il Comune che quindi i fessurimetri risultano in loco e rendono possibile la verifica dello stato delle fessurazioni.

28. In data 10.11.2015 la Commissione di Collaudo ha emesso un ulteriore Addendum al certificato di Collaudo del 12.10.2015 (Doc. 28) nel quale la Commissione ha preso atto delle Riserve iscritte dalla Concessionaria al Certificato di Collaudo del 12.10.2015 in ordine alla "indisponibilità per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle aree a verde di Piazza Verdi, (...) e vista la nota del DL, conviene con le detrazioni proposte da

quest'ultimo" di € 55.911,00 oltre iva" ; la Concessionaria ha sottoscritto quindi anche l'Addendum al certificato di Collaudo con Riserva.

Aggiunge il Comune che nel Certificato di Collaudo si dava altresì mandato alla Direzione Lavori di certificare, prima dell'approvazione del medesimo da parte del Comune, l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino delle aree a verde di P.zza Verdi, utilizzate quali aree logistiche dalla Concessionaria e da ripristinare a carico della stessa, e la verifica dello stato dei gradini delle scale di stazione Brignole. La Commissione di Collaudo ha convenuto con la nuova detrazione proposta dal Direttore dei Lavori con nota n. 05-822-A224 del 4.11.2015 per € 55.911,00 netto IVA in ragione del documento progettuale Ansaldo n. MG5 7FC 10583 del 21.06.2006, in quanto la Concessionaria non si sarebbe resa disponibile all'esecuzione dei lavori di ripristino delle aree a verde di p.zza Verdi, come confermato dalla medesima con la sottoscrizione sul predetto certificato di collaudo.

29. In data 01.03.2016 il RUP con nota prot.n.pg/2016/71903 ha comunicato alla Commissione di Collaudo, alla DL e alla Concessionaria che, in ordine ai lavori della Tratta (sistemazione bastetti dei gradini della stazione Brignole e fessurazioni alla SSE), riteneva indispensabile un supplemento di valutazione da parte del D.L. e della Commissione di Collaudo (Doc. 29), evidenziando come *"dal momento che l'art.16 del disciplinare prevede che il provvedimento di approvazione del Certificato di Collaudo finale avvenga entro i quattro mesi successivi dalla data di emissione del certificato di Collaudo Finale, vale a dire entro il 10.03.2016, per i gravi fatti riscontrati, riteneva necessario sospendere i termini di approvazione del Certificato di Collaudo"*. Invero - secondo l'attrice- la stessa DL aveva pochi giorni prima riconosciuto che le problematiche riscontrate fossero assolutamente gestibili nell'ambito della normale manutenzione *"a collaudo"* (v. mail del 23.02.2016, Doc. 30); in data 28.04.2016 la Concessionaria ha riscontrato tale comunicazione contestando il fondamento di tale affermazione (Doc. 31). Il Comune in merito precisa che, a seguito della citata comunicazione del RUP, nel corso dell'ulteriore sopralluogo del 5.04.2016, la Commissione di Collaudo chiedeva al Concessionario di intervenire immediatamente e senza alcun indugio per rimuovere tutti i bastetti instabili e riposizionarli adeguatamente; la medesima, con nota del 6.4.2016, formalizzava l'invito al

Concessionario, tramite la Direzione Lavori, ad adempiere con la massima sollecitudine, dandone comunicazione al RUP e alla Commissione.

La Direzione Lavori, dopo avere svolto un ulteriore e puntuale esame del fenomeno in data 11.4.2016 che ha portato a redigere un rilievo di dettaglio scala per scala, ha definito le modalità di intervento per la risoluzione del problema esposte con successiva nota 05-822-A227 del 15.4.2016, e, in data 15.09.2016, la Stessa ha constatato ultimato l'intervento richiesto, in conformità alle direttive espresse, considerandolo eseguito a regola d'arte così come da nota 05-822-A230 del 29.09.2016; intervento di cui la Commissione di Collaudo ha preso atto con nota del 5.10.2016.

30. In data 05.10.2016 il Presidente della Commissione di Collaudo, sulla base della nota n. 05-822-A230 del 29.09.2016 con la quale il DL aveva dichiarato che l'accertamento degli interventi sui gradini di stazione Brignole avevano dato esito positivo, ha preso atto *“dell'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei gradini delle scale della stazione Brignole”*, confermando così – secondo l'attrice- *“quanto certificato con il proprio atto di Collaudo del 12.10.2015”* (Doc. 32); Il Comune precisa che, ad oggi, il fenomeno del distacco permane è oggetto di monitoraggio e ripristino dalla società AMT, la quale ha in gestione l'impianto, con eventuale possibile richiesta al Comune di Genova di oneri a compenso.

Evidenzia ancora il Comune che la ricostruzione dei fatti della Concessionaria di cui ai punti sopra esaminati e, in particolare, di cui ai punti 29 e 30 appare diretta a configurare un ritardo /inerzia del Concedente nella redazione degli atti di approvazione del collaudo, ritardo / inerzia invero del tutto inesistenti e contestati, conseguendo gli slittamenti a condotte attive od omissive della concessionaria e, nei casi dei punti 29 e 30, a lavorazioni non eseguite a regola d'arte, di significativa rilevanza.

31. Con D.D. n. 2016-125.4.0.-15, datata 21.11.2016 e resa esecutiva il 12.01.2017, (Doc. 33) il RUP ha determinato di:

- approvare il Certificato di Collaudo del 12.10.2015 e relativo Addendum;
- rinviare a successivo provvedimento la definizione delle Riserve per l'importo complessivo di € 34.873.743,46;
- dare atto che la Riserva n.22 *“Ritardo dei pagamenti”*, relativa alla richiesta di

interessi di legge per ritardato pagamento dei SAL per € 189.591,94 non costituisce vera e propria riserva ma *“somma da corrispondere in applicazione di criteri di legge”*, precisando che *“gli interessi sono ricalcolati dalla Civica Ragioneria ed ammontano ad € 21.467,60 come da documentazione agli atti”*;

- indicare 64 giorni di ritardo (tenuto conto che i lavori sono stati ultimati in data 31.07.2012 e che il termine di esecuzione dei lavori era stato stabilito al 31.03.2012 e successivamente differito, con determinazione unilaterale del RUP, prima al 15.04.2012 e poi a tutto il 27.05.2012) e quantificare conseguentemente una penale di € 224.192,61, la quale è stata irritualmente trattenuta in attesa della definizione delle Riserve;

- mantenere attiva e conservare per almeno 10 anni e comunque fino alla eventuale eliminazione del difetto costruttivo (causa delle infiltrazioni in galleria), in assoluta difformità dalle previsioni normative e contrattuali, la polizza fideiussoria emessa dalla Compagnia Assicuratrice ATRADIUS CREDIT INSURACE n. DE 0502444 repertorio n. 611070072 in data 06.07.2005 per l'importo residuo di € 3.206.824,65, non autorizzandone pertanto lo svincolo.

Il Comune precisa che nel provvedimento di approvazione di collaudo, trattandosi di aspetto in contestazione, la penale è stata, come da prassi, cautelativamente trattenuta e successivamente confermata con il provvedimento dirigenziale di definizione unilaterale delle riserve. Il RUP, con l'approvazione del certificato di collaudo, avrebbe preso atto e confermato le valutazioni della Commissione di Collaudo in ordine al mantenimento della fideiussione per almeno dieci anni e comunque sino all'eventuale eliminazione del difetto costruttivo per le motivazioni già espresse riferite al punto 27.

32. La Concessionaria con nota del 03.02.2017 (Doc. 34) ha:

- confermato tutte le riserve iscritte e sollecitato il RUP a prendere posizione su tutte le Riserve iscritte;

- osservato come il RUP nella definizione della data di ultimazione dei lavori non avesse tenuto conto di una serie di sospensioni, ritardi e interferenze oltre al mancato rispetto di una serie di impegni da parte della Concedente che avrebbero dovuto modificare la data di ultimazione dei lavori;

- ribadito la propria richiesta di riconoscimento di tutti gli interessi per ritardato pagamento, in quanto questi riguardavano ritardi dei pagamenti della quota di

contributo comunale;

- confermato quanto esposto nella Riserva 38 in merito all'incremento della detrazione per l'asserita carente funzionalità dell'impermeabilizzazione della Galleria, in riferimento sia all'illegittimità della trattenuta, sia all'illegittimo diniego allo svincolo della fideiussione, dal momento che ciò avrebbe determinato una duplicazione della garanzia dell'Amministrazione.

Le contestazioni ed i rilievi mosse dalla Concessionaria ai provvedimenti del RUP di approvazione del collaudo e di definizione in via amministrativa sulle riserve sono integralmente contestate dal Comune concedente.

33. Con D.D. n. 2017-125.4.0.-2 datata 15.06.2017 (Doc. 35) e resa esecutiva il 21.06.2017, il RUP in merito alla definizione amministrativa delle riserve determinato di:

- accogliere parzialmente la riserva n. 25 "Revisione prezzi" per un importo di € 27.702,13;

- accogliere parzialmente la riserva n. 36 "Interventi di de-ostruzione linee di scarico acque nel camerone 1" per un importo di € 10.927,34;

- respingere le riserve n. 18-20-25;

- confermare l'applicazione definitiva della penale per ritardata esecuzione dei lavori pari a € 224.192,61;

- mantenere attiva la fideiussione decennale n. 65363 del 29.7.2005 per un importo residuo di € 3.206.824,65.

Il contenuto di tale D.D. veniva contestato dalla concessionaria con nota del 28.07.2017 la quale ha ribadito la debenza di tutte le riserve apposte e ribadite nel registro di contabilità (Doc. 36).

.....

LE RISERVE AZIONATE

In conseguenza di questi fatti, Ansaldo spa ha agito in giudizio al fine di accertare il credito di euro 33.862.761,63 nei confronti del Comune di Genova in ragione di una serie di riserve relative al contratto di concessione per la costruzione della metropolitana di Genova (iniziata nel 2005 e conclusa nel 2012).

Si tratterebbe di riserve successive all'accordo intervenuto in data 28.01.2010 tra le parti al fine di addivenire a una soluzione transattiva di varie controversie in essere, in relazione - tra l'altro - alle riserve iscritte nella contabilità fino al SAL 23. L'Accordo Quadro ha avuto ad oggetto la progettazione esecutiva e la costruzione del passante metropolitano della città di Genova per le tratte Rivarolo/principe e Principe/Brignole. In detta sede il Comune rinunciava alla propria domanda giudiziale (risarcimento dei danni esecuzione lavori tratta Grazie-Sarzano-De Ferrari) e Ansaldo a tutte le riserve iscritte nella contabilità fino al SAL 23.

Nello specifico, le riserve qui azionate sono successive, come risulta dalle iscrizioni riserve (doc. da 38 a 51 attrice) e sono le seguenti:

- euro 29.271.871,01 riserva n. 18 relativa all'anomalo andamento dei lavori per una serie di accadimenti (elencati nella nota n. 1 pag. 11 atto di citazione) per lo più relativi a ritrovamenti archeologici, ritardo pagamenti, alluvione 2011 interferenza lavori RFI , ritardo consegna locali, ridotto numero siti discarica, aventi inizio dal 2.4 2010 fino al 2012 che hanno causato l'impossibilità di Ansaldo a procedere ai lavori nei termini stabiliti (ridotta produttività) + euro 1.291.041,65 Riserve n. 1, sempre relativa ai costi sostenuti ai causa del ritardo del collaudo delle opere tecnologiche avvenuto nel periodo dal 1.2.2011 al 31.12.2012;

- euro 34.064,99 relativi alla riserva n. 20 per lavori del sito di Corvetto – Cunicoli trasversali per ventilazione e vie cavi, per i quali il mancato inserimento delle centine nei cunicoli, non risultando necessarie, non si configura come una variazione tra quanto progettualmente previsto e quanto effettivamente eseguito, non giustificando quindi l'immotivata detrazione dell'importo di euro 20.014,60 che, aggiornato come da contratto, risulta poi essere euro 30.362,58 oltre Revisione Prezzi per euro 3.702,41 per un totale di euro 34.064,99;

- euro 189.591,94 relativo riserva N. 22 avente ad oggetto il ritardo dei pagamenti di diversi SAL e CP sia di competenza del Comune che del Ministero coprenti gli anni dal 31.12.2010 al 02.10-2013;

- euro 325.067,44 relativo riserva N. 25 per mancata revisione prezzi: gli acconti per revisione prezzi e saldo revisionale devono essere corrisposti dalla concessionaria secondo l'art. 19 del disciplinare di concessione;

- euro 5.933,94 relativo alla riserva n. 26: con la formalizzazione della sesta variante è stato approvato il prezzo contrattuale per la realizzazione dei canali in zinco, in quanto è stato illegittimamente modificato in corso d'opera il prezzo pattuito per gli stessi nel contratto;

- euro 146.305,08 relativo alla riserva n. 28 per il mancato riconoscimento del sovrapprezzo dovuto al trasporto a spalla d'uomo di materiali necessari per il Pozzo Corvetto, come prescritti dalla commissione di Agibilità e Vigili del fuoco;

- euro 241.525,87 relativo alla riserva n. 34 per la definizione di nuovi prezzi (ossia prezzi resisi necessari per lavori non contrattualmente previsti) relativi alla esecuzione delle finiture della stazione Brignole, i quali sono stati unilateralmente e successivamente stabiliti dal Comune in spregio a quanto contabilizzato precedentemente (in data 30.4.2013) e a quanto previsto dall'art. 17 del Disciplinare di concessione, il quale prevede che i nuovi prezzi debbano essere discussi tra la concedente e la concessionaria e in quella sede formalmente definiti;

- euro 258.000,00 relativi alla riserva n. 35 in ragione dell'alluvione del 2011, non rientrando, i conseguenti danni, nell'ambito della propria sfera di rischio;

- euro 35.696,00 relativi alla riserva n. 36 per de-ostruzione linee di scarico acque nel Camerone 1;

- euro 305.016,99 relativi alla riserva n. 37 in ragione delle illegittime detrazioni effettuate al SAL 37 e SAL 43 essendo queste effettuate, a differenza di quanto previsto contrattualmente dalle parti, a lavori ormai ultimati, non permettendo più quindi di poter adottare gli strumenti necessari per le possibili problematiche riscontrate;

- euro 321.975,00, euro 357.600,00, euro 20.300,00 per illegittime detrazioni di cui alla riserva numero 38;

- euro 364.813,73 relativi alla riserva n. 39 per oneri ritardo collaudo essendo il termine — così come fissato dall'art. 16 del disciplinare di concessione allegato al contratto quadro — un anno dall'ultimazione dei lavori;

- euro 39.374,00 ed euro 16.537,00 per le illegittime detrazioni riserva n. 40;

- euro 224.192,61 per le penali illegittimamente quantificate e detratte.

LE DIFESE DEL COMUNE:

In merito a tali riserve, il Comune sostiene di non dover rispondere delle riserve

azionate dalla concessionaria, in quanto tutte relative a costi di cui avrebbe avuto l'onere di farsi carico la concessionaria stessa; infatti gli imprevisti e le onerosità sopravvenute, qualora non superino l'alea contrattuale, dovrebbero essere mantenuti a carico del concessionario, considerato anche il suo ruolo nella progettazione e nel coordinamento dei lavori (in relazione soprattutto a eventuali imprese subappaltanti), ruolo a cui corrisponde un corrispettivo aggiuntivo.

Preliminarmente, in comparsa, il Comune aveva sollevato altresì un'eccezione di decadenza di parte attrice dall'azione, ART. 33 DM 145/2000 per non avere ANSALDO azionato giudizialmente le proprie pretese entro 60 giorni dalla comunicazione (avvenuta il 29.6.2017) del provvedimento di reiezione in via amministrativa delle riserve medesime. Tale eccezione, già respinta nella provvisoria valutazione contenuta nell'ordinanza istruttoria del 29.3.2019 del precedente GI con articolata motivazione, è stata rinunciata espressamente dal Comune (p. 87) in sede di comparsa conclusionale.

Inoltre e sempre preliminarmente, la parte convenuta eccepiva:

a) che, ai sensi dell'art. 240-bis d.lgs. 163/2006, l'importo delle riserve non può superare la percentuale del 20% dell'importo contrattuale;

b) in ogni caso, secondo quanto stabilito dall'accordo quadro del 3.3.2010 (in particolare art. 10 punto 1), sono coperte dall'accordo transattivo non solo le pretese e le riserve avanzate fino al 3 marzo 2010, ma anche ogni eventuale *“diritto, riserva contestazione formulata dipendente da situazioni, circostanze e fatti ad oggi conosciuti incidenti sull'esecuzione dei lavori già oggetto di affidamento”*.

Alcune delle pretese azionate dall'attrice nel presente giudizio risulterebbero fondate su fatti e circostanze già note alle parti prima della stipula dell'accordo quadro e quindi coperti dall'effetto transattivo del medesimo: fra questi è ricompresa certamente la presenza di siti archeologici sul sedime di scavo di stazione Brignole, oggi invece oggetto di causa. Gli importi delle riserve citati sino al punto 15 dell'atto di citazione e precisamente € 27.129.172,68 oltre i.v.a. iscritte al 30° SAL per lavori a tutto il 31.10.2010 e riportate sino al 34° SAL (e non al 23° SAL come scritto al punto 17 dell'atto di citazione), sono stati oggetto di rinuncia da parte della Concessionaria in sede di accordo quadro.

Nel merito, l'Ente faceva propria la posizione del RUP in relazione alle riserve della concessionaria ed evidenziava che il rapporto tra le parti non è un contratto di appalto, ma una concessione di sola costruzione (comprensiva della progettazione) che comprende la progettazione, la programmazione dell'esecuzione dell'opera, nonché tutto quanto funzionale alla realizzazione dello scopo della concessione: rapporti con autorità pubbliche e con privati, acquisizione di aree, scelta delle imprese esecutrici dei lavori, direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della gestione dell'esecuzione dei lavori, attività al contrario spettanti all'Amministrazione committente in caso di appalto. Proprio per l'affidamento di tali ampie attività, che rappresentano una delega di funzioni pubbliche, è previsto il riconoscimento al Concessionario di una percentuale forfettaria aggiuntiva rispetto al valore dell'opera oggetto di affidamento a titolo di "oneri di concessione", nel caso di specie di entità rilevante, e cioè:

- 19,869% sui lavori a forfait;
- 10,99% sui lavori a misura;
- 9,123% sulle opere tecnologiche.

Le previsioni contrattuali (di cui si dirà infra) avrebbero previsto anche le conseguenze economiche tra le parti di ogni imprevisto, senza lasciare spazio a nuove pretese di Ansaldo. Inoltre, anche le riserve non fondate su "imprevisti" sarebbero infondate.

DECISIONE DEL COLLEGIO

IN VIA PRELIMINARE:

ECCEZIONE EX ART. 240 bis del DLvo 163/2006

Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione ex art. 240 bis del DLvo 163/2006. Il Comune ha eccepito che, secondo questa norma, l'importo delle riserve iscritte non può superare la percentuale del 20% dell'importo contrattuale.

Questa disposizione, diretta a formalizzare il principio del limite di spesa dell'Amministrazione, sarebbe altrimenti vanificato *“da pretese in corso d'opera, idonee a stravolgere l'impianto economico del contratto così come posto a base delle procedure ad evidenza pubblica e ancor prima programmato dalla Pubblica Amministrazione”*.

In particolare, evidenzia il Comune che il contratto (tratta De Ferrari Brignole) aveva un importo previsto a contratto di € 124.188.004,85 e un importo finale di € 150.417.813,05, IVA inclusa, oltre revisione prezzi per € 25.401.855,80. Le riserve qui sollevate, pari ad oltre 33 milioni di euro, sommate all'importo delle riserve già iscritte fino al SAL n. 23 (€ 24.319.040,94) oggetto di transazione nell'ambito dell'accordo quadro, superano ampiamente la percentuale del 20% dell'importo contrattuale.

Secondo Ansaldo, invece, L'art. 240-bis d.lgs. 163/2006, innanzitutto, non opererebbe *ratione temporis* rispetto alla fattispecie in esame per due distinte ragioni:

- in primo luogo, la disposizione è stata introdotta da d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 e, ai sensi dell'art. 4, c. 12, d.l. 70/2011, si applica *“ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”*.
- essa, inoltre, sarebbe stata abrogata, in quanto non riprodotta nel d.lgs. 50/2016 il quale, all'art. 205, c. 1, ha stabilito un limite (del 15%) per le sole riserve riconosciute mediante accordo bonario.

RITIENE QUESTO COLLEGIO, indipendentemente dalle questioni sollevate dalle parti sulla portata della norma, peraltro oggetto di autorevole intervento interpretativo della Corte Costituzionale nel giugno 2021, che l'eccezione non sia fondata. Non rileva l'abrogazione della norma, intervenuta nel 2016, in quanto espressamente il D.lvo 50/2016 limita la propria applicabilità (art. 216) alle procedure contrattuali svolte prima della propria entrata in vigore, ed è pacifico che l'affidamento dei lavori è avvenuto con le procedure ad evidenza pubblica che hanno portato alla stipulazione di vari atti, l'ultimo dei quali in data 31.1.2011.

È, tuttavia, fondata l'osservazione di HITACHI relativa alla inapplicabilità del limite del 20% delle riserve (iscrivibili o riconoscibili) introdotte dall'art. 240 bis. Si tratta di norma che, nella versione introdotta dall'art. 2 c. 1 lettera UU del DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n. 152 – applicabile *ratione temporis*- prevedeva soltanto che in giudizio l'appaltatore non potesse chiedere importi superiori alle riserve tempestivamente iscritte. Soltanto con il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, convertito con modifiche nella legge 12.7.2011, n. 106 disponeva (art 4, c. 2 lett. HH) la modifica dell'art. 240 bis nei seguenti termini:

hh) all'articolo 240-bis:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.";

Lo stesso art. 4, al comma 12 ne definiva gli aspetti intertemporali nei seguenti termini:

12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Conseguentemente, si tratta di disposizione che non è applicabile al caso di specie, nel quale tutte le procedure di affidamento erano già terminate a gennaio 2011, prima dell'entrata in vigore dell'art. 240 bis nella versione invocata dalla parte convenuta.

QUANTO ALLA ECCEZIONE DI TRANSAZIONE, ha evidenziato il Comune che l'art. 10 dell'accordo quadro del 28.1.2010 contiene la rinuncia della concessionaria *“a tutte le pretese e/o richieste di maggiori oneri dipendenti da situazioni, circostanze e fatti sino ad oggi conosciuti incidenti sull'esecuzione dei lavori”*.

In particolare, evidenziava il Comune:

“L'Accordo Quadro firmato dalle parti il 03/03/2010 avendo la Concessionaria iscritto riserve per un ammontare pari ad € 1.551.299,07 per la tratta Sarzano- De Ferrari , mentre per la tratta De Ferrari – Brignole aveva iscritto, al SAL 23°, riserve per un ammontare pari a € 25.042.212,41. Tra il Comune e Ansaldo era altresì pendente, dinanzi al Tribunale di Genova, una controversia che traeva origine da altra concessione affidata nel 1989 alla medesima concessionaria per la realizzazione del sottopasso veicolare Caricamento – Cavour, avendo il Comune promosso giudizio contro Ansaldo STS S.p.A. e contro alcune imprese esecutrici di lavori appaltati dalla concessionaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'inidoneità dell'opera e per fatti di ritenuta responsabilità dei convenuti”. In questo accordo le parti hanno sancito la composizione transattiva dei loro reciproci rapporti contenziosi nei termini e secondo le modalità nell'accordo descritte all'art. 10 *“contenzioso”*:

1) *rinuncia da parte della Concessionaria a tutte le pretese e/o richieste di maggiori oneri derivanti dall'esecuzione della tratta Grazie – Sarzano –De Ferrari nonché della tratta De Ferrari – Brignole fino al 23° SAL e comunque ad ogni doglianza “in qualsiasi forma formulata e/o formulanda, dipendenti da situazioni, circostanze e fatti ad oggi conosciuti incidenti sull'esecuzione dei lavori già oggetto di affidamento”*;

2) *rinuncia da parte della Concessionaria ad ogni pretesa a titolo di interessi sulla revisione prezzi con impegno del Concedente a corrispondere quanto ancora dovuto a titolo di revisione prezzi entro 6 mesi dall'atto*;

3) *rinuncia da parte del Concedente alle pretese a titolo di danno in relazione alla realizzazione del sottovia di Caricamento e rinuncia alle domande a tale titolo azionate dinanzi al Tribunale*

di Genova, con abbandono del giudizio a spese compensate e ripartizione in misura paritaria delle spese di C.T.U.”

Come già riconosciuto dal G.I. con ordinanza 28.3.2019, in realtà la transazione portata dall'accordo quadro del 3.3.2010 (art. 10, punto 1) recita : *“la concessionaria rinuncia a tutte le pretese e/o richieste di maggiori oneri derivanti dall'esecuzione della tratta Grazie – Sarzano – De Ferrari e della tratta De Ferrari – Brignole sino al S.A.L. 23, avanzate mediante iscrizione di riserve nei registri della contabilità, ovvero mediante semplice lettera, nonché di ogni eventuale diritto, riserva, contestazione, o pretesa in qualsiasi forma formulata e/o formulanda dipendenti da situazioni, circostanze e fatti ad oggi conosciuti incidenti sull'esecuzione dei lavori già oggetto di affidamento”*.

L'accordo è, quindi, esplicito nel circostanziale il limite oggettivo della rinuncia ai fatti costitutivi di pretese/riserve verificatisi sino al 28.1.2010 e sino al S.A.L. 23, essendo ogni altra interpretazione in contrasto con i canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 ss. cc.

Nel quesito posto ai CTU si è chiesto se i diversi fatti sottostanti le riserve fossero già conosciuti o conoscibili alla data della transazione. Per nessuno dei fatti i CTU hanno concluso nel senso della conoscenza alla data della transazione. Solo per i ritrovamenti archeologici hanno parlato di conoscibilità, ma è evidente dalla sua mera lettura che la transazione non si applichi ai fatti “conoscibili”, ma solo ai fatti “conosciuti” a quella data.

Come poi è emerso in sede di CTU, i ritrovamenti archeologici che sono oggetto delle riserve suddette sono avvenuti successivamente al 28 gennaio 2010 e al SAL 23. In particolare (v. pagine 14 e ss. della CTU), i ritrovamenti archeologici sono iniziati il 7 aprile 2010 quando, durante uno scavo nel cantiere della Stazione Brignole, è stata ritrovata una porzione di un muro antico. Ciò ha indotto la Soprintendenza a chiedere approfondimento (20 aprile 2010) e i lavori sono stati rallentanti anche perché, successivamente, nel mese di luglio, si sono verificati ulteriori ritrovamenti archeologici e ulteriori richieste della Soprintendenza. L'eventualità che potessero verificarsi, nell'esecuzione di lavori di scavo, ritrovamenti archeologici era ovviamente ben nota a

entrambe le Parti, tanto che essa è stata oggetto di specifiche previsioni nel disciplinare di concessione (v. artt. 4 e 20). Non si trattava però di quei ritrovamenti archeologici coperti dalla transazione, ma di altri successivi.

Conseguentemente non residua spazio di applicazione della transazione in questa causa.

Quanto al merito, il Collegio deve premettere che l'articolata ed approfondita consulenza tecnica svolta nel pieno contraddittorio anche tecnico delle parti ha consentito una ricostruzione di fondatezza soltanto parziale delle pretese di cui alle riserve in esame. Quanto alle prove orali richieste dal Comune e in controprova da HITACHI, questo Collegio condivide le valutazioni dei due magistrati che hanno ritenuto (dapprima con ordinanza del 19.11.2020 e poi con quella resa all'udienza 9.2.21) la causa matura per la decisione senza ammettere istruttoria orale: gli accertamenti resi in sede di consulenza sono completi e non residuano aspetti fattuali che sia necessario approfondire sotto il profilo istruttorio.

Occorre esaminare distintamente le singole riserve: per ciascuna di esse sarà riportato di seguito quanto evidenziato nella relazione dei CTU e le osservazioni ulteriori delle parti.

RISERVA N.18 e OT

§ Riserva n. 18: Nuove problematiche ostative il regolare andamento dei lavori e RISERVA n. O.T. n. 1 ad essa correlata

Il testo della riserva n. 18 , iscritta ed esplicita il 2012.2010 sul SAL 30 da Ansaldo e poi aggiornata nei SAL successivi sino all'importo definitivo del SAL 44 per l'importo di € 29.271.871,01 è il seguente:

"Premesso che:

- 1. in data 07.04.2010, durante lo scavo a quota 5,30, è stato rinvenuto nel cantiere Stazione Brignole una porzione di muro antico preesistente,*
- 2. per la messa in luce e il rilevamento del manufatto le attività standard di scavo sono state fortemente rallentate sino al 10.04.2010,*
- 3. il successivo 14.04.2010, nello stesso cantiere di scavo lato Palazzo Poste, è stato rinvenuto un secondo manufatto il cui rilevamento è perdurato per diversi giorni,*
- 4. in data 20.04.2010, a seguito di sopralluogo, la Soprintendenza ai Beni Archeologici ha richiesto uno scavo puntuale in adiacenza al secondo rinvenimento e l'esecuzione di carotaggi puntuali per*

la definizione degli strati archeologici per ulteriori approfondimenti di indagine;

5. a fronte di ciò per le soggezioni ed impedimenti di cui sopra, gravanti sulle attività di scavo e conseguentemente sulle operazioni successive si riscontra un sostanziale rallentamento operativo;

6. a influenzare negativamente l'andamento dei lavori della tratta De Ferrari/ Brignole hanno altresì contribuito e, in parte, tuttora contribuiscono: - il prolungamento delle operazioni di scavo dovuto, oltre che ai rilevamenti archeologici di cui sopra, alle ben note vicende della demolizione della pensilina del palazzo delle Poste e alla ritardata eliminazione della rampa interna della zona scavi che ha consentito l'esecuzione della bonifica di porzione di area RFI con relativa pista (lavorazioni aggiuntive non previste); - il mancato avvio dei lavori del terzo sottopasso in attesa della consegna delle aree di bonifica RFI di 2^a fase.

7. nuovi ritrovamenti archeologici presso la stazione Brignole, in corrispondenza della rampa di accesso alla galleria; circostanza, questa, a fronte della quale, in data 21.07.2010, la Cooperativa Archeologia ha sospeso temporaneamente le lavorazioni di sbancamento in detta zona ribadendo che, per l'area in questione, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria aveva impartito, con comunicazione prot. 2979/2010, una prescrizione di scavo archeologico (cfr. nota Asts/MG120101149 del 21luglio 2010).

8. solo il 1° dicembre u.s. sono state completate le attività archeologiche in corrispondenza della rampa della galleria di Brignole.

9. fino a tale data la scrivente non ha quindi potuto dare inizio a tutta una serie di lavorazioni indispensabili alla realizzazione della Stazione Brignole; in dettaglio: - completamento degli sbancamenti di stazione; lavorazione, questa, ricadente sul percorso critico e, quindi, propedeutica all'esecuzione delle restanti lavorazioni; - realizzazione della Stazione dal lato Ponente al filo 8 (sottopasso 2); - esecuzione della parte bassa della Sottostazione;

10. l'interferenza, riscontrata nel corso della visita di collaudo del 15 settembre u.s., tra i lavori per la costruzione della sottostazione della metropolitana e i lavori di consolidamento programmati da RFI in località Brignole per la realizzazione del nuovo Nodo Ferroviario, ha comportato, di fatto, la sospensione di detti lavori a far data dal 16 settembre u.s.

11. in data 30.09.2010 sono riprese le lavorazioni sospese in data 15.09.2010 a causa dell'interferenza citata con i lavori del nuovo nodo ferroviario.

12. nonostante la sospensione di tutte le attività ricadenti nelle aree influenzate dai rinvenimenti archeologici, il disagio, i modesti spazi disponibili, le interferenze con la pista di RFI e il blocco, di fatto, delle attività dal 16 al 30.09.10 (interferenze con nodo ferroviario), la scrivente ha comunque efficacemente avviato ogni attività, anche parte di esse, che è stata possibile avviare.

13. a condizionare ulteriormente la regolare resa della prestazione ha altresì contribuito la perdurante impossibilità, per la mancata approvazione del progetto presentato, di dare corso alle lavorazioni di tamponatura della facciata lato nord dell'ex Palazzo delle Poste a Brignole; attività, questa, che - come rilevato dalla scrivente nella propria prot. 7C3/Comune/241/CC/pm del 19.11.2010 - risulta particolarmente urgente sia in virtù delle lavorazioni da svolgere al contorno

sia in considerazione del fatto che per tutto l'inverno la facciata sarà soggetta agli agenti atmosferici (vento, pioggia, etc....).

14. a partire da settembre 2010, in ragione del ridottissimo numero di siti di discarica disponibili, si sono inevitabilmente verificati e continuano a verificarsi rallentamenti nei lavori di scavo, data la necessità di accumulare i materiali di risulta prodotti nelle già esigue aree di cantiere disponibili; tant'è che la scrivente Concessionaria, nel far presente la situazione al Comune di Genova con propria nota prot. 526 del 13 gennaio u.s., ha chiesto di poter conferire nuovamente i materiali di risulta presso la discarica di Scarpino.

15. con verbale del 25.01.2011 è finalmente intervenuta la consegna parziale di alcuni locali di Palazzo Albini e, più precisamente, di quelli ai. nn. 36, 38 e 40 di via SS. Giacomo e Filippo; risultano, tuttavia, ancora indisponibili quelli in uso alla Polizia Municipale (vigili ambiente e territorio);

16. con nota prot. 7C3/Comune/038/PC/pm del 21 febbraio u.s., la Concessionaria ha trasmesso al Comune di Genova il programma lavori a finire aggiornato in funzione dei condizionamenti dovuti ai rinvenimenti archeologici nel cantiere di stazione Brignole; secondo detto programma, che per la scrivente rappresenta parte integrante della 6^a variante, a tutto il 20.03.2011 avrebbe dovuto già essere realizzato il cunicolo di collegamento palazzo Albini - pozzo;

18. in ragione di ciò la scrivente, nel corso del sopralluogo condotto in data 22.02.2011 da un tecnico ENEL, ha sollecitato lo spostamento del contatore ancora presente in modo da poter eliminare i cavi attivi presenti nell'intercapedine;

19. è stata tuttavia resa edotta del fatto che detti cavi alimentavano anche alcuni negozi che affiancano Palazzo Albini e a fronte di ciò lo spostamento non sarebbe potuto avvenire prima di fine marzo 2011; il tutto in evidente contrasto con qualsivoglia prospettiva di accelerazione del succitato programma lavori a finire;

20. la scrivente ha quindi evidenziato come, a quella data, si registrasse già un ritardo di circa 2 mesi nell'esecuzione dei lavori di palazzo Albini, che rischiano di diventare un "percorso critico" per il completamento e la messa in funzionalità dell'intera tratta De Ferrari- Brignole;

21. non è stato possibile avviare tempestivamente le attività inerenti la realizzazione del tamponamento della facciata nord dell'ex palazzo delle Poste, nelle more dell'approvazione della 6^a variante;

22. la scrivente evidenzia che, a quella data, non aveva avuto ancora inizio il collegamento pozzo Corvetto—Palazzo Albini, previsto a partire dal 17.02.2011, per la perdurante presenza, nell'intercapedine, del cavo Enel che alimentava il palazzo, i negozi e le attività limitrofe, segnalato sin dal mese di gennaio 2011, allorché è intervenuta la consegna parziale dei locali di palazzo Albini; ha altresì rilevato la sospensione dei lavori per la realizzazione della tamponatura del Palazzo Poste a far data dal 18.04.2011 su disposizione del RUP;

23. con Email del 13.04.2011 la stessa, nel confermare il perdurante stato di sospensione dei lavori di tamponatura dell'ex palazzo delle Poste, ha chiesto una formale e precisa indicazione su come procedere in modo da poter programmare le proprie attività future;

24. successivamente la scrivente, nel rilevare la perdurante presenza del contatore Enel e di cavi sotto tensione nell'intercapedine di palazzo Albini nonostante l'aver diligentemente proceduto in tal senso con gli enti preposti, ha evidenziato la conseguente impossibilità di realizzare anche la prima fase della ristrutturazione progettata, vale a dire il collegamento pozzo — palazzo, e il ritardo di circa tre mesi scaturito da tale circostanza; ritardo che si sarebbe riflesso anche su altre attività, rendendo di fatto, come temuto, Palazzo Albini un percorso critico;

25. alla data odierna, pur a fronte di ripetuti solleciti, non si è ancora avuto alcun riscontro in accettazione del programma lavori di cui al punto 16, nonostante le inevitabili ripercussioni sulle tempistiche esecutive;

26. ulteriori rallentamenti sono altresì scaturiti dalla mancata approvazione di una serie di nuovi prezzi inerenti le finiture di Stazione Brignole e dalla conseguente impossibilità di avviare le stesse; il tutto nonostante i ripetuti solleciti in tal senso e nonostante la scrivente abbia espressamente evidenziato che la loro esecuzione richiedeva una particolare e attenta fasizzazione per evitare di eseguire le attività in ritardo rispetto alle tempistiche programmatiche o addirittura di non poterle più eseguire; solo a luglio 2013 il Comune ha finalmente approvato detti nuovi prezzi, per come da ultimo ridefiniti nel doc., n°05-822- A164 del 10.07.2013 dal Direttore dei Lavori, nuovi prezzi non condivisi dalla scrivente;

27. l'evento catastrofico del 4.11.2011 ha causato notevoli danni in cantiere, specie in corrispondenza dell'area della stazione di Brignole, e, più specificatamente, l'allagamento del cantinato della stazione, interamente sommerso, del piano di distribuzione e dei locali tecnici della Cabina di stazione, sommersi per circa 30 cm, e dell'area circostante il lato ingresso di stazione su via Canevari e piazza Raggi di circa 1,20 m (cfr. verbale visita Commissione di Collaudo dell'8.11.2011);

28. a fronte di ciò, la scrivente si è vista costretta a impegnare, per circa un mese, tutta la forza lavoro disponibile nelle operazioni di pulizia, sfangamento, ripristino degli ambienti allagati e recupero dei materiali compromessi in modo da contenere, per quanto possibile, i danni occorsi, inerenti per lo più gli impianti già realizzati, sia nei Locali Tecnici della Cabina di stazione (Apparati, Trafo, Quadro MT, Quadro BT, Gruppo Elettrogeno, Illuminazione, Telecomunicazioni, Condizionamento e Antincendio), sia quelli ubicati nella zona di stazione, relativi alle opere civili ed agli impianti di movimentazione passeggeri (ascensori e scale mobili);

29. ha quindi liberato progressivamente le aree di lavoro mano a mano che si sono rese di nuovo disponibili;

30. alla data odierna, in riferimento a tale circostanza, ancora non è stata formalizzata alcuna sospensione lavori;

31. ad aggravare ulteriormente la situazione descritta, già di per sé grave, ha da ultimo contribuito il fatto che, a seguito del ritrovamento delle parti superiori di presumibili cisterne interrato durante gli scavi per la realizzazione della nuova palazzina Q8 in piazza Brignole, con O.d.S. del 23.11.2011 è stata disposta la sospensione di tutti i lavori nella zona relativi direttamente o indirettamente, alle aree occupate da dette cisterne, ed in quelle limitrofe, nonché

di quelli impattati da tale interferenza; limitazione, questa, che ha inevitabilmente provocato e sta provocando ulteriori ritardi nell'esecuzione;

32. solo in data 31.01.2012 la scrivente ha finalmente ricevuto brevi manu la nota della Direzione lavori, contenente, tra le altre cose, l'esplicazione dell'N.P. DEF/BR-49 Tamponamento provvisorio facciata nord palazzo delle poste con pannelli tipo superwall ml.sp.40 mm verniciati ral 9006, da cui si evince che la Direzione Lavori ritiene congrua l'applicazione del valore desunto dalla voce 1 C.11.150.0020d del prezzario delle Opere Edili Milano del 2011 con l'aggiunta della sottostruttura di sostegno e i trasporti aggiuntivi da Piazza Verdi, area di preparazione e stoccaggio, a Piazza Raggi; tuttavia, nei nove mesi trascorsi da aprile 2011 alla data odierna in attesa della definizione di tale N.P., i lavori al contorno sono proseguiti e, allo stato, la zona di intervento, precedentemente libera da impedimenti, risulta notevolmente ridotta, tant'è che nella stessa entra solo il ponteggio precedentemente montato; circostanza, questa, che comporta inevitabilmente una maggiore onerosità della prestazione e l'incremento dei tempi esecutivi nonché, ovviamente, l'inadeguatezza del suddetto nuovo prezzo;

33. in varie occasioni la Concessionaria, nel ribadire lo stallo approvativo di numerosi NP inerenti le finiture di stazione Brignole, nonché la rilevanza economica delle lavorazioni già eseguite in pendenza di detta approvazione, ha comunque dato seguito alle residue lavorazioni;

34. in numerose occasioni e in aderenza a quanto prescritto dalla Commissione di Collaudo, nel proprio verbale della visita dell'8 Novembre 2011, la Concessionaria ha richiesto, anche alla luce dell'art. 6 della 6a variante sottoscritta, la revisione del cronoprogramma contrattuale coerentemente con la reale entità e durata delle problematiche insorte e la ridefinizione del termine di prevista ultimazione, essendo il programma del 15.02.2011 evidentemente e palesemente superato;

35. con ordine di servizio del 12.06.2012 è stata finalmente disposta la ripresa dei lavori in piazza Brignole, parzialmente sospesi a far data dal 23.11.2011 a seguito del ritrovamento di vecchi macchinari;

36. in riferimento al punto 33, al 30.04.2013 l'importo delle prestazioni provvisoriamente contabilizzate con applicazione dei nuovi prezzi, per come da ultimo ulteriormente modificati dal direttore dei lavori con Doc. n°05-822 A 164, ammonta a €94 637.097,36;

37. ad aggravare ulteriormente la situazione descritta, già di per sé grave, ha contribuito poi lo stato in cui versano i pagamenti, come più volte denunciato, ulteriormente aggravate dalle ben note difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari per la prosecuzione delle attività. Per quanto sopra evidenziato a far data dal 7.04.2010 non è stato possibile rendere la prestazione nel rispetto del programma originario nonchè, da ultimo, neppure del programma aggiornato trasmesso dalla scrivente al Comune il 21 febbraio 2011; più specificatamente:

1) nel periodo compreso tra il 7 aprile 2010 (1° rinvenimento archeologico) e il 20.04.2010 (sospensione di fatto dei lavori) a fronte di una produzione media giornaliera prevista contrattualmente per €/giorno 71.439,37, è stata possibile una produzione media giornaliera di €/g. 22.523,53, con una conseguente ridotta produttività del 68,47%;

2) nel periodo compreso tra il 21.04.2010 e il 21.05.2010 (ripresa di fatto attività) si è registrato un fermo sostanziale delle attività, con una conseguente ridotta produttività del 100%;

3) nel periodo compreso tra il 22.05.2010 e il 30.04.2013 (data di chiusura della sujestesa contabilità), a fronte di una produzione media giornaliera prevista contrattualmente per€/giorno 71.439,37, è stata possibile una produzione media giornaliera di €/g. 16.766,82, con una conseguente ridotta produttività del 76,53%. Per gli effetti, la scrivente Concessionaria esprime riserva avverso le cause illegittime e indica, anche al fine di rendere edotta la Committente dell'aggravio dei costi a cui essa stessa risulta soggetta:

A. gli oneri sostenuti nei 14 giorni di anomalo andamento lavori intercorsi dal 7.04.2010 al 20.04.2010, computati sul mancato prodotto, secondo i seguenti titoli ed importi:

Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda 117.692,95

Per improduttivo vincolo del personale fisso 57.398,98

Per improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi 41.589,81

Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere 10.429,58

Per improduttivo vincolo delle polizze 8.475,91

Mancato guadagno 78.461,96

Ritardata percezione dell'utile 51,79

Totale parziale € 314.100,98

B. gli oneri sostenuti nei 31 giorni di sostanziale fermo dei lavori intercorsi dal 21.04.2010 al 21.05.2010, secondo i seguenti titoli ed importi:

Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda 380.602,99

Per improduttivo vincolo del personale fisso 185.620,50

Per improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi 134.495,82.

Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere 33.727,83

Per improduttivo vincolo delle polizze 27.409,98

Mancato guadagno 253.735,33

Ritardata percezione dell'utile 373,34

Totale parziale € 1.015.965,79

C. gli oneri sostenuti nei 1075 giorni di anomalo andamento lavori intercorsi dal 22.05.2010 al 30.04.2013, computati sul mancato prodotto, secondo i seguenti titoli ed importi:

Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda 10.497.597,94

Per improduttivo vincolo del personale fisso 4.926.262,12

Per improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi 3.569.442,27

Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere 895.117,64

Per improduttivo vincolo delle polizze 727.444,98

Mancato guadagno 6.998.398,63

Ritardata percezione dell'utile 327 540,66

Totale parziale € 27.941.804,24

Complessivamente per la ridotta produttività del periodo la somma di € 29.271.871,01 della

quale, ritenuta la non ascrivibilità ad essa delle cause, domanda ristoro oltre a quant'altro potrà emergere per rincaro dei costi, oneri finanziari nonché rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate con decorrenza dalla data di insorgenza del danno e sino al soddisfo.

Il testo della riserva O.T. n. 1 , iscritta ed esplicita il 17.6.2011 sul SAL 33 per lavori a tutto il 30.4.2011 emesso il 6.6.11 per l'importo di € 407.611,53 e poi aggiornata nei SAL successivi sino all'importo definitivo del SAL 44 per l'importo di € 1.708.896,03 è il seguente:

RISERVA 1 O.T. Con riferimento alla succitata riserva n° 18 (Opere Civili) ed alle cause e circostanze in essa elencate, a far data dal 01.02.2011 non è stato possibile rendere la prestazione relativa ai montaggi di apparecchiature ed impianti, nel rispetto del programma originario, nonché, da ultimo del programma aggiornato trasmesso dalla Concessionaria; più specificatamente: per gli effetti, la scrivente Concessionaria esprime riserva avverso le cause illegittime e indica, anche al fine di rendere edotta la Committente dell'aggravio dei costi a cui essa stessa è risultata soggetta nel periodo compreso tra il 01.02.2011 e il 31.12.2012;

A. gli oneri sostenuti nei 365 giorni di anomalo andamento lavori dal 01.01.2011 al 31.12.2011, secondo i seguenti titoli ed importi:

Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda 93.349,56

Per improduttivo vincolo del personale fisso 168.595,54

Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere 3.598,85

Per improduttivo vincolo delle polizze 10.741,50

Per oneri connessi a ridotta efficienza degli ordini di fornitura e montaggio 479.429,60

Per oneri connessi a giacenze e custodia apparec. per mancato montaggio 93.240,00

Mancato guadagno 442.086,60

Totale parziale € 1.291.041,65

B. gli oneri sostenuti nei 303 giorni di anomalo andamento lavori dal 01.01.2012 al 31.10.2012, secondo i seguenti titoli ed importi:

Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda 21.422,45

Per improduttivo vincolo del personale fisso 38.690,38

Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere 825,89

Per improduttivo vincolo delle polizze 2.465,03

Per oneri connessi a ridotta efficienza degli ordini di fornitura e montaggio 39.932,58

Per oneri connessi a giacenze e custodia apparec. per mancato montaggio 50.680,00

Mancato guadagno 259.838,05

Totale parziale € 413.854,38

Complessivamente € 1.704.896,03 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate nonché la più ampia salvezza di successiva precisazione ed aggiornamento.

Si evidenzia, inoltre, come quale conseguenza della citata riserva n° 22, la Concessionaria sia da tempo impossibilitata ad operare secondo coerenti criteri di programmazione finanziaria

relativamente agli ordini di forniture ed agli appalti di montaggio degli impianti. “

- Queste riserve, quindi, attengono all'anomalo andamento dei lavori, verificatosi per:
- ritrovamenti archeologici nella Stazione Brignole, oltre che le vicende della pensilina del Palazzo delle Poste, che hanno ritardato le operazioni di scavo;
 - interferenze con i lavori di RFI aventi a oggetto il nuovo nodo ferroviario;
 - mancata approvazione del progetto relativo alle lavorazioni nell'ex Palazzo delle Poste della Stazione Brignole;
 - ridotto numero di siti disponibili per le attività di scarica;
 - ritardata consegna dei locali di Palazzo Albini e di quelli in uso alla Polizia Municipale;
 - ritardato spostamento dei cavi ENEL nell'intercapedine di Palazzo Albini;
 - mancata approvazione dei nuovi prezzi per le finiture della Stazione Brignole, con conseguente ritardata attivazione della realizzazione delle stesse;
 - alluvione del 4 novembre 2011, con allagamento del cantinato della stazione Brignole, del piano di distribuzione e dei locali tecnici della Cabina di stazione, nonché dell'area circostante l'ingresso della stazione;
 - ritrovamento delle parti superiori di presumibili cisterne interrate durante gli scavi per la realizzazione della nuova palazzina Q8;
 - ritardi nei pagamenti.

Secondo Ansaldo, tutti questi fatti, asseritamente estranei alla sua sfera di responsabilità, hanno – concorrendo tra loro – determinato un anomalo andamento della commessa rispetto al programma contrattuale originario (e a quello aggiornato trasmesso da Ansaldo al Comune il 21 febbraio 2011), con conseguente protrazione delle lavorazioni e incremento dei costi, che ANSALDO dettaglia così:

A) gli oneri sostenuti nei 14 giorni di anomalo andamento lavori intercorsi dal 7.04.2010 al 20.04.2010, computati sul mancato prodotto, secondo i seguenti titoli ed importi:

<i>Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda</i>	<i>117.692,95</i>
<i>Per improduttivo vincolo del personale fisso</i>	<i>57.398,98</i>

<i>Per improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi</i>	41.589,81
<i>Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere</i>	10.429,58
<i>Per improduttivo vincolo delle polizze</i>	8.475,91
<i>Mancato guadagno</i>	78.461,96
<i>Ritardata percezione dell'utile</i>	51,79
<i>Totale parziale</i>	314.100,98

B) gli oneri sostenuti nei 31 giorni di sostanziale fermo dei lavori intercorsi dal 21.04.2010 al 21.05.2010, secondo i seguenti titoli ed importi:

<i>Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda</i>	380.602,99
<i>Per improduttivo vincolo del personale fisso</i>	185.620,50
<i>Per improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi</i>	134.495,82
<i>Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere</i>	33.727,83
<i>Per improduttivo vincolo delle polizze</i>	27.409,98
<i>Mancato guadagno</i>	253.735,33
<i>Ritardata percezione dell'utile</i>	373,34
<i>Totale parziale</i>	1.015.965,79

C) gli oneri sostenuti nei 1075 giorni di anomalo andamento lavori intercorsi dal 22.05.2010 al 30.04.2013, computati sul mancato prodotto, secondo i seguenti titoli ed importi:

<i>Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda</i>	10.497.597,94
<i>Per improduttivo vincolo del personale fisso</i>	4.926.262,12
<i>Per improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi</i>	3.569.442,27
<i>Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere</i>	895.117,64
<i>Per improduttivo vincolo delle polizze</i>	727.444,98
<i>Mancato guadagno</i>	6.998.398,63
<i>Ritardata percezione dell'utile</i>	327.540,66

Totale parziale	27.941.804,24
------------------------	----------------------

Complessivamente, per la ridotta produttività del periodo, Ansaldo ha chiesto la somma di € **29.271.871,01** oltre accessori.

Il Comune, in primo luogo, ha riportato la posizione della Direzione dei lavori (pp. 34-42 comparsa di costituzione e risposta), nominata dalla stessa Concessionaria Ansaldo, che ha conclusivamente dedotto che gli eventi sottostanti alla riserva 18 e alla riserva OT non diano luogo ad alcuna compensazione per ridotta produttività conseguente ad anomalo andamento dei lavori. La commissione di collaudo ha concordato con l'analisi e la valutazione del direttore dei lavori; il RUP ha concordato con il direttore dei lavori per il rigetto della richiesta di compensazione economica, mentre ha argomentato in autonomia l'accoglimento parziale della richiesta di protrazione del termine contrattuale di 148 giorni in relazione agli eventi archeologici, palazzo Albini ed Alluvione.

Riguardo a queste due riserve è stato conferito ai CTU il seguente incarico:

“Dica il CTU, sulla base delle previsioni del disciplinare di concessione nonché dell’atto integrativo per la tratta Principe – Brignole, esaminata la documentazione in atti e, se del caso, accedendo – previo consenso di entrambe le parti – alla documentazione progettuale che potrà essere reperita presso le Parti e alla documentazione contabile delle richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti e del versamento delle somme presso la Direzione Ragioneria dell’Ente, esaminato l’accordo quadro 3.3.2010, esaminate le relazioni riservate di D.L., Collaudatori e RUP sulle riserve (docc. 58,59,60 in atti P.C. n.d.r.) in merito alla riserva 18 1) quali degli eventi indicati nella Riserva n. 18 erano conosciuti/conoscibili dal Concedente alla data del 3.3.2010, quali si siano verificati successivamente all’accordo quadro del 3.3.2010, 2) se gli eventi successivi di cui al punto 1 siano imputabili al Concedente, a forza maggiore ovvero a difetti, carenze o ritardi progettuali; 3) in caso di eventi imputabili al concedente o a forza maggiore, se i medesimi abbiano dato luogo a protrazione dei termini di esecuzione maggiore di quella già riconosciuta dal concedente, con conseguente incidenza sulla penale applicata dal Comune; determinando in ogni caso, così come richiesto da parte attrice: a) a quale protrazione dei termini di esecuzione avrebbe avuto diritto il concessionario in considerazione di ciascuno degli eventi indicati nella Riserva n. 18 e, complessivamente, per l’intero; b) se, in conseguenza delle protrazioni temporali a cui l’Ansaldo avrebbe avuto diritto, sia giustificata la penale per il ritardo

applicata dal Concedente; c) quanti e quali maggiori oneri, per la realizzazione delle opere civili e di quelle tecnologiche, abbia subito Ansaldo in relazione alle protrazioni dei termini di esecuzione quantificate in risposta al quesito n. 1) che si sono verificate a ragione di ciascuno degli eventi indicati nella Riserva n. 18 e, complessivamente, per tutti gli eventi ivi indicati (Riserva 18 e Riserva 1 O.O.T.T.)”.

Le conclusioni degli stessi CTU in merito a questa riserva sono state:

“la risposta al quesito: 1) quali degli eventi indicati nella Riserva n. 18 erano conosciuti/conoscibili dal Concedente alla data del 3.3.2010, quali si siano verificati successivamente all’accordo quadro del 3.3.2010, Dall’esame dei documenti in atti, visto il Disciplinare di Concessione (doc 10 P.A.), visto l’Accordo Quadro del 03/03/2010, vista la corrispondenza intercorsa tra le Parti, viste le relazioni riservate, risulta che gli eventi indicati nella riserva dal n. 1 a n. 37 si sono verificati dopo la data dell’Accordo Quadro del 03/03/2010. Gli eventi in questione possono essere raggruppati per capitoli: a) ritrovamenti archeologici b) mancata disponibilità di aree interessate dai lavori c) eventi alluvionali d) difficoltà a reperire discariche per i detriti e) situazioni contabili

a) Da un punto di vista statistico e probabilistico il ritrovamento di reperti archeologici poteva essere previsto, vista l’ubicazione dei lavori. In effetti nel Disciplinare di Concessione del 1988 (doc 4 P.A) il combinato disposto degli artt. 28, 20 e 4 ipotizza la possibilità di ritrovamenti archeologici e inserisce i relativi costi tra gli “oneri vari e complementari” prevedendo che i relativi costi sarebbero stati compensati a piè di lista. Era dunque prevedibile che sarebbero stati necessari alcuni lavori a causa dei ritrovamenti archeologici e il costo di tali lavori sarebbe stato compensato dal Concedente al Concessionario. Analogamente il maggior tempo occorrente per tali lavori sarebbe stato riconosciuto al Concessionario (art 28 del Disciplinare). Il Disciplinare di Concessione non fa riferimento a eventuali sospensioni dei lavori e al ristoro di mancati ammortamenti a seguito di sospensioni dei lavori. È utile inoltre annotare che il D.L., il RUP e la Commissione di Collaudo hanno riconosciuto al Concessionario un allungamento dei tempi contrattuali per questi fatti, come peraltro previsto dall’art. 28 del Disciplinare di Concessione. Anche i lavori conseguenti ai ritrovamenti archeologici sono stati pagati al Concessionario.

b) Dalla documentazione in atti risulta che si siano verificate interferenze tra l’area interessata dai lavori della Metropolitana e le aree interessate dai lavori di RFI, in prossimità del muraglione di via Montegrappa, come risulta dal Verbale della Commissione di Collaudo del 15/09/2010 (doc P.A. n. 14). Risultano inoltre le interferenze lamentate dalla Concessionaria relative allo

spostamento dei contatori Enel e dei sottoservizi di Palazzo Albini indicate nella Relazione del D.L. alla Commissione di Collaudo del 13/04/2011 dove lo stesso D.L. riferisce come tali spostamenti dipendano da soggetti terzi. Risulta inoltre la mancata consegna dei locali ex VV.UU.

c) L'evento alluvionale del 04/11/2011 fu di particolare violenza. Da un punto di vista statistico e probabilistico, gli avvenimenti alluvionali a Genova, nel periodo autunnale, sono altamente probabili e da numerosi decenni si ripetono con puntualità. Nella maggior parte degli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1945 l'Amministrazione Comunale fu colta di sorpresa, e così anche negli eventi del 2011 che provocarono diversi morti per i quali si sta concludendo in questi giorni l'iter processuale con la condanna degli Amministratori. Lo stesso Assessore alla Protezione Civile Scidone il giorno 3/11 comunicava che "stavano ragionando sulla chiusura delle scuole in zone di esondazione". Al sabato 4/11 le scuole non furono chiuse (e nemmeno fu sospesa la partita della domenica) e questa fu la maggiore causa delle morti. Anche in epoche successive, a lavori della Metropolitana terminati, in occasione di eventi alluvionali, la Stazione Brignole è stata allagata. Non riteniamo pertanto che la mancata conclusione della realizzazione del setto in c.a., indicato dal D.L., possa essere considerata la causa principale degli allagamenti. È utile inoltre annotare che il D.L., il RUP e la Commissione di Collaudo hanno riconosciuto al Concessionario un allungamento dei tempi contrattuali per questi fatti, sebbene in misura diversa. La Concessionaria ha ricevuto dalla sua Assicurazione un indennizzo per i danni materiali conseguenti all'alluvione del Concessionario, di cui si tratterà nella ris. n. 35. Nella sua relazione riservata, nella trattazione della ris. n. 35, il D.L. attribuisce gli eventi alluvionali a causa di forza maggiore (doc 58 P.C.).

d) Qualunque progetto di infrastruttura comporta la necessità di prevedere e progettare il conferimento dei materiali di risulta individuando con precisione i siti di scarica anche al fine di predisporre i prezzi che saranno inseriti nell'offerta e nei costi. L'Appaltatore, in generale, e in questo caso il Concessionario, non potevano esimersi da tali valutazioni progettuali ed economiche per un corretto conteggio dei costi.

e) Le situazioni contabili, gli eventuali contenziosi sui prezzi, non possono autorizzare l'Appaltatore, in generale, a sottrarsi dall'esecuzione dei lavori ordinati dal Committente. A maggior ragione in questo caso, dove il Concessionario veniva compensato sostanzialmente a piè di lista. Se mai l'Appaltatore potrà iscrivere riserva nel caso in cui i nuovi prezzi non siano di sua soddisfazione. 2) se gli eventi successivi di cui al punto 1 siano imputabili al Concedente, a forza maggiore ovvero a difetti, carenze o ritardi progettuali;

Per quanto scritto al punto 1) riteniamo che: a) e c) i ritrovamenti archeologici e gli eventi alluvionali siano imputabili a forza maggiore; b) la mancata disponibilità delle aree sia responsabilità del Concedente che avrebbe dovuto liberare tali aree da terzi; d) il reperimento delle discariche sia di competenza del Concessionario; e) il ritardo nel concordamento dei nuovi prezzi non possa essere causa legittima di ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario.

3) in caso di eventi imputabili al concedente o a forza maggiore, se i medesimi abbiano dato luogo a protrazione dei termini di esecuzione maggiore di quella già riconosciuta dal concedente, con conseguente incidenza sulla penale applicata dal Comune; determinando in ogni caso, così come richiesto da parte attrice: a) a quale protrazione dei termini di esecuzione avrebbe avuto diritto il concessionario in considerazione di ciascuno degli eventi indicati nella Riserva n. 18 e, complessivamente, per l'intero; Gli eventi che hanno dato luogo a protrazione dei termini di esecuzione per i quali il Concessionario ha diritto a vedere riconosciuta una protrazione dei tempi contrattuali sono: - ritrovamenti archeologici: dal Giornale dei Lavori (doc 55 P.A.) si evince che le attività connesse con i ritrovamenti archeologici sono iniziate il 24/03/2010 e sono terminate il 30/11/2020 per un totale di circa 8 mesi. Tali attività sono state presenti in cantiere con cadenza praticamente quotidiana ed hanno interessato l'area della Stazione Brignole, mentre è stato possibile proseguire i lavori alla stazione Corvetto e nella galleria di linea. Riteniamo pertanto che non tutto il cantiere sia stato bloccato dai ritrovamenti, ma si può stimare che il 60% dei lavori siano stati bloccati. Si ottiene quindi un tempo stimato di circa 4,8-5 mesi. Condividiamo pertanto la valutazione del D.L. e della Commissione di Collaudo che hanno stimato in 5 mesi la protrazione da riconoscere al Concessionario; non condividiamo la valutazione del RUP, che riduce a 3 mesi la protrazione in quanto non trova riscontro nel Giornale dei Lavori; - ritardata consegna definitiva di Palazzo Albini: la consegna definitiva di Palazzo Albini in via SS. Giacomo e Filippo, da parte del Concedente, è stata ritardata a causa del mancato spostamento dei sottoservizi da parte di Enel; il D.L. ha conteggiato 2 mesi di protrazione dei termini contrattuali; l'Enel ha impiegato 30 giorni per inviare il preventivo dei lavori che ha poi eseguito in trenta giorni; appare quindi congrua la valutazione del D.L. che non ha conteggiato i maggiori tempi imputabili alle attività del Concessionario, ma soltanto i tempi tecnici di Enel; per i suddetti motivi non appare condivisibile la valutazione del RUP che riduce a 30 giorni la valutazione della protrazione; - eventi alluvionali: come già illustrato nelle pagine precedenti, l'evento alluvionale in questione ebbe inizio il 4/11/2011; dal Giornale dei lavori risulta che le operazioni di pulizia del cantiere sono proseguite sino al 02/12/2011, dunque per 29 giorni; per memoria ricordiamo che il D.L. e la C.C. hanno

valutato in 1/1,5 mesi la protrazione accordabile mentre il RUP ha valutato in 27 giorni la protrazione accordabile; - gli altri eventi lamentati da P.A. o sono in ombra agli eventi sopradetti, come per esempio l'interferenza tra sottostazione elettrica e nodo ferroviario, o sono eventi marginali e di rilevanza trascurabile che non hanno prodotto conseguenze nell'andamento produttivo del cantiere (area Q8, tamponatura Palazzo delle Poste, ritardata consegna del terzo sottopasso RFI). Per gli eventi sopra illustrati il D.L. e la Commissione di Collaudo hanno riconosciuto al Concessionario un allungamento dei tempi contrattuali di 8,5 mesi; il RUP ha riconosciuto uno slittamento di 148 gg. Per quanto detto sopra noi CC.TT.U riteniamo che il Concessionario abbia diritto ad una protrazione dei termini di ultimazione lavori pari a: 5 mesi + 2 mesi + 29 giorni = 239 giorni. b) se, in conseguenza delle protrazioni temporali a cui l'Ansaldo avrebbe avuto diritto, sia giustificata la penale per il ritardo applicata dal Concedente; Con l'approvazione della 5a Variante il termine per dare ultimati i lavori era stato spostato al 31/12/2011. Dalla relazione riservata del D.L. e dalla Relazione Riservata del RUP si evince che i lavori necessari per l'inizio delle procedure di esercizio sono terminati il 31/7/2012 con insediamento della Commissione di Vigilanza per l'esercizio al 3/8/2012. Le procedure sono terminate con l'apertura al traffico il 21/12/2012. L'ultimazione dei lavori è stata dunque fissata al 31/7/2012. Non hanno rilevanza i minori lavori complementari di sistemazione dei giardini di Piazza Brignole e Parco Acquasola che non hanno attinenza con i lavori della linea propriamente detta. Pertanto sommando i 239 gg, il termine per dare ultimati i lavori si deve spostare al 26/8/2012. I lavori pertanto sono terminati in tempo utile e non riteniamo che debba essere applicata alcuna penale, e quindi debba essere disapplicata la penale comminata da RUP pari a € 224.192,61. c) quanti e quali maggiori oneri, per la realizzazione delle opere civili e di quelle tecnologiche, abbia subito Ansaldo in relazione alle protrazioni dei termini di esecuzione quantificate in risposta al quesito n. 1) che si sono verificate a ragione di ciascuno degli eventi indicati nella Riserva n. 18 e, complessivamente, per tutti gli eventi ivi indicati (Riserva 18 e Riserva 1 O.O.T.T.); Al fine di rispondere al quesito è necessario precisare e riassumere gli eventi che hanno provocato la protrazione dei termini contrattuali. Per quanto riguarda la riserva 18e la riserva 1 OO.TT. gli eventi sono stati analizzati nelle pagine precedenti e si possono riassumere nei tre fatti: - ritrovamenti archeologici; - ritardata consegna di Palazzo Albini all'Acquasola; - eventi alluvionali. La protrazione del termine contrattuale e, di conseguenza il maggior tempo occorso per l'esecuzione dei lavori, per cause non imputabili al Concessionario, è stata valutata da noi CC.TT.U in 239 gg contenuti nel periodo intercorso tra il 24/03/2010 e il 02/05/2011. Il

Concessionario ha iscritto la riserva n. 18 per i seguenti importi: Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda 10.497.597,94 36 Per improduttivo vincolo del personale fisso 4.926.262,12 Per improduttivo vincolo delle attrezzature e mezzi 3.569.442,27 Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere 895,117,64 Per improduttivo vincolo delle polizze 727.444,98 Mancato guadagno 6.998.398,63 Ritardata percezione dell'utile 327 540,66 Totale parziale € 27.941.804,24 Poi aggiornato a € 29.271.871,01 . E successivamente ha iscritto la riserva n. 1 OO.TT. per i seguenti importi: Per improduttivo vincolo delle spese generali di azienda 93.349,56 Per improduttivo vincolo del personale fisso 168.595,54 Per improduttivo vincolo costi fissi di cantiere 3.598,85 Per improduttivo vincolo delle polizze 10.741,50 Per oneri connessi a ridotta efficienza degli ordini di fornitura e montaggio 479.429,60 Per oneri connessi a giacenze e custodia apparecchi. per mancato montaggio 93.240,00 Mancato guadagno 442.086,60 Totale parziale € 1.291.041,65 Poi aggiornato a € 1.704.896,03. Il danno risarcibile va riferito a tutto il periodo di ridotta produttività dal 24/03/2010 al 2/5/2011 per 239 giorni non continuativi. In merito alle voci di risarcimento richieste dal Concessionario si osserva che: - non si ritiene ammissibile il danno per mancato utilizzo della mano d'opera in quanto si suppone che l'Impresa abbia potuto modulare la mano d'opera rispetto alle effettive esigenze di produzione del cantiere. Il Concessionario, infatti, avrebbe potuto e dovuto utilizzare altrove la mano d'opera in eccedenza o porla in Cassa Integrazione, per non gravare l'Amministrazione di oneri non necessari e, pertanto, si ritiene che nulla sia dovuto al Concessionario per questa posta; peraltro risulta dal Giornale dei Lavori che il Concessionario abbia effettuato tale modulazione della manodopera. Per quanto riguarda il personale direttivo di cantiere (personale indiretto), i relativi costi sono ricompresi nelle spese generali e per tali spese viene proposto un indennizzo. - è ammissibile il ristoro del mancato ammortamento delle attrezzature direttamente utilizzate nelle lavorazioni; - per quanto riguarda gli ulteriori oneri lamentati dal Concessionario quali maggiori oneri finanziari non si ritiene che siano ammissibili, salvo gli oneri per protrazione della fidejussione; tali maggiori oneri devono essere commisurati alla protrazione del tempo di esecuzione connessa con la sospensione parziale; - mancato e ritardato utile: la lesione dell'utile si deve ritenere coincidente con la ritardata percezione dell'utile stesso. Anche in questo caso, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale D.M. 19/4/2000 n. 145 (artt. 25 c. 2/b e 30 c.4), la lesione si calcola nella misura pari agli interessi moratori rapportata alla maggiore durata dei lavori e alla riduzione di produttività del periodo. I tassi moratori sono pubblicati periodicamente a mezzo DM Min. Trasporti e Min. Finanze: Dal Al Tasso di Mora 01/01/2010 31/12/2010 4,28% 01/01/2011

31/12/2011 4,08% 1) *Spese generali.* Il mancato ammortamento delle spese generali viene calcolato, distinguendo tra spese generali fisse, ovvero indipendenti dal tempo e spese generali proporzionali alla durata dei lavori. Si ritiene che solo quest'ultime contribuiscano al danno del Concessionario. Al fine di calcolare l'ammontare del danno, per la protrazione dei tempi di esecuzione in relazione alle maggiori spese generali, è necessario stabilire l'incidenza percentuale di tali spese generali. Nel Disciplinare di affidamento della Concessione (doc. 4 P.C.) all'art. 4 comma B sono definite le spese generali in ragione di: - 10% sull'importo delle opere civili - 5% sull'importo degli impianti La percentuale delle spese generali totali è inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 34 comma 2c del Regolamento 554/99. Si ritiene, tuttavia, che debba essere assunta la percentuale indicata negli accordi contrattuali tra le Parti. Riteniamo inoltre che le spese generali debbano essere suddivise tra spese generali fisse ed indipendenti dal tempo di esecuzione e spese generali proporzionali al tempo di esecuzione e che le spese generali ammissibili, che incidono in proporzione al tempo di esecuzione, siano valutabili in ragione di 50% del totale delle spese generali, come stabilito dal Capitolato Generale D.M. 19/4/2000 n. 145 artt. 25 c. 2/a, ovvero pari a: - 10% / 2 = 5,0%, sull'importo delle opere civili - 5% / 2 = 2,5 % sull'importo degli impianti. Dalla Relazione sul Conto Finale (doc 61 P.C.) si evince che l'importo contrattuale previsto a contratto di 6^a Variante del 09/02/2011 era pari è pari a € 137.565.671,51 così suddivisi: - Opere Civili Forfait €64.313.853,70 - Opere Tecnologiche €33.310.628,29 - Oneri Vari e Complementari €21.734.837,46 SOMMANO € 119.359.319,45 Corrispettivi di Concessione €18.206.352,06 SOMMANO € 137.565.671,51 Poiché gli Oneri Vari e Complementari risultano formati sostanzialmente da lavori di opere civili a misura, e considerato che sui corrispettivi di concessione non dovrebbero gravare le spese generali, si ottiene il seguente calcolo: Opere Civili Forfait € 64.313.853,70 5% € 3.062.564,462 Opere Tecnologiche € 33.310.628,29 2,50% € 812.454,349 Oneri Vari e Complementari € 21.734.837,46 5% € 1.034.992,260 TOTALE SPESE GENERALI € 4.910.011,070 Si calcola pertanto il compenso che si propone di riconoscere. Manc amm spese gen dal al gg tempo contrattuale 2.281,00 periodo di ridotta produzione 24/03/2010 02/05/2011 404 giorni totali di ridotta produzione 239 riduzione % della produzione = 239/2281 10,48% importo spese generali ridotte 4.910.011 importo netto di contratto 119.359.319 Produzione giorn di contratto 52.328 riduzione della produzione % 10,48% importo costi 98.688.450 al g importo spese generali ridotte al giorno 2.153 mancato ammortamento spese generali = 2.153 x 239 514.464 TOTALE manc amm spese generali ris n.18 514.464 Gli ulteriori oneri lamentati dal Concessionario per improduttivo vincolo del personale fisso e per improduttivo

vincolo dei costi fissi di cantiere sono ricompresi nelle spese generali di cui è stato calcolato il ristoro.

2) Mancato e ritardato utile La lesione dell'utile si deve ritenere coincidente con la ritardata percezione dell'utile stesso. Anche in questo caso, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale D.M. 19/4/2000 n. 145 artt. 25 c. 2/b e 30 c.4, la lesione si calcola nella misura pari agli interessi moratori rapportata alla maggiore durata dei lavori del periodo. I tassi moratori sono pubblicati periodicamente a mezzo DM Min. trasporti e Min. Finanze: Dal Al Tasso di Mora
24/03/2010 31/12/2010 4,28% 01/01/2011 02/05/2011 4,08% Il calcolo viene condotto assumendo un tasso medio tra i due indicati, pari a 4,18% : ritardata formaz. dell'utile al giorno € importo utili contrattuali 10.850.847 4.757 tranche dal 24/03/2010 al 02/05/2011 riduzione produttività 10,48% mancato utile al giorno 498 intr. su manc.utile al 4,18% $119.127 \times 4,18\% \times 119.127 \times 239 \text{gg} / 360 = 3.306$ totale ritardata formaz utile 3.306 3) Mancato ammortamento macchine e mezzi d'opera. La richiesta del Concessionario per il mancato ammortamento dei mezzi d'opera è giustificata, ai sensi del Capitolato Generale D.M. 19/4/2000 n. 145 artt. 25 c. 2/c. Si procede pertanto al calcolo del mancato ammortamento per la protrazione del tempo contrattuale di 239 gg. utilizzando la Tabella 7/G lavori in sotterraneo del D.M. 11/12 1978: - % NOLI +TRASPORTI 39% Si ottiene un importo di ammortamento per trasporti e noleggi pari a € 38.488.496 che, diviso per 2.281giorni di contratto, è pari a €/giorno 1.768. Ne deriva il seguente calcolo: Mancato ammatrezz ammortm. attrezzature 39% di € 98.688.450 $38.488.496$ ammortamento giornaliero contrattuale 16.874 mancato ammortamento giorn 1.768 mancato ammortamento attrezz = $239 \text{gg} \times 16.874 \times 10,48\% = 422.548$ TOTALE manc amm attrezz riserva n. 18 422.548 4) Maggiori oneri per il personale. Si suppone inoltre che l'Impresa abbia potuto modulare la mano d'opera rispetto alle effettive esigenze di produzione del cantiere. L'Impresa, infatti, avrebbe potuto e dovuto utilizzare altrove la mano d'opera in eccedenza o porla in Cassa Integrazione, per non gravare l'Amministrazione di oneri non necessari e, pertanto, si ritiene che nulla sia dovuto all'Impresa, per questo motivo. Ciò al contrario di quanto valutato per l'attrezzatura di cantiere, il cui eventuale spostamento in altro cantiere avrebbe certamente provocato costi maggiori anche in relazione al fatto che l'attrezzatura avrebbe dovuto essere riportata in cantiere per terminare i lavori. 5) Ritardato svincolo delle garanzie A causa dell'allungamento dei tempi contrattuali l'Impresa ha dovuto sopportare i maggiori costi per il prolungamento della fideiussione depositata per contratto. Solitamente il premio per la fideiussione la percentuale si aggira intorno allo 0,50% dell'importo garantito, che è pari al 10%

dell'importo contrattuale (vedi art. 5/B Accordo Quadro 03/03/2010 doc 6 P.C.) . Ciò premesso, si calcola il seguente risarcimento: importo fidejussione € 13.756.567 maggior costo fidejussione $13.756,567 \times 0,05\% \times 239 / 365 = 45.039$ Da cui deriva il totale per le riserve nn. 18 e n. 1 OO.TT pari a € 985.357. E necessario precisare che i conteggi sopra esposti fanno riferimento all'importo complessivo dei lavori civili e impiantistici e quindi il risarcimento si riferisce sia ai lavori civili (ris n. 18) che impiantistici (ris n. 1 OO.TT.).

In sintesi, i CTU distinguono tra loro l'eziologia dei diversi eventi, per concludere che:

“a) e c) i ritrovamenti archeologici e gli eventi alluvionali siano imputabili a forza maggiore;

b) la mancata disponibilità delle aree sia responsabilità del Concedente che avrebbe dovuto liberare tali aree da terzi;

d) il reperimento delle discariche sia di competenza del Concessionario;

e) il ritardo nel concordamento dei nuovi prezzi non possa essere causa legittima di ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario”.

I CTU non hanno ritenuto che alcun evento si fosse già verificato o fosse già noto al momento della transazione (solo per i ritrovamenti archeologici hanno evidenziato che gli stessi fossero prevedibili, ma questo- come sopra si è detto- non è sufficiente a farli entrare nel campo di applicazione della transazione).

Considerando, quindi, tutte le voci imputabili a forza maggiore (ritrovamenti archeologici, eventi alluvionali) o alla committente (la mancata disponibilità di aree), hanno ritenuto che la protrazione dei lavori per gli eventi non imputabili al concessionario non dovesse riconoscersi in soli 148 giorni (come aveva fatto il Comune), ma in 239 giorni: hanno così disapplicato la penale contrattuale che era stata comminata proprio per il ritardo, che – ritenendo giustificata una maggiore protrazione – non è più configurabile.

Su questo punto lo stesso Comune, pur contestando le conclusioni dei CTU, non nega che siano ben motivate. La motivazione dei CTU convince questo Collegio: si ritiene, quindi, giustificata una protrazione dei lavori fino a 239 giorni e, di conseguenza, illegittima l'applicazione delle penali ad ANSALDO. Pertanto, il Comune dovrà restituire una somma pari alle penali che sono state illegittimamente detratte dal compenso, che pacificamente ammontano ad € 221.192,61.

Non altrettanto convincente, secondo il Comune, è il sillogismo portato avanti dai

CTU, ossia che, essendosi i lavori protratti per causa non imputabile al concessionario, il Comune sia tenuto a indennizzare Ansaldo di questo “danno da anomalo andamento dei lavori”. Questa voce è stata quantificata dai CTU nella somma di € 985.357,00, pari ad una quota giornaliera di danni aggiuntivi, moltiplicato il numero dei giorni di protrazione non determinati da colpa del concessionario (239 giorni).

Il Comune ha contestato la debenza di tali somme, richiamando le previsioni contrattuali ed evidenziando che ogni opera aggiuntiva o lavoro ulteriormente svolto dal Concessionario è stato compensato, mentre quello che qui si richiede è una sorta di indennizzo.

Secondo Ansaldo, per i casi in cui non sussista colpa/inadempimento del Comune, il fondamento della richiesta è il principio di cui all'art. 1664 c.c., da intendersi estensivamente. Secondo il Comune la norma, pacificamente applicabile anche ai contratti pubblici, è derogabile ed è stata derogata dalle previsioni contrattuali. Il Comune, con le considerazioni di cui alla comparsa (pag. 50-51) che qui per brevità si richiamano, mette in evidenza il portato delle clausole di cui agli artt. 4, 9, 20 e 28 del disciplinare sottoscritto dalle parti. Ansaldo vi replica con le considerazioni di cui a pp. 3 e 4 della memoria di replica (oltre che quanto già contenuto a pag. 40 dell'atto di citazione).

Ritiene questo Collegio che il contratto tra le parti abbia derogato al principio di cui all'art. 1664 cc, dettagliando il regime di ogni imprevisto e dei ritrovamenti archeologici in particolare.

L'art. 4 del disciplinare della concessione (doc. 2) così recita:

“Il corrispettivo di Concessione si compone di una parte forfettaria - corrispettivo forfettario - e di una parte corrispondente agli importi presunti relativi ad opere e/o forniture e/o prestazioni, denominate "oneri vari e complementari" elencati ai successivi artt. dal 20 al 24.

Il corrispettivo forfettario compensa tutti gli oneri diretti e indiretti, nessuno escluso, che la Concessionaria dovrà sostenere per consegnare le opere, gli impianti e le forniture oggetto della Concessione e definite nel progetto esecutivo, complete, ultimate e funzionanti, nonché per assolvere tutti gli obblighi assunti con il presente atto, salvo quanto previsto all'art. 20 per gli "oneri vari e complementari".

Lo stesso stabilisce cospicue percentuali di aumento proprio per gli imprevidi, che vengono compensati con l'8% sull'importo delle opere civili e con il 3% sugli impianti e scorte relative, oltre che con il 10% sull'importo delle opere civili maggiorate dall'8% per

imprevisti e del 5% sull'importo degli impianti e delle scorte maggiorati del 3% per imprevisti.

Da questa statuizione si evince che era già prevista una forfettizzazione degli imprevisti e che il compenso forfettario compendia tutti gli oneri diretti e indiretti, nessuno escluso che la Concessionaria avrebbe dovuto sostenere per consegnare gli impianti.

L'unica eccezione, come si è visto, era la previsione dell'art. 20.

I casi di forza maggiore sono disciplinati, inoltre, dall'art. 9 che recita:

Art. 9 - Cause di forze maggiori e danni conseguenti

“Nel caso si verificano eventi di forza maggiore tali da provocare danni alle opere oggetto della Concessione, sarà riconosciuto, a favore della Concessionaria, il pagamento dei danni alle opere, nei limiti dell'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione o per il ripristino delle opere e saranno valutati ai prezzi ed alle condizioni previsti per l'esecuzione dei lavori stessi”.

Questa previsione disciplina proprio le conseguenze degli eventi di forza maggiore che cagionino danno alle opere oggetto della concessione (escludendo direttamente al comma 2 i danni che siano imputabili a colpa della concessionaria): di null'altro potrà la concessionaria chiedere riconoscimento dalla Concedente se non il pagamento dei danni alle opere nei limiti dell'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione o ripristino.

È evidente dalla lettura clausola che si tratta di una clausola che circoscrive gli obblighi della concedente: essa, nel caso in cui un'opera non ancora consegnata venga danneggiata per forza maggiore, dovrà pagare i lavori necessari al ripristino, ma null'altro.

Infine, all'art. 20 vengono dettagliati e definiti “tassativamente” e “con riferimento a quanto già indicato nell'art. 4” gli oneri vari e complementari che potranno essere riconosciuti. Nessuna delle voci ivi in elenco corrisponde alle voci di imprevisto che ANSALDO ha fatto valere in questa riserva.

Per i reperti archeologici è infine prevista una clausola apposita, all'art. 28, che così recita:

“Art. 28 - Reperti archeologici, artistici e varie

Nel caso di rinvenimento di opere o di oggetti di valore storico, archeologico, artistico, scientifico, la Concessionaria è tenuta a darne immediata comunicazione al comune di Genova ed alla Sovrintendenza alle Antichità ed a conservare a proprie cura e spese le opere e gli oggetti medesimi, in attesa di disposizioni delle Autorità competenti.

Eventuali ritardi, rispetto al programma lavori, derivanti dalle predette eventualità, comporteranno, se del caso, un aggiornamento del programma stesso, a tutti gli effetti contrattuali.

Gli eventuali oneri, in quanto computati negli imprevisti, faranno carico alla Concessionaria, salvo quanto previsto dall'Articolo 20.

Per questo tipo di imprevisto (invero il più prevedibile degli imprevisti) la disciplina è quindi chiara: i ritrovamenti archeologici incidono sul cronogramma, comportandone l'aggiornamento. Gli oneri, tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 20 già citato, "saranno a carico della concessionaria".

Dalla lettura coordinata di queste clausole della concessione, risulta, quindi, che gli eventi di forza maggiore comportano solo il diritto all'aggiornamento del programma dal punto di vista cronologico e al pagamento degli oneri diretti effettivamente sostenuti e documentati per le suddette prestazioni. Invece, gli eventuali altri oneri connessi con tali ritardi (per ridotta produttività), ivi inclusi quelli qui richiesti per anomalo andamento dei lavori sono a carico della concessionaria. In particolare, la disciplina degli imprevisti nel contratto forfettizzati e pagati in anticipo, deve necessariamente far ritenere che non vi sia spazio ad alcun ulteriore indennizzo (per fatto lecito, ex art. 1664 c.c.). Anche i ritrovamenti archeologici fanno capo alla concessionaria e sono computati negli imprevisti, come si ricava dalla espressa dizione negli artt. 9 e 28. Lo stesso vale per gli eventi alluvionali, che sono eventi di forza maggiore e danno luogo a danni materiali nei limiti dei costi ulteriori per il ripristino: anche in questo caso senza riconoscimento di danni da protrazione del cantiere per un fatto non imputabile alla concedente. In altre parole, questo Collegio ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 4, 9, 20 e 28 pongono una completa disciplina degli imprevisti, senza che residui alcuno spazio di applicazione ai principi dell'art. 1664 c.c. per gli imprevisti non imputabili al Comune. Si deve aggiungere che la parte attrice non potrà pretendere alcun indennizzo per i ritardi imputabili a propria colpa, ad esempio il mancato reperimento di discariche, come evidenziato dai CTU.

Diverso è il caso della mancata disponibilità di aree necessarie per il cantiere, che sono state concesse solo in ritardo ad Ansaldo dal Comune. In questo caso, il relativo ritardo e il conseguente danno da anomalo andamento deve essere risarcito dal Comune, perché si tratta di un danno da inadempimento.

Occorre, quindi, calcolare questo danno tenendo conto del solo ritardo legato alla mancata

disponibilità di aree: in questo caso, il danno da ritardo deve essere liquidato nella misura dei giorni di ritardo legato alla mancata disponibilità di aree, moltiplicato per il “danno giornaliero” come ricostruito dai CTU.

Questo deve essere effettuato per tutte le voci di danno giornaliero riconosciute dai CTU: per quanto attiene – in primo luogo- alle spese generali, esso è stato stimato dai CTU in € 2153 al giorno: trattandosi di valutazione tecnica che è stata svolta sulla base delle previsioni contrattuali, viene condivisa da questo Collegio. Questo Collegio condivide anche il fatto che il calcolo delle spese generali rapportate a giorno per calcolare il risarcimento sia stato ridotto alla metà. Questo è un punto contestato da Ansaldo, che ha affermato che erroneamente i consulenti tecnici avrebbero fatto applicazione dell’art. 25 DM 145/2000. La norma non sarebbe applicabile perché presuppone la sospensione dei lavori e non la protrazione dei termini in relazione ad eventi che abbiano cagionato anomalo andamento dei lavori.

Nel caso di specie, inoltre, sarebbe derogata dalla previsione del disciplinare, che facendo riferimento all’art. 1382 cc, farebbe salvo il maggior danno pattuito tra le parti: qui la norma sarebbe derogata da quanto previsto nell’art. 4 del disciplinare di concessione che stabilisce (p. 14 lett. B) che le spese generali debbano essere riconosciute nella misura del 10% sull’importo delle opere civili e del 5% sugli impianti.

Ritiene questo Collegio che non siano pertinenti né il richiamo all’art. 25 DM 145/2000, né quello all’art. 4 del disciplinare, perché entrambi valgono ad individuare un compenso e non una voce di risarcimento danni.

In questa ottica, di stima equitativa, la riduzione del 50% dell’importo delle spese generali è ragionevole perché, come hanno motivato i CTU, *“le spese generali debbono essere suddivise tra spese generali fisse ed indipendenti dal tempo di esecuzione e spese generali proporzionali al tempo di esecuzione e che le spese generali ammissibili, che incidono in proporzione al tempo di esecuzione, siano valutabili in ragione di 50% del totale delle spese generali”* Il motivo non è soltanto giuridico, riferendosi l’art. 25 del Capitolato Generale D.M. 19/4/2000 n. 145 ad un principio generale, ma è – prima ancora- di buon senso. Il principio dell’art. 25 trasporta all’interno delle previsioni contrattuali una valutazione normale, ossia che esistono delle spese generali che sono fisse, indipendenti dal tempo di esecuzione, ed altre spese che invece sono proporzionali al tempo di

esecuzione, e che normalmente nei contratti la percentuale è 50-50. È, quindi, ragionevole ritenere, nella stima di un danno da ritardo, che soltanto metà delle spese generali aumentino con il rallentamento anomalo dei lavori.

Una volta che si siano stabilite le voci giornaliere di danno, occorre moltiplicare tale voce per 60 giorni perché il comportamento illecito del Comune costituito dalla ritardata consegna dei cantieri si è protratto per 2 mesi (pag. 34 della relazione tecnica). Il resto dei 239 giorni si riferisce (si veda pag. 34 della CTU) alle altre cause di ritardo, quelle non imputabili al Comune ma a forza maggiore.

Conseguentemente, ritiene questo Collegio di dover considerare come voci di danno quelle ritenute dai CTU (ed escludere le cospicue somme dagli stessi escluse): per quantificare il danno verrà preso in considerazione il costo giornaliero, salvo conteggiare i danni solo per 60 e non per 239 giorni. Così:

Voce 1) Per quanto riguarda **il mancato ammortamento delle spese generali**: su questa voce, come si è detto, è stata applicata la riduzione del 50% di cui sopra, per determinare le spese generali proporzionali al tempo di esecuzione. Nella CTU (pag. 37-38) il loro totale per l'appalto era determinato in € 4.910.011,070 .

Attraverso questa tabella, veniva determinato l'importo delle spese generali ridotte al giorno in 2.153 euro, così:

Manc amm spese gen	dal	al	gg	
tempo contrattuale			2.281,00	
periodo di ridotta produzione	24/03/2010	02/05/2011	404	
giorni totali di ridotta produzione			239	
riduzione % della produzione = 239/2281			10,48%	
importo spese generali ridotte	4.910.011			
importo netto di contratto	119.359.319			
Produzione giorn di contratto	52.328			
riduzione della produzione %	10,48%			
importo costi	98.688.450	al g		
importo spese generali ridotte al giorno	2.153			
mancato ammortamento spese generali		= 2.153 x 239		514.464
TOTALE manc amm spese generali ris n.18				514.464

Come si è detto, i CTU, considerando anche le protrazioni temporali per eventi non

imputabili al Comune, hanno moltiplicato tale importo per 239 giorni. Dovendo invece riconoscere un ristoro solo per le protrazioni imputabili al Comune, e quindi per soli 60 giorni, l'importo del risarcimento relativo al mancato ammortamento delle spese generali sarà il prodotto di 60 per 2.153 euro = 129.180 euro.

Voce 2) Anche per la seconda voce di danno riconosciuta dai CTU, ossia **il mancato e ritardato utile** (pag. 39 della relazione), questo Collegio ritiene condivisibili le valutazioni tecniche che hanno condotto i CTU alla stima di questa voce, salvo la necessità di rapportare a 60 giorni anziché 239 giorni i danni imputabili al Comune.

Riprendendo quindi la tabella di pag. 39

ritardata formaz. dell'utile				
			al giorno	€
importo utili contrattuali	10.850.847		4.757	
tranche dal 24/03/2010 al 02/05/2011				
riduzione produttività	10,48%			
mancato utile al giorno	498			
intr. su manc.utile al 4,18%	119.127		4,18% x 119.127 x239gg /360=	3.306
totale ritardata formaz utile				3.306

E sostituendo a 239 giorni i 60 giorni si ottiene:

$4,18\% \times 119.127 \times 60\text{gg}/360 = \text{€ } 829,91$ (anziché la voce, parametrata dai CTU su 239 giorni, di € 3.306).

Voce 3) Anche **per quanto riguarda il mancato ammortamento macchine e mezzi d'opera**, si può utilizzare il valore del danno mancato ammortamento delle attrezzature, calcolato dai CTU (p. 39) nella seguente tabella:

Mancato ammatrezz				
ammortm. attrezzature 39% di € 98.688.450	38.488.496			
ammortamento giornaliero contrattuale	16.874			
mancato ammortamento giorn	1.768			
mancato ammortamento attrezz	= 239 gg x 16.874 x 10,48%%=			422.548
TOTALE manc amm attrezz riserva n. 18				422.548

Utilizzando la medesima formula (con 60 gg al posto di 239) si ottiene:

$60 \times 16.874 \times 10,48\% = \text{€ } 106.103,71$

Voce 4) Per quanto riguarda i maggiori oneri per il personale, si condividono le valutazioni dei CTU che hanno escluso l'esistenza di questa voce di danno.

Voce 5) Anche per quanto attiene al **danno da ritardato svincolo delle garanzie**, per la stima è utile basarsi sulla stima effettuata dai CTU (p. 4) con la seguente tabella (p. 40):

importo fidejussione	€ 13.756.567			
maggior costo fidejussione			13.756.567 x 0,05% x 239 /365=	45.039

Anche in questo caso, il danno dovrà essere parametrato a 60 e non a 239 giorni. In merito occorre precisare che l'indicazione di 0.05 nella tabella di cui sopra è un mero errore materiale commesso dai CTU: la percentuale, infatti, come spiegavano i CTU, era di 0,50 % e non 0.05 %, come palesano, peraltro, i risultati dei calcoli dei CTU. Il calcolo parametrato a 60 giorni sarà quindi il seguente:

$$13.756,567 \times 0,50\% \times 60 / 365 = 11.306,76 \text{ Euro}$$

Le voci di danno che si debbono riconoscere per il ritardo nella consegna delle aree da parte del Comune (ritardo di 60 giorni) sono dunque pari alla somma delle voci sopra riconosciute, ossia:

- per il mancato ammortamento delle spese generali: 129.180 euro
- per il mancato e ritardato utile: 829,91 euro
- per il mancato ammortamento macchine e mezzi d'opera: 106.103,71 euro;
- per il danno da ritardato svincolo delle garanzie: 11.306,76 euro

ed un totale di 247.420,38 euro.

Quindi, conclusivamente, per questa riserva, si deve riconoscere quanto segue:

- per la illegittima applicazione della penale e della conseguente detrazione di 224.192,61 Euro, il Comune deve essere tenuto al pagamento della relativa parte di corrispettivo contrattuale, che non è stato corrisposto;
- lo stesso deve anche rifondere il danno contrattuale, conseguente alla colpevole protrazione dei lavori, per causa imputabile al concedente, pari a 247.420,38 euro.

§ Riserva n. 20: Sito Corvetto – Cunicoli trasversali per ventilazione e vie cavi

Questa riserva attiene alla realizzazione di alcune opere originariamente non previste, quali la realizzazione di cunicoli trasversali per ventilazione e vie cavi aventi lo scopo di collegare gli impianti della galleria al pozzo sito in Piazza Corvetto. Detti cunicoli sono stati eseguiti – per accordi intervenuti con il Concedente – nel mese di giugno 2009, quando i lavori del camerone di attacco e della galleria di stazione Corvetto erano ormai conclusi, nelle more della definizione della 5^a variante. Tali prestazioni non sono state tuttavia inserite nella 5^a variante, ma nella 6^a variante approvata dal Comune. Per l'esecuzione di tali attività nella contabilità sono stati contabilizzati € 127.377,87.

Secondo Ansaldo, l'importo contabilizzato risulta inferiore di € 20.014,60 rispetto a quello risultante dal computo metrico estimativo, in quanto, a giudizio del RUP, nei cunicoli non erano state inserite le centine e non era stata riconosciuta, su tale quota parte, la maggiorazione dell'8% fissata per gli imprevisti.

Ansaldo ha espresso riserva avverso l'illegittima detrazione e ha chiesto la contabilizzazione dell'importo base '94 di € 20.014,60, che - aggiornato come previsto da contratto - risulta essere base '04 di € 30.362,58, oltre Revisione Prezzi di € 3.702,41 per un totale di € 34.064,99

I CTU hanno accertato che quanto allegato da ANSALDO è esatto, e neppure il Comune, nelle difese finali, ha portato particolari contestazioni alle argomentazioni dei CTU.

Conseguentemente, deve riconoscersi questo ulteriore credito di ANSALDO, pari a € 34.064,99 euro.

§ Riserva n. 22: Ritardo nei pagamenti

Tale riserva è stata iscritta in quanto, richiamando le previsioni contrattuali (art. 18, penultimo comma del Disciplinare di Concessione) ed evidenziando ANSALDO:

“- il pagamento del 48,21% dell'importo del SAL 31 del 31.12.2010 (di competenza del Ministero), pari a € 2.479.050,90, sarebbe dovuto intervenire entro il 25.06.2011 ed è invece intervenuto il 30.12.2011, con un ritardo di 188 giorni;

- il pagamento del 100,00% dell'importo del SAL 31bis del 31.12.2010 (di competenza del

Comune), pari a € 1.566.497,66, sarebbe dovuto intervenire entro il 26.04.2011 ed è invece intervenuto il 30.12.2011, con un ritardo di 248 giorni;

- il pagamento del 51,79% dell'importo del SAL 32 del 28.02.2011 (di competenza del Comune), pari a € 781.186,082, sarebbe dovuto intervenire entro il 19.06.2011 ed è invece intervenuto il 30.12.2011, con un ritardo di 194 giorni;

- il pagamento del 100,00% dell'importo del SAL 32bis del 28.02.2011 (di competenza del Comune), pari a € 188.953,57, sarebbe dovuto intervenire entro il 25.06.2011 ed è invece intervenuto il 04.01.2012, con un ritardo di 193 giorni;

- il pagamento del restante 48,21% dell'importo del SAL 32 del 28.02.2011 (di competenza del Ministero), pari a € 727.186,34, sarebbe dovuto intervenire entro il 18.08.2011 ed è invece intervenuto il 30.12.2011, con un ritardo di 134 giorni;

- il pagamento del 51,79% dell'importo del SAL 33 del 30.04.2011 (di competenza del Comune), pari a € 897.835,72, sarebbe dovuto intervenire entro il 28.08.2011 ed è invece intervenuto il 30.12.2011, con un ritardo di 124 giorni;

- il pagamento del restante 48,21% dell'importo del C.P. 33 (di competenza del Ministero), pari a € 835.772,54, sarebbe dovuto intervenire entro il 27.10.2011 ed è invece intervenuto il 30.12.2011, con un ritardo di 64 giorni;

- il pagamento dell'importo del C.P. 33bis del 30.06.2011 (di competenza del Comune), pari a € 274.363,30, sarebbe dovuto intervenire entro l'11.09.2011 ed è invece intervenuto il 04.01.2012, con un ritardo di 115 giorni;

- il pagamento del 51,79% dell'importo del SAL 34 del 30.06.2011 (di competenza del Comune), pari a € 1.406.185,01, sarebbe dovuto intervenire entro il 06.12.2011 ed è invece intervenuto il 30.12.2011, con un ritardo di 24 giorni;

- il pagamento del 100,00% dell'importo del SAL 34bis del 30.06.2011 (di competenza del Comune), pari a € 408.357,95, sarebbe dovuto intervenire entro il 22.01.2012 ed è invece intervenuto il 22.02.2012, con un ritardo di 31 giorni;

- il pagamento del 50,26% dell'importo del SAL 35 del 31.08.2011 (di competenza del Comune), pari a € 1.406.185,01, sarebbe dovuto intervenire entro il 22.01.2012 ed è invece intervenuto il 22.02.2012, con un ritardo di 31 giorni;

- il pagamento del 50,33% dell'importo del C.P. 36bis del 23.03.2012 (di competenza del Comune), pari a € 1.411.244,85, sarebbe dovuto intervenire entro il 05.06.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con un ritardo di 209 giorni;

- il pagamento del 49,95% dell'importo del C.P. 37 del 10.03.2012 (di competenza del Comune), pari a € 3.998.533,32, sarebbe dovuto intervenire entro il 05.06.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con un ritardo di 209 giorni;
- il pagamento del 50,05% dell'importo del C.P. 37 del 10.03.2012 (di competenza del Ministero), pari a € 4.007.040,35, sarebbe dovuto intervenire entro il 04.08.2012 ed è invece intervenuto il 20.12.2012, con 138 giorni di ritardo;
- il pagamento del 100,00% dell'importo del C.P. 37bis del 04.05.2012 (di competenza del Comune), pari a € 1.908.284,10, sarebbe dovuto intervenire entro il 28.07.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con 156 giorni di ritardo;
- il pagamento del 50,38% dell'importo del C.P. 38 del 04.05.2012 (di competenza del Comune), pari a € 1.527.286,30, sarebbe dovuto intervenire entro il 28.07.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con 156 giorni di ritardo;
- il pagamento del 49,62% dell'importo del C.P. 38 del 04.05.2012 (di competenza del Ministero), pari a € 1.504.406,22, sarebbe dovuto intervenire entro il 26.09.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con 96 giorni di ritardo;
- il pagamento del 100,00% dell'importo del C.P. 38bis del 13.06.2012 (di competenza del Comune), pari a € 657.605,53, sarebbe dovuto intervenire entro il 25.08.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con 128 giorni di ritardo;
- il pagamento del 49,43% dell'importo del C.P. 39 del 22.06.2012 (di competenza del Comune), pari a € 1.599.003,76, sarebbe dovuto intervenire entro il 15.09.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con 107 giorni di ritardo;
- il pagamento del 50,57% dell'importo del C.P. 38 del 04.05.2012 (di competenza del Ministero), pari a € 1.635.565,60, sarebbe dovuto intervenire entro il 14.11.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con 47 giorni di ritardo;
- il pagamento del 100,00% dell'importo del C.P. 39bis del 31.07.2012 (di competenza del Comune), pari a € 799.459,75, sarebbe dovuto intervenire entro il 09.11.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con 52 giorni di ritardo;
- il pagamento del 49,34% dell'importo del C.P. 40 del 31.08.2012 (di competenza del Comune), pari a € 879.234,87, sarebbe dovuto intervenire entro il 20.11.2012 ed è invece intervenuto il 31.12.2012, con 41 giorni di ritardo;
- il pagamento del 100,00% dell'importo del C.P. 40bis del 28.09.2012 (di competenza del Comune), pari a € 417.641,11, sarebbe dovuto intervenire entro il 17.10.2012 ed è invece

intervenuto il 21.06.2013, con 247 giorni di ritardo;

- il pagamento del 100,00% dell'importo del C.P. 41bis del 21.11.2012 (di competenza del Comune), pari a € 228.796,91, sarebbe dovuto intervenire entro il 03.12.2012 ed è invece intervenuto il 21.06.2013, con 200 giorni di ritardo;

- il pagamento del 66,44% dell'importo del C.P. 42 del 31.10.2012 (di competenza del Comune), pari a € 539.591,69, sarebbe dovuto intervenire entro il 03.05.2013 ed è invece intervenuto il 02.10.2013, con 152 giorni di ritardo;

- il pagamento del 33,56% dell'importo del C.P. 42 del 31.10.2012 (di competenza del Ministero), pari a € 272.533,57, sarebbe dovuto intervenire entro il 02.07.2013 ed è invece intervenuto il 08.10.2013, con 98 giorni di ritardo;

- il pagamento del 100,00% dell'importo del C.P. 42bis del 19.02.2013 (di competenza del Comune), pari a € 185.354,00, sarebbe dovuto intervenire entro il 03.05.2013 ed è invece intervenuto il 02.10.2013, con 152 giorni di ritardo”.

Ansaldo ha chiesto quindi il riconoscimento di € **189.591,94**, a titolo di interessi oltre accessori.

Il Comune ha articolato le proprie difese su due ordini di argomenti.

In primo luogo, (p.55) ha richiamato le considerazioni del RUP, volte a stigmatizzare un difetto di cooperazione da parte di ANSALDO, in violazione delle previsioni dell'art. 3 del disciplinare di concessione approvato con deliberazione CC n. 1415 del 27.10.1988. Le considerazioni sul punto non convincono, in quanto tale articolo si limitava a precisare un impegno di collaborazione della Concessionaria nell'espletamento di tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, ma il Comune non ha dettagliato alcun inadempimento a tale obbligo, né invocato alcun comportamento che possa integrare *mora credendi*.

Piuttosto, e più fondatamente, il Comune ha fatto – in secondo luogo – riferimento all'art. 18 del disciplinare che, al penultimo comma, richiama l'art. 13 della L. 131/1983, il quale esclude possa tenersi conto nel computo degli interessi, in caso di mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente tesoreria provinciale. Questa norma quindi “sterilizza” l'incidenza dei ritardi derivanti

dalla tempistica della Cassa Depositi e Prestiti sui ritardi della concessionaria. E' stato demandato ai CTU questo accertamento:

“se, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare di Concessione e al netto quindi dei tempi di somministrazione dei finanziamenti statali (in ogni caso da specificare), vi siano stati ritardi nei pagamenti maggiori di quanto conteggiato dall’Ente e riconosciuto a tale titolo nella D.D. approvativa della reiezione parziale delle riserve, quantificando eventualmente il numero dei giorni le maggiori somme dovute nel rispetto dei criteri di computo prescritti in contratto (Riserva n. 22)”.

È stato dato loro mandato anche per acquisire la documentazione necessaria ad appurare quali pagamenti dipendessero da ritardati finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti. Era stato chiesto loro di accedere *“alla documentazione contabile delle richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti e del versamento delle somme presso la Direzione Ragioneria dell’Ente”.*

La CTU non ha risposto al quesito sul punto, limitandosi i CTU ad affermare che mancavano i documenti necessari alla valutazione.

In realtà, come entrambe le parti affermano, i documenti necessari non mancavano perché con l’incarico peritale ne era stata chiesta l’acquisizione ai CTU stessi. Inizialmente, in proposito, il Comune ha richiesto una integrazione della CTU; in seguito, nei mesi di gennaio/febbraio 2021 entrambe le parti, per evitare nuove spese, hanno depositato i loro conteggi sulla base dei documenti in causa.

L’attore, con la memoria autorizzata del 26.1.2021, si è limitato ad affermare che per il principio della non contestazione deve essere riconosciuto l’intero importo della riserva (189mila), dettagliando gli importi e le decorrenze; il Comune ha depositato il 9 febbraio 2021 un articolato calcolo da cui risulta che la somma dovuta per il ritardo è di 170.600,11 euro. All’esito di questo scambio di memorie le parti non hanno insistito per una integrazione di CTU sul punto.

Ritiene questo Collegio che sia condivisibile l’osservazione del Comune circa la necessità di escludere dal calcolo dei ritardi sui pagamenti la parte di ritardo connessa ai disservizi della Cassa depositi e prestiti: tale esclusione è prevista dall’art. 18 del disciplinare che richiama a sua volta l’art. 13 della L 131/1983.

Visti i conteggi del Comune, da ultimo non contestati dalla parte attrice, i ritardi che non nascono da ritardi dalla Cassa depositi e prestiti debbono essere riconosciuti nei limiti della somma di € 170.600,11, che si deve ritenere provata.

Questa riserva deve quindi accogliersi nei limiti di € 170.600,11.

§ Riserva n. 25: Revisione Prezzi

Questa riserva è stata sollevata da ANSALDO sotto un duplice punto di vista:

- in primo luogo, Ansaldo ritiene che erroneamente, nel calcolare gli acconti per revisione prezzi e saldo revisionale, non sia stato applicato l'articolo 19 del Disciplinare di Concessione, che prevede l'applicazione dei prezzi vigenti al momento della effettuazione dell'opera. Conseguentemente, ha espresso riserva per la quota differenziale pari a € 161.138,85 al 31.12.2011, derivante dalla suddetta interpretazione, ritenuta arbitrariamente favorevole al Concedente;
- in secondo luogo, Ansaldo nella stessa riserva ha ritenuto illegittima la mancata applicazione del calcolo tramite l'applicazione dei corretti aggiornamenti degli indici di revisione prezzi dal 31.12.2011 al 31.07.2012, data di certificazione della Direzione Lavori di sostanziale ultimazione lavori. Per tale mancata applicazione dei corretti aggiornamenti degli indici di revisione prezzi, Ansaldo ha richiesto il riconoscimento dei costi così calcolati, pari ad € 14.012,27 per le opere civili e € 149.916,52 per le opere tecnologiche, per un totale di ulteriori € 163.928,79.

Il tutto per un totale (delle due voci) pari a € 325.067,44 oltre accessori.

La riserva, in parte giudicata tardiva e in parte infondata dalla Amministrazione, veniva accolta solo per 27.702,13 euro.

Su questa riserva è stato conferito il seguente quesito peritale:

“verifichi la tempestività della riserva n. 25 e, in caso positivo, la correttezza e congruità delle somme corrisposte a titolo di revisione prezzi, alla luce del cronoprogramma contrattuale nonché di quello conseguente all'accordo quadro, determinando in difetto le eventuali ulteriori somme dovute (Riserva n. 25)”.

Le conclusioni dei CTU sono state difformi da quelle dell'amministrazione, in quanto gli stessi hanno ritenuto che la riserva sia integralmente tempestiva, ma che la prima parte delle pretese sia da respingersi: si tratterebbe di aumenti prezzi che la Concessionaria ha

subito perché ha ritardato l'effettuazione delle opere. Il principio applicato dai CTU, legato alla considerazione che i danni che derivano dal ritardo dell'appaltatore non possono che rimanere a suo carico (p. 51 della CTU) è del tutto condivisibile: ritiene, pertanto, il Tribunale che questa prima voce della riserva debba essere respinta.

Per la seconda parte, invece, la CTU accoglie le richieste di ANSALDO per la somma 163.928,79 euro. I CTU rilevano - come postilla - che mancherebbe la dichiarazione riservata. Si tratta di una mancanza, in ogni caso non rilevante. Nelle difese finali, il Comune ha insistito per la dichiarazione di intempestività della riserva, ma sul punto i CTU hanno così argomentato in contraria direzione:

“Tuttavia, considerato che gli indici revisionali vengono pubblicati dagli Enti competenti a posteriori, i calcoli revisionali vengono sempre effettuati in acconto. Per questo motivo i conteggi revisionali devono sempre essere sottoposti ad un calcolo di conguaglio. Pertanto: - dal momento che alla data di iscrizione della riserva i calcoli revisionali non erano conclusi; - considerato che la comunicazione contenente i criteri revisionali era stata inviata al Concessionario in data 07/10/2011 e la riserva è stata iscritta in data 07/11/2011; riteniamo che la riserva sia tempestiva”.

Tali considerazioni convincono il Collegio: si deve quindi riconoscere per questa voce la somma di 163.928,79 euro.

§ Riserva n.26: Modifica prezzo contrattuale canali in zinco-titanio (art. DF/BR 35)

Con questa riserva Ansaldo si duole del fatto che:

- dapprima, con la formalizzazione della sesta variante, era stato approvato il prezzo contrattuale DF/BR-35 per la realizzazione di “Canali in zinco – titanio spessore 8/10, compreso base inclinata di polistirene densità 33 kg/mc”, pari a €/ml 121,36737;
- con comunicazione mail del 18 gennaio u.s. la D.L., avendo riscontrato che una parte del manufatto, identificata al punto a) della relativa “analisi del prezzo”, non rispondeva, in difetto, a quanto ivi previsto, aveva trasmesso una nuova analisi del prezzo con conseguente riduzione dello stesso da €/ml 121,36737 a €/ml 115,01495.

Si tratterebbe – secondo l’attrice- di una detrazione inammissibile sia da un punto di vista strettamente formale, non essendo possibile la modifica di un prezzo contrattuale in corso d’opera, per l’importo di € 3.182,81 (€ 185.372,91 - € 182.854,43) + (€ 11.919,49 - € 11.295,62) + (€ 773,11 - € 732,65) + (€ 3.155,55 - € 2.990,39) che, aggiornato come previsto da contratto, risulterebbe essere pari a € 4.702,72 base ‘04 oltre revisione prezzi per € 1.231,22, per un totale di € 5.933,94.

Come i CTU hanno chiarito, in realtà, la riserva deve essere respinta perché l’attore, con essa, chiede la modifica di un prezzo, in modo non ammissibile.

Le argomentazioni dei CTU sul punto sono del tutto condivisibili e si richiamano.

§ Riserva n. 28: Mancato riconoscimento sovrapprezzo per trasporto a spalla d'uomo (HPC 233)

Con questa riserva Ansaldo ha fatto presente che, pur approvvigionandosi dei materiali nei luoghi più vicini possibile alle aree di cantiere, è stata costretta al trasporto a spalla d’uomo per la movimentazione dei materiali necessari per l’esecuzione di talune finiture del pozzo Corvetto, come prescritte dalla Commissione di Agibilità e dai Vigili del fuoco.

Considerato che, quando la distanza dal punto medio del percorso supera i 25 metri di minimo effettivo dalla strada rotabile, nell’elenco dei prezzi contrattuali è previsto un compenso addizionale per trasporto a spalla da applicare sia per i materiali in provvista che per i lavori a misura (HPC 233 lett. F-1) e nella contabilità tale compenso addizionale non risulta applicato, Ansaldo ha espresso riserva e ha chiesto l’applicazione del compenso addizionale HPC 233. Ha indicato in via provvisoria l’importo spettante per le finiture di pozzo Corvetto in € 82.546,26 base 94 che, aggiornato al 2004 come previsto da contratto, ammonterebbe a € 115.948,58, oltre revisione prezzi per € 30.356,50, per un totale di € 146.305,08, oltre accessori.

I CTU hanno evidenziato che ricorrerebbero i presupposti per applicare la maggiorazione per il trasporto a spalla d’uomo, ma che la riserva non può essere accolta in quanto mancano i criteri per conteggiare tale trasporto. Questo ragionamento, del tutto condivisibile, induce al rigetto di questa riserva, anche in considerazione del fatto che i compensi previsti dal contratto erano onnicomprensivi.

§ Riserva n. 34: Definizione nuovi prezzi

Con questa riserva Ansaldo, dopo aver ripercorso le procedure stabilite dall'art. 17 del Disciplinare di Concessione per la definizione di nuovi prezzi in corso d'opera, nel caso si manifesti la necessità di eseguire lavori o di adoperare materiali di specie diverse, si lamenta del ritardo con cui la determinazione dei nuovi prezzi è avvenuta (in particolare per compensare l'esecuzione delle finiture di stazione Brignole). Secondo Ansaldo, si sarebbe verificata una situazione di "stallo approvativo di detti prezzi" ma l'approvazione, di fatto, non sarebbe intervenuta prima dell'ultimazione dei lavori. Anche la misura dei prezzi è contestata da Ansaldo, esprimendo riserva avverso l'inaccettabile modifica da ultimo apportata ai nuovi prezzi. Ha chiesto l'importo di € 136.270,44 base 94 che, aggiornato come previsto da contratto, risulta essere di € 191.412,23, oltre revisione prezzi per € 50.113,23, per un totale di € 241.525,87, con la più ampia salvezza di successiva precisazione.

AI CTU è stato chiesto:

“se, alla luce della documentazione prodotta, si siano verificati ritardi imputabili al Comune nella definizione dei nuovi prezzi; quali tempi sarebbero stati ragionevoli per la definizione dei nuovi prezzi, quali sono stati impiegati e per quale motivo, e quali dei maggiori oneri dedotti nella riserva n. 34, siano riferibili a ritardo imputabile al concedente e quale indennizzo debba essere riconosciuto ad Ansaldo per il ritardo”.

Gli stessi hanno respinto la riserva, in sostanza non ravvisando un ritardo e un danno conseguente. Essi hanno così argomentato in merito:

“In relazione all'individuazione di una eventuale corretta tempistica di approvazione dei nuovi prezzi si rileva che gli atti contrattuali di riferimento non esplicitano chiaramente alcun tipo di “dead line” in tal senso, indicando in sostanza solo il tipo di procedura (peraltro correttamente seguita) da adottare. Sul punto è poi doveroso segnalare che nelle more dell'approvazione ufficiale dei nuovi prezzi, al Concessionario sono stati comunque corrisposti degli acconti nei SAL in relazione alle lavorazioni interessate. Pertanto, l'unico “disagio” patito dal Concessionario, che non ha mai subito “scoperti” economici, è forse quello di non aver potuto conoscere in tempi stretti gli importi che avrebbe percepito per le lavorazioni interessate dai nuovi prezzi: circostanza che comunque non ha avuto alcun tipo di impatto sui lavori. Per quanto sopra esposto, ritenendo corretta la procedura seguita dalla Direzione Lavori nell'approvazione dei nuovi prezzi, che si

giudicano congrui alle lavorazioni eseguite, e rilevando come il Concessionario non abbia subito danni economici in relazione alla relativa tempistica di approvazione, si respinge la riserva”

Al ragionamento dei CTU, del tutto condivisibile, non sono seguiti specifici argomenti contrari da parte dell’attrice.

§ Riserva n. 35: Evento alluvionale del 04.11.2011

La presente riserva è stata sollevata partendo dalla considerazione che, a copertura dei rischi derivanti da eventi naturali come l’alluvione, pur non essendone obbligata a termini del Disciplinare di Concessione, Ansaldo ha stipulato sin dall’avvio dei lavori una polizza assicurativa, sostenendone autonomamente i relativi oneri.

Evidenzia Ansaldo che è pervenuto l’indennizzo assicurativo per i danni patiti nell’alluvione del 4 novembre 2011, ma che l’Assicurazione ha detratto la franchigia di polizza pari a € 258.000. Il pagamento di una somma corrispondente alla franchigia viene richiesto al Comune: la polizza avrebbe, infatti, consentito indirettamente al Comune di annullare qualsiasi impatto economico derivante dall’evento alluvionale, relativo all’opera in oggetto e ricadente sull’Amministrazione.

Occorre rilevare che in realtà non era stato conferito alcun incarico ai CTU circa la riserva in esame. Ritene questo Collegio che, per quanto si dirà, trattandosi di una questione strettamente giuridica, sia stato corretto non estendere il quesito a tale riserva, come ha fatto il G.I.

I CTU, tuttavia, pur rilevando la mancata menzione della riserva n. 35, hanno invece ritenuto che si trattasse di un errore e (pp. 88 ss.) hanno valutato accoglibile questa riserva, sul presupposto che la stessa – tempestivamente sollevata- riguardasse alcuni danni non indennizzati dall’assicurazione ad Ansaldo che altrimenti il Comune avrebbe dovuto indennizzare ad Ansaldo o sostenere direttamente, e che, quindi, la franchigia corrisponderebbe ad un risparmio per il Comune. La motivazione è la seguente:

“Gli scriventi, alla luce degli eventi occorsi e descritti negli atti di causa, ritengono che il noto evento alluvionale citato in riserva – per le caratteristiche manifestate e le conseguenze cagionate – abbia di fatto costituito un evento eccezionale. Con riferimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Concessionario rilevano inoltre come quest’ultimo abbia ottemperato alla corretta sottoscrizione di tutte le polizze cosiddette “obbligatorie”, stipulando un’ulteriore assicurazione

volontaria a specifica tutela degli eventi assimilabili a quello alluvionale del 04/11/2011. Poiché, a fronte della stipula di questa assicurazione aggiuntiva e del risarcimento liquidato dalla medesima, il Concedente ha evitato degli esborsi, gli scriventi sono del parere che al Concessionario possa essere riconosciuto l'importo della franchigia trattenuta dall'Assicurazione, pari a € 258.000".

Il Comune ha sottolineato che vi sarebbe stata una colposa omissione delle cautele che avrebbe aggravato i danni, chiedendo anche prove sul punto.

Ritiene questo Collegio che, indipendentemente da questo profilo, la richiesta non sia fondata per alcune ragioni: in primo luogo, qui rileva una deduzione generica di danni, neppure dettagliati nel loro manifestarsi, e si intende estendere l'effetto della transazione intervenuta tra Ansaldo e l'assicurazione verso il Comune (che ovviamente ne è terzo). In secondo luogo, proprio per quanto si è osservato sopra in merito all'art. 9 del disciplinare, anche l'alluvione rientra tra gli imprevedibili eventi di forza maggiore che – a norma di contratto- non danno luogo ad un risarcimento da parte del Comune, se non nei limiti di questa norma che si riporta:

"Art. 9 - Cause di forze maggiori e danni conseguenti

Nel caso si verificano eventi di forza maggiore tali da provocare danni alle opere oggetto della Concessione, sarà riconosciuto, a favore della Concessionaria, il pagamento dei danni alle opere, nei limiti dell'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione o per il ripristino delle opere e saranno valutati ai prezzi ed alle condizioni previsti per l'esecuzione dei lavori stessi".

Il "risparmio di spesa" del Comune non è, tuttavia, dimostrato dal fatto che l'assicurazione abbia corrisposto l'indennizzo detratta la franchigia, anche perché, come si è detto prima, non si sa neppure quali tipologie di danni siano state indennizzate dall'assicurazione. Il Comune, infatti, era tenuto a corrispondere il pagamento dei danni alle opere nei soli limiti dell'importo dei lavori necessari per la riparazione e il ripristino (lo si è visto alla riserva 18, cui si rinvia), e c'è da ritenere che questo sia avvenuto, perché Ansaldo non si lamenta di avere effettuato opere non compensate. Come sopra si è visto, esistono invece voci di danno subiti da Ansaldo a causa dell'alluvione che non comportavano alcun diritto ad un indennizzo da parte del Comune. La genericità della riserva, quindi, non ne consente una valutazione positiva.

§ Riserva n. 36: Interventi di deostruzione linee di scarico acque nel Camerone 1

La presente riserva attiene ad una problematica verificatasi a fine maggio 2013: durante un sopralluogo notturno nella galleria in esercizio, si è riscontrato l'allagamento delle vie di corsa nel Camerone 1 di raccordo, scaturito dall'intasamento della linea di scarico, lato binario dispari, del Camerone, ostruita dal fango e dal calcare trasportati dalle acque provenienti dalla Galleria delle Grazie, ove era presente il cantiere RFI per l'esecuzione dei lavori del nodo ferroviario. A fronte di ciò alla presenza della Commissione di Collaudo e della Direzione Lavori, quest'ultima ha sollecitato Ansaldo a collaborare per la deostruzione della suddetta linea e il ripristino del tratto di metropolitana interessato dal conseguente allagamento. La Concessionaria, per puro spirito di collaborazione aveva provveduto e, dopo numerosi interventi notturni, era riuscita a disostruire i tratti di tubazione intasati e ripristinare il normale deflusso dell'acqua.

In data 01.08.2013 aveva quindi trasmesso il rilievo "*as built*" degli interventi effettuati nonché la relativa Relazione idraulica tecnico – dimensionale della rete drenante e successivamente il consuntivo dell'intervento eseguito, rimanendo in attesa della liquidazione. Gli interventi resi per la deostruzione di tale scarico costituirebbero, quindi, prestazioni extra- contratto: Ansaldo ha espresso riserva chiedendo € 33.178,00 per la deostruzione dello scarico ed € 2.518,00 per il montaggio di una stazione di sollevamento nel pozzetto del Camerone 1, come richiesto dalla DL. Il tutto per un totale di € 35.696,00 oltre accessori.

Ai CTU è stato conferito il seguente incarico:

“se la riserva n. 36 risulti tempestivamente iscritta; in caso positivo se la progettazione della linea di scarico acque nel Camerone 1 sia stata redatta correttamente dal Concessionario in ragione della funzionalità delle opere e, in tal caso, se la contabilizzazione dei maggiori costi sia corretta ovvero se risultino differenze congruibili a vantaggio della Concessionaria; riferendo in ogni caso quali costi abbia sostenuto Ansaldo per gli interventi di decostruzione delle linee di scarico delle acque nel Camerone 1 e se Ansaldo abbia diritto a una differenza tenuto conto di quanto riconosciuto dal Comune”.

I CTU hanno ritenuto la riserva tempestiva e l'hanno accolta per la somma di 13.445,34.

Essi così motivano:

“Venendo alle richieste del quesito si rileva che le richieste appaiono formulate per tempo, in quanto trasmesse dal Concessionario, con apposita nota contabile e relazione, in data 01/08/2013. Come rileva la Direzione Lavori, tuttavia, la riserva avente ad oggetto tali doglianze non compare formalmente tra quelle iscritte in data 31/10/2013 e pertanto non appare rigorosamente tempestiva. Si ritiene comunque opportuno procedere con il suo esame, poiché secondo il parere della Direzione Lavori (cui si sono allineati il Collaudatore e il RUP) il Concessionario si è tempestivamente adoperato per porre rimedio agli allagamenti che si sono verificati”.

Il Comune, con argomentazioni articolate che si debbono richiamare (p. 69 della Conclusionale), alle quali HITACHI non ha replicato, ha ribadito la tardività.

In effetti, già dalla lettura della parte di relazione CTU sopra riportata si evince chiaramente che la riserva non è tempestiva. Una riserva, infatti, o viene iscritta o non viene iscritta: non esiste un terzo genere, quello della riserva *“non rigorosamente tempestiva”*. Le considerazioni equitative che hanno indotto i CTU a superare il dato della intempestività, seppure apprezzabili, non possono essere portate a superare l'evidente inammissibilità della riserva. La riserva, infatti, pur riguardando lavori effettuati a maggio 2013 e pur essendo oggetto di una nota del Concessionario in data 1.8.2013, non veniva iscritta nel SAL immediatamente successivo (di ottobre 2013) e, quindi, è intempestiva.

§ Riserva n. 37: Detrazioni contabili a fronte della verifica degli allegati alla contabilità dal SAL 37° al SAL 43°

Con questa riserva ANSALDO lamenta la violazione dell'art. 16 del Contratto Applicativo del 19.05.2005 e, di rimando, l'art.17 del Disciplinare di Concessione del 12.09.1988 nella parte in cui prevedono che *“... il direttore dei lavori predisporrà ogni 2 mesi lo stato di avanzamento lavori e il relativo certificato di pagamento con l'osservanza di quanto previsto nell'art 17 del Disciplinare '88. Ciascuno stato di avanzamento dovrà essere predisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione del bimestre relativo”* e che *“le forniture e i lavori saranno contabilizzati dopo accertamento della loro idoneità ... risultante da appositi documenti redatti dalla Direzione lavori. L'Alta sorveglianza si*

riserva la facoltà di presenziare ai predetti accertamenti ... L'eventuale assenza dell'Alta Sorveglianza ... non impedirà la contabilizzazione delle opere ... È cura del direttore dei lavori predisporre i documenti contabili che costituiranno lo stato di avanzamento lavori e la suddetta documentazione sarà disponibile per l'Alta Sorveglianza e per la Commissione di Collaudo in tempi congrui per la presentazione dello stato di avanzamento lavori".

Costituirebbe una violazione di questa disposizione il fatto che l'Alta Sorveglianza avrebbe provveduto alla verifica degli allegati alla contabilità quando i lavori erano ormai conclusi, contabilizzati e presi in consegna.

Poiché con nota prot. 05-822-A192 del 23.07.2014 il Direttore dei Lavori ha comunicato i risultati di tale attività di verifica rilevando come, durante la stessa, fossero emersi errori materiali di contabilità che avrebbero comportato una detrazione contabile complessiva per complessivi € 217.148,09, Ansaldo lamenta l'illegittimità dell'operato dell'Alta Sorveglianza e contesta le detrazioni contabili per complessivi € 217.148,09.

In causa, in realtà, ANSALDO ha fatto riferimento alla maggior somma di € 305.016,99 indebitamente detratta, invece di quella iscritta a riserva di cui sopra.

Il Comune ha subito rilevato l'inammissibilità della maggior somma, rispetto alla riserva cristallizzata in contabilità per € 217.148,09; ha lamentato comunque la tardività e l'infondatezza della riserva.

Ai CTU è stato chiesto:

"se le correzioni contabili operate dal Comune e contestate con la riserva n. 37 risultino contabilmente tempestive e giustificate ed eventualmente per quale importo".

La risposta dei CTU è stata la seguente:

"Le richieste del Concessionario sono sostanzialmente legate ad aggiornamenti contabili sui lavori svolti, effettuati in ritardo da parte dell'Alta Sorveglianza e poi applicati dal Direttore dei Lavori tramutandosi in detrazioni dell'ordine di € 217.148,09 (non si comprende per quale motivo detto importo venga incrementato in € 305.016,99 nell'ambito del testo della riserva iscritta dal Concessionario). A parere degli scriventi le doglianze del Concessionario non hanno alcun fondamento in quanto gli aggiustamenti contabili - che peraltro potrebbero anche derivare da difetti non emergibili nell'immediato ovvero in corso d'opera, ma potrebbero riscontrarsi in sede di verifica e/o collaudo - possono essere effettuati sino all'emissione del conto finale e nel successivo

certificato di collaudo. Va peraltro segnalato che anche meri errori di contabilità possono essere tranquillamente corretti nel momento in cui essi vengono rilevati (sia per importi in aggiunta che in detrazione), senza che ciò costituisca un'azione "impropria" e/o inammissibile. Venendo alla risposta del quesito, si rileva quindi che le correzioni contabili risultano tempestive - ovvero eseguite nei tempi ammissibili dall'appalto - e giustificate nell'importo di € 217.148,09. Il Concessionario, infatti, non contesta il quantum della detrazione ma la sua presunta intempestiva messa in atto. Nulla è quindi dovuto al Concessionario"

Non si tratta quindi di riserva intempestiva, né inammissibile (a parte per la differenza tra la cifra originariamente iscritta in contabilità e quella, maggiore di quasi 100.000 euro, richiesta in causa). È, tuttavia, infondata nel merito: gli aggiustamenti contabili sono stati legittimamente adottati, né si è contestato, nel merito, che non corrispondessero alle lavorazioni svolte effettivamente.

Si deve quindi respingere questa riserva.

§ Riserva n. 38: Reintegro detrazioni Conto Finale e Certificato di Collaudo emesso il 12.10.2015

Nel Conto Finale sono state applicate delle detrazioni contabili in ordine al presunto aggravio dell'onere manutentivo proiettato sulla vita utile dell'opera di 50 anni e 20 anni, rispettivamente:

- di € 321.975,00 per impermeabilizzazione galleria dovuta a modeste e puntuali infiltrazioni;
- di € 20.300,00 per la pulizia inox parapetti e corrimano della Stazione Brignole che presenterebbero una "performance inferiore" rispetto ad analoghi parapetti in altri tratti.

In merito, ANSALDO ha sollevato riserva volta a:

"1. chiedere l'immediata disapplicazione della detrazione di € 39.374,00 per il ripristino del manto erboso e di € 16.537,00 per il ripristino dell'impianto di irrigazione, per oggettiva mancanza dei presupposti. Conferma la richiesta della disapplicazione della detrazione di € 679.575,00 per l'impermeabilizzazione e di € 20.300,00 per l'acciaio inox;

2. contestare la richiesta di attivazione di interventi per la risoluzione del fenomeno

d'infiltrazione in quanto, l'impresa, ha già eseguito specifici interventi di protezione e mitigazione, messi a punto dalla D.L., che la stessa Commissione ha ritenuto allo stato gli unici possibili, di dovere ordinare;

3. domandare l'immediato svincolo della residua fidejussione accesa;

4. esprimere la più ampia manleva in ordine ad eventuali futuri ammaloramenti per aver eseguito i lavori in conformità al progetto”.

In particolare, le motivazioni della riserva sono le seguenti:

“Premesso che: 1. nel suesteso Conto Finale sono state applicate detrazioni contabili in ordine al presunto aggravio dell'onere manutentivo proiettato sulla presunta vita utile dell'opera di 50 anni e 20 anni, rispettivamente: – di € 321.975,00 per difetto localizzato dell'impermeabilizzazione galleria dovuta a modeste e puntuali infiltrazioni; – di E 20.300,00 per la manutenzione straordinaria dei parapetti e corrimano della Stazione Brignole che presenterebbero una "performance inferiore" rispetto ad analoghi parapetti in altri tratti. 2. nel suesteso Certificato di Collaudo la Commissione, nel confermare la detrazione di € 20.300,00 per la pulizia dei parapetti: ha ritenuto di implementare la detrazione di € 321.975,00 già comminata dalla D.L. come oneri manutentivi per i prossimi 50 anni di vita utile dell'opera, aggiungendo una ulteriore detrazione nella misura del 30% del costo di realizzazione della lavorazione e, quindi, per € 357.600,00, come deprezzamento dal valore dell'opera, per una detrazione totale di € 679.575,00. ha disposto che si attivino quanto prima interventi per la risoluzione del fenomeno d'infiltrazione; ha disposto il mantenimento della residua fidejussione per almeno 10 anni e comunque fino alla eventuale eliminazione del difetto. 3. Nei suesteso addendum al Certificato di Collaudo, la Commissione di Collaudo ha ritenuto di trattenere ulteriori € 39.374,00 per il ripristino del manto erboso e € 16.537,00 per il ripristino dell'impianto di irrigazione, quali ripristino delle aree a verde di piazza Verdi. Considerato che: a) come riportato al punto 2 del verbale dell'ultima visita di collaudo del 15.4.2015, è stata a suo tempo esclusa dal progettista qualunque conseguenza sulla stabilità, sicurezza e durabilità dell'opera e dell'ammasso né per effetti meccanici né chimici; come confermato anche nel certificato di collaudo statico dell'ing. Francesco Miranda, che non ha rilevato alcun rischio strutturale causato dalle infiltrazioni, come ricordato dalla medesima Commissione nel presente certificato; b) l'opera è stata consegnata il 22.12.2012 e risulta quindi in esercizio da quasi tre anni durante i quali non è stato mai segnalato alcun problema che abbia

determinato una ridotta funzionalità dell'opera; c) nel corso dei sopralluoghi è stata accertata la presenza di modeste fioriture di calcare derivanti dalle forometrie passa cavi senza un evidente effetto progressivo, così come confermato nella nota del Presidente della Commissione di Collaudo (con cui trasmette il verbale dell'ultima visita di collaudo del 15.4.2015) nella quale viene peraltro precisato che "il servizio fotografico allegato allo stesso verbale è stato eseguito dal RUP giorni precedenti al sopralluogo" e che il fenomeno, in quest'ultimo sopralluogo, fosse meno evidente; d) è stato accertato da tutti i componenti la Commissione come la banchina non fosse minimamente bagnata ma perfettamente percorribile senza alcun disagio; e) nell'ultimo richiamato sopralluogo del 15.4.2015, la stessa Commissione di Collaudo ha evidenziato come il fenomeno fosse sottoposto a controllo e non presentasse evoluzione peggiorativa; f) gli interventi di protezione e mitigazione, richiesti dalla stessa Commissione di Collaudo nella precedente visita del 02.04.2014, messi a punto dalla Spett.le DL e realizzati dall'impresa, hanno fatto sì che la galleria di linea si potesse considerare praticamente asciutta. Per quanto sopra considerato la scrivente esprime quindi Riserva e contesta il conseguente mancato rispetto della norma regolamentare (art. 195 Reg. 554/99 e art. 225 Reg. 207/10) laddove prevede quali debbano essere le condizioni e restrizioni perché l'opera si possa collaudare intendendo come tali le attività per porre rimedio ad eventuali difetti o, in alternativa, applicare eventuali detrazioni. In sede di collaudo si può cioè disporre l'eliminazione del difetto ove possibile, oppure l'applicazione delle detrazioni ove non possibile; o l'una o l'altra. Nella specie risultano, in modo del tutto anomalo, applicate entrambe, anzi, moltiplicate con l'aggiunta di una ulteriore garanzia fideiussoria disponendo il mancato svincolo della residua fidejussione; il tutto non considerando che, come già evidenziato, l'intera tratta, in tutte le sue parti (galleria, banchina, stazioni, ecc.), risulta consegnata e in esercizio da quasi tre anni (dicembre 2012) senza alcuna problematica. L'illegittima duplicazione delle detrazioni, nonostante siano riconducibili ad una unica causa, risultano quindi artatamente incrementate e attribuite: a oneri manutentivi per i successivi 60 anni e al deprezzamento dell'opera vicino al 60% del suo valore; inoltre, in aggiunta a dette detrazioni, vengono imposti interventi di risoluzione del fenomeno nonché, il mantenimento della residua fidejussione per almeno 10 anni e comunque fino alla eventuale eliminazione del difetto. Considerato ancora che: con specifico riferimento alla pulizia dei parapetti e corrimano della Stazione di Brignole appare evidente che la c.d. "performance", rispetto ad analoghi parapetti in altri tratti, non è altro che l'effetto subito dai materiali impiegati che, pur perfettamente rispondenti al progetto, hanno una diversa reazione alla diversa aggressione ambientale, chimica e di inquinamento riscontrata in tali

luoghi (si trovano infatti in zona aperta ed in prossimità di binari ferroviari della stazione di Brignole) ma che al contempo non pregiudicano, anche in questo caso, la funzionalità dell'opera e la perfetta regola dell'arte (v. al riguardo certificato di fornitura del materiale trasmesso il 30.7.2012 e dichiarazione di conformità del 16.01.2015 del laboratorio IIs Progress che ha effettuato le prove). Trattasi quindi di lievi fenomeni che non hanno nessun effetto sulla funzionalità dell'opera e non possono definirsi difetti di costruzione, avendo la scrivente, per l'appalto di propria competenza, impiegato materiali perfettamente rispondenti al progetto consegnato da Ansaldo ed approvato dal Comune, come da certificazioni sugli stessi sempre regolarmente trasmessa. La detrazione applicata, oltre che sproporzionata in relazione al paventato difetto esecutivo, in quanto prevede una manutenzione straordinaria dei parapetti e corrimano per 50 anni di vita dell'opera, risulta anche illegittima perché non è di fatto accertato né il difetto esecutivo né la sua attribuzione a fatto della scrivente, avendo la stessa eseguito l'opera in conformità al progetto approvato. Considerato infine che il condizionamento dell'approvazione definitiva del presente Atto di Collaudo all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino delle aree a verde di Piazza Verdi ed alla verifica dei gradini delle scale di stazione Brignole, è dalla scrivente contestato e di fatto già decaduto poiché: o in merito ai gradini della stazione di Brignole la D.L., dopo una indagine estesa a tutte le scale della stazione e la richiesta di sostituzione di due gradini difettosi, ha concluso il Verbale di sopralluogo, vedi lettera del 21.10.15 inviata al Presidente della Commissione, affermando che "complessivamente tutti gradini sono stati valutati positivamente". o Circa la richiesta di esecuzione dei lavori di ripristino delle aree a verde di piazza Verdi per lo stato ritenuto non "consono" in cui sarebbero state riconsegnate, la scrivente richiama: - la nota prot. PG/2006/521500 del 30/01/2006 del Comune di Genova (pervenuta via fax) con la quale si trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 30/01/2006 relativa a "Tratta De Ferrari/Brignole. Occupazione aree di cantiere e logistiche. Insediamento prefabbricati Piazza Verdi", - la Determinazione Dirigenziale n° 206/115.7/00001, - la mail dell'Ing. Gualco (Asta) del 08/02/2006 inviata al RUP Comune di Genova Ing. Vaccaro e alla Direzione Lavori Ing. Vardanega, - il Verbale di consegna delle aree da Ansaldo a Metrogenova del 01.02.2006, e non quello erroneamente richiamato del 15.05.2005 causa della richiesta, con allegate le fotografie realizzate dal responsabile della Concessionaria ing. Greta Gualco, dal quale emerge incontestabilmente, come la reale situazione delle aree al momento della consegna alla Concessionaria e contestualmente a Metrogenova, non sia difforme dallo stato in cui la Concessionaria/Metrogenova le hanno recentemente riconsegnate dopo lo smobilizzo delle

baracche. Verifica che è possibile effettuare confrontando le fotografie del verbale di consegna del 2006 con quelle dello stato attuale eseguite dalle medesime angolazioni; o "... tenuto conto della raggiunta definizione ultima delle condizioni stabilite dall'art.10 dell'accordo quadro stipulato con il Concedente in data 3.03.2010, firma con riserva il presente addendum in quanto non ritiene di dover intervenire per il ripristino delle aree a verde di piazza Verdi per le ragioni di seguito esposte. Contrariamente a quanto rappresentato a pag. 2 del presente Addendum in ordine all'asserita "indisponibilità" della Scrivente ad eseguire ripristini sulle aree a verde di piazza Verdi si osserva, preliminarmente, che non c'è stata alcuna indisponibilità della scrivente in quanto non c'è stata alcuna richiesta del Committente in tal senso. La scrivente si era invece proposta di intervenire, eventualmente e qualora fosse stato necessario, a seguito della comunicazione della DL del 21 settembre 2015 che, però, era falsata dal richiamo ad un servizio fotografico risalente ad oltre nove mesi prima della consegna delle aree, 12 maggio 2005 mentre, l'effettiva consegna è avvenuta al 01 febbraio 2006, e lo stato dei luoghi a tale data è quello rappresentato nella documentazione fotografica a verbale stesso. Si rammenta che il Contratto prevede che le aree ricevute dal Comune per la cantierizzazione, vengano restituite nelle medesime condizioni in cui si trovano al momento della consegna. Così è avvenuto. Infatti, come si deduce chiaramente dal confronto tra le fotografie allegate al verbale di consegna delle aree dal Comune alla Concessionaria e da questa a Metrogenova in data 01.02,2006 e quelle scattate, dalle medesime angolazioni, il 16 ottobre 2015 al momento della riconsegna della aree dalla Concessionaria (e quindi da Metrogenova) al Comune, lo stato delle aree a verde risulta praticamente identico ed invariato, senza alcun danno alle alberature".

In merito, è stato chiesto ai CTU:

"se le detrazioni operate in sede di conto finale e certificato di collaudo contestate con la riserva n. 38 siano tecnicamente giustificate in relazione ai difetti riscontrati ed alla previsione di maggiore onere manutentivo futuro e se risultino congrue".

Le conclusioni dei CTU sono state di parziale accoglimento della riserva.

Essi hanno così concluso:

"Sulla scorta degli esiti del sopralluogo effettuato nel corso delle operazioni peritali (luglio 2019) gli scriventi hanno potuto appurare l'entità del danno relativo alle infiltrazioni in galleria, ed in tal

senso ritengono di condividere le detrazioni contabili effettuate dal Direttore dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo nel merito. In particolare: le detrazioni operate dal Direttore dei Lavori hanno tenuto conto delle effettive lavorazioni che si renderanno materialmente necessarie lungo la vita utile dell'opera per garantire l'agibilità dell'opera, ovvero: il costo delle pompe di aggotamento e i relativi maggiori consumi di elettricità, la sostituzione delle fasce in PVC ogni 10 anni per 50 anni (ovvero 5 volte in tutto); le detrazioni applicate in sede di collaudo hanno invece considerato il minor valore delle impermeabilizzazioni nel tratto interessato dalle infiltrazioni. Si condividono poiché, se le impermeabilizzazioni fossero state idonee e funzionali al 100%, non sarebbe stato necessario intervenire con le operazioni di manutenzione previste dal Direttore dei Lavori.

Posto quanto sopra, gli scriventi ritengono tuttavia "ridondante" il mantenimento della fidejussione a garanzia a carico del Concessionario ed in tal senso ne propongono lo svincolo (nella medesima relazione del Direttore dei lavori si legge "l'ultimo sopralluogo effettuato in data 15/04/2015 con la Commissione di Collaudo ha evidenziato, a parere della DL, che il fenomeno è sotto controllo e non presenta evoluzione peggiorativa progressiva).

In relazione alla detrazione operata con riferimento ai corrimano inox della stazione Brignole per € 20.300,00 si ritiene - vista l'adozione di materiali e soluzioni comunque conformi al progetto ed approvate dalla Direzione Lavori, nonché quanto rilevato in sede di sopralluogo - che essa non debba essere applicata; gli interventi di pulizia e conservazione possono tranquillamente rientrare negli oneri manutentivi già affidati agli appositi incaricati.

In relazione alle detrazioni applicate per la mancata realizzazione delle aree a verde in P.za Verdi, per quanto rilevato in atti, si ritengono congrue le detrazioni applicate dalla Direzione Lavori, visti anche gli impegni contrattuali in carico al Concessionario".

Conseguentemente, la riserva è stata accolta per quanto riguarda la detrazione operata con riferimento ai corrimano inox della stazione Brignole per € 20.300,00, che in realtà erano ritenute dai CTU conformi al progetto quanto a materiali e soluzioni.

Le altre riduzioni sono state ritenute congrue.

I CTU hanno anche espresso la sopra riportata valutazione circa lo svincolo della fideiussione (ossia: *"gli scriventi ritengono tuttavia "ridondante" il mantenimento della fidejussione a garanzia a carico del Concessionario ed in tal senso ne propongono lo svincolo (nella medesima relazione del Direttore dei lavori si legge "l'ultimo sopralluogo effettuato in data 15/04/2015 con la Commissione di Collaudo ha evidenziato, a parere della DL, che il fenomeno è*

sotto controllo e non presenta evoluzione peggiorativa progressiva”).

Il Comune ha fatto rilevare che la valutazione circa la fideiussione non rientrava nell’incarico peritale. L’osservazione del Comune è corretta e quindi le osservazioni dei CTU sono affette da nullità.

In ogni caso, non è stato chiarito al Collegio sulla base di quali norme sussista il diritto allo svincolo della fideiussione a fronte di un fenomeno infiltrativo considerato pacificamente in atto. Occorre, inoltre, concordare con la convenuta sul fatto che la valutazione circa l’opportunità dello svincolo svolta (*ultra petita*) dai CTU appare completamente avulsa da una disamina circa tale fideiussione, che pure sarebbe stata necessaria. Essi suggeriscono lo svincolo sulla base di considerazioni equitative, soltanto per il fatto che nell’ultimo sopralluogo il fenomeno era risultato sotto controllo e non presentava una evoluzione peggiorativa progressiva rispetto ai sopralluoghi precedenti. Invero non si comprende per quale motivo, a fronte della persistenza del fenomeno, sia pure con caratteristiche stazionarie tra un sopralluogo e l’altro, possa venir meno l’utilità della fideiussione che proietta la sua efficacia per anni e anni.

Conseguentemente, se si deve concordare circa il riconoscimento del credito di € 20.300,00 per illegittima detrazione, non si può accogliere la richiesta di svincolo della fideiussione.

§ Riserva n. 39: Oneri per ritardato collaudo

Con questa riserva, Ansaldo ha rilevato l’illegittimo superamento del termine previsto per la conclusione delle operazioni di collaudo; termine fissato dall’art. 16 del disciplinare di Concessione, allegato al contratto quadro, in un anno dall’ultimazione dei lavori. Essendo stati i lavori gradualmente completati a partire da luglio 2012 e sino a dicembre 2012 con la consegna della Stazione di Brignole e, infine, con l’ultimazione della linea e la sistemazione del Parco Acquasola sino ad aprile 2013, il certificato di ultimazione e, conseguentemente, il certificato di collaudo avrebbero dovuto concludersi – secondo ANSALDO - entro aprile del 2014. Da questo ritardato collaudo sarebbero derivati maggiori oneri.

Evidenzia, in particolare, l’attrice che costituisce – per giurisprudenza consolidata –

comportamento contrario a buona fede, e dunque fattispecie di inadempimento contrattuale suscettibile di risarcimento del danno, l'eccessivo ed ingiustificato ritardo nell'esecuzione del collaudo da parte della p.a. (Cassazione civile, sez. un., 28/10/1995, n. 11312): la S.A. sarebbe obbligata a risarcire il danno patito all'odierna attrice con dispensa di quest'ultima dalla prova dell'imputabilità del ritardo alla p.a., incombendo sulla SA medesima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'impresa (cfr. Cassazione civile, sez. I 29/7/2011 n. 16740).

Riferisce anche:

“Come peraltro riportato dal parere ANAC AG 13/13 dell'11/4/2013 “In questi termini si è espressa, con orientamento costante nel tempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Collegi arbitrali, secondo la quale <<all'amministrazione è inibito di ritardare sine die le sue determinazioni sul collaudo, in quanto ciò paralizzerebbe per un tempo indeterminato, ed in modo contrario ai principi di buona fede, la realizzazione delle pretese della controparte>> (C. Cassaz., sez. civile, Sezioni Unite 28/10/1995, n. 11312) e <<al pari di tutte le altre obbligazioni contrattuali, il collaudo è un atto dovuto dal committente e la relativa conclusione deve avvenire entro i termini pattuiti senza essere rinviato ad libitum con uno slittamento sine die dell'azione esperibile dall'appaltatore, con consequenziale riflesso sull'effettività della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita>> (Lodo arbitrale 24/7/2008, n. 105/2008).”

Secondo il medesimo parere ANAC AG 13/13 è riconoscibile, in via equitativa, un “compenso” pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto di spese generali (13%) ed utile (10%) e rapportato al tempo di ritardo, oltre al rimborso degli interessi da calcolare sulle somme via via rivalutate , oppure “in mancanza di un criterio normativo per la quantificazione del danno, si potrebbe fare riferimento ai criteri previsti per la quantificazione del danno da illegittima sospensione dei lavori, in forza dei quali si potrebbe accordare una somma pari al 5,5-6,5 dell'importo dell'appalto, oltre a rivalutazione e interessi”.

Alla luce di quanto sopra esposto Ansaldo ha espresso riserva e domanda ristoro di di € 364.813,73 oltre accessori, così composti:

1. delle spese generali, manutenzione straordinaria e custodia per € 342.965,99;
2. dei maggiori oneri sostenuti per improduttivo vincolo delle polizze fideiussorie € 21.847,74;

3. degli interessi maturati sulla rata di saldo che potranno essere calcolati sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Ai CTU è stato dato il seguente incarico:

“se il collaudo sia avvenuto tempestivamente ovvero, in caso di ritardo, quale parte del medesimo risulti imputabile al Concedente specificando le ragioni; in caso di ritardo imputabile al Concedente, valuti i maggiori oneri dedotti nelle riserve nn. 39 e 40 alla luce delle prove documentali fornite e ne determini l’eventuale riconoscibilità”.

Su questa riserva i CTU hanno così concluso:

“La riserva 39 chiede i maggiori oneri riferiti al mantenimento del cantiere a causa del prolungamento delle operazioni di collaudo, mentre la riserva 40 rivendica un importo correlato ai maggiori oneri di sicurezza sostenuti nel corso dell’appalto. In relazione ai tempi di esecuzione delle operazioni di collaudo (riserva 39) gli scriventi rilevano - vista la documentazione tecnica ed amministrativa presente in atti in relazione all’esecuzione dei lavori - come questi, nonostante le sommarie e poco circostanziate contestazioni citate dal Concessionario in riserva, siano apparsi del tutto compatibili con la corretta esecuzione ed effettiva collaudabilità delle opere che venivano via via ultimate. È palese come il certificato di collaudo di un’opera importante e complessa quale quella in esame non poteva che essere emesso solo dopo aver ottenuto certezze sulla corretta esecuzione delle opere e sulla loro funzionalità in piena sicurezza. Requisiti che si sono ottenuti a valle di una serie di interventi e valutazioni “aggiuntivi” rispetto ai tempi auspicati, visto l’iter tecnico ed amministrativo che si è reso necessario per certificare la collaudabilità delle opere, per motivazioni certamente non ascrivibili al Concedente ma alla qualità dei lavori svolti dal Concessionario. Ciò premesso, si ritiene quindi che nessun ritardo nei tempi di collaudo possa essere ascrivibile al Concedente e che nessun onere possa essere riconosciuto al Concessionario in relazione alla riserva 39”.

Tali osservazioni inducono il Collegio a ritenere infondata la riserva.

§ Riserva n. 40: Mancato allibramento degli effettivi oneri sostenuti per la sicurezza

Con riferimento alla riserva n° 40, avente ad oggetto il mancato allibramento degli effettivi oneri sostenuti per la sicurezza, l’attrice ha chiesto la somma di € **1.424.804,83**

oltre accessori.

I CTU hanno suggerito la dichiarazione di inammissibilità della riserva, in quanto intempestiva. Difatti:

“si rileva come essa appaia assolutamente intempestiva, requisito di per sé sufficiente per respingere la riserva a priori senza alcuna disamina della medesima. La riserva, infatti, non viene iscritta nei 44 SAL che anticipano quello finale, comparando solo alla fine”.

Nessuna replica è stata specificamente sollevata da Ansaldo a tali considerazioni, che impongono il rigetto della riserva.

Conseguentemente le voci da riconoscersi sono le seguenti:

Riserva	Credito dell'attore	Altre voci della stessa riserva
n. 18 e OT	€ 247.420, 38	€ 224.192,61 (penale)
n. 20	€ 34.064, 99	
n.22	€ 170.600, 11	
n.25	€ 163.928, 79	
n. 38	€ 20.300, 00	
TOTALE	€ 636.314, 27	

Il totale dei crediti da riconoscersi ad ANSALDO/HITACHI è di € 636.314,27, oltre alla somma di € 224.192,61 che corrisponde alla penale illegittimamente applicata ad ANSALDO.

ACCESSORI

Per quanto riguarda gli accessori del credito, condivide questo Collegio quanto argomentato dal Comune, ossia che l'iscrizione di riserva non integra i presupposti della costituzione in mora. Si deve ritenere, infatti, che *“in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A.*

vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione (Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 727).

Riserva	CREDITI DI VALUTA	CREDITI DI VALORE
n. 18 e OT	€ 224.192,61 (penale)	€ 247.420, 38
n. 20	€ 34.064, 99	
n.22	€ 170.600, 11	
n.25	€ 163.928, 79	
n. 38	€ 20.300, 00	
TOTALE dei crediti di valuta (senza la penale)	€ 388.893,89	
TOTALE (inclusa la penale)	613.086,50	
TOTALE crediti di valore		€ 247.420, 38

Appare, peraltro, evidente che quasi tutte le voci riconosciute costituiscono debiti di valuta, tranne la voce risarcitoria per € 247.420,38 della riserva 18, che è voce risarcitoria di un inadempimento contrattuale. Su questo credito quindi gli accessori debbono essere calcolati con le consuete modalità del risarcimento contrattuale, mentre per la restante parte del credito (pari a € 388.893,89) dovranno riconoscersi solo gli interessi dalla data della domanda giudiziale. Per la somma di € 247.420,38 (debito di valore) si dovrà applicare, invece, la rivalutazione, oltre agli interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'illecito al saldo effettivo.

Per determinare la data dell'illecito, occorre rilevare quanto argomentato dai CTU (p. 50):

“- ritardata consegna definitiva di Palazzo Albini: la consegna definitiva di Palazzo Albini

in via SS. Giacomo e Filippo, da parte del Concedente, è stata ritardata a causa del mancato spostamento dei sottoservizi da parte di Enel; il D.L. ha conteggiato 2 mesi di protrazione dei termini contrattuali; l'Enel ha impiegato 30 giorni per inviare il preventivo dei lavori che ha poi eseguito in trenta giorni; appare quindi congrua la valutazione del D.L. che non ha conteggiato i maggiori tempi imputabili alle attività del Concessionario, ma soltanto i tempi tecnici di Enel; per i suddetti motivi non appare condivisibile la valutazione del RUP che riduce a 30 giorni la valutazione della protrazione;”

Essi hanno fatto propria la determinazione del CTU (riportata nella relazione dei CTU, pag. 23 al punto 4.2.1.2.), dove si legge:

“In sintesi, si ritiene che la vicenda di Palazzo Albini, tra l'altro sul sentiero critico delle lavorazioni, costituisca valido presupposto per un allungamento dei tempi dal 17/2/2011 al 30/3/2011 e parzialmente fino al 2/5/2011, per un totale valutato dalla DL di 42 + 32/2 = 58 gg., e cioè 2 mesi.”

Conseguentemente, la data dell'illecito è da fissarsi al 30.3.2011.

SULLA PENALE

Come si è detto, deve essere disapplicata la penale. Questo viene evidenziato sia dalla CTU (p. 108) sia, come già riportato sopra, dall'esame della riserva 18, in quanto si ritiene che i lavori siano terminati in tempo utile e che non debba essere applicata alcuna penale. La penale comminata da RUP ammonta a € 224.192,61. La restituzione della penale costituisce un debito di valuta e, quindi, devono riconoscersi solo gli interessi dalla data della domanda giudiziale. Questa voce è già compresa in quelle di cui alla tabella che precede.

SULLA FIDEIUSSIONE

Come si è detto alla riserva n. 38, deve essere respinta la domanda di svincolo della fideiussione.

SPESE DI LITE

Quanto al carico delle spese di lite, la parte attrice HITACHI risulta vittoriosa, ma – a fronte della richiesta di 33 milioni di euro- è stata riconosciuta la debenza di un importo assai inferiore. Questo giustifica la parziale compensazione delle spese, nella misura della metà. Le spese di lite vengono paramtrate alla parte di credito effettivamente riconosciuta e liquidate così:

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 520.001 a € 1.000.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 4.388,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 2.895,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo:	€ 25.780,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 7.631,00
	Compenso tabellare € 40.694,00

Conseguentemente, metà di questo compenso deve essere rifiuto alla parte attrice.

Le spese di CTU sono nella stessa misura poste a carico definitivo delle parti (e quindi al 50% a carico di ciascuna delle parti).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

CONDANNA il COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore a corrispondere a **HITACHI RAIL STS SPA** le seguenti somme:

- € 247.420,38 oltre rivalutazione dalla data dell'illecito (30.03.2013) al saldo e interessi sulla somma annualmente rivalutata (stesso periodo).
- € 613.086,50 oltre gli interessi dalla data della domanda giudiziale.

RESPINGE le altre domande di **HITACHI RAIL STS SPA**.

COMPENSA nella misura della metà LE SPESE DI LITE e, conseguentemente, CONDANNA il **COMUNE DI GENOVA** a rifondere a **HITACHI RAIL STS SPA** le spese di lite che liquida – nella restante parte- in € 20.347,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Pone le spese di CTU a definitivo carico di entrambe le parti in misura uguale.

Genova, 4/10/2021

Il Giudice relatore



Il Presidente





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
125 0 3 N. 2021-DL-553 DEL 16/12/2021 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS.
267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA del Tribunale di Genova
n° 2351 del 02/11/2021 NELLA CAUSA PROMOSSA DA HITACHI RAIL
STS SPA (GIÀ ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662 CONTRO
COMUNE DI GENOVA CF/PIVA 00856930102, AD OGGETTO
RICHIESTA ACCERTAMENTO DI CREDITI RELATIVO A UNA SERIE
DI RISERVE RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA
COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA (INIZIATA
NEL 2005 E CONCLUSA NEL 2012).
CONTESTUALE XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2021-2023.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

16/12/2021

Il Dirigente

(Avv. Anna Morielli)

Il Dirigente

(Ing. Manuela Sciotto)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 125.0.3.
Proposta di Deliberazione N. 553 DEL 16/12/2021
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA del Tribunale di Genova n° 2351 del 02/11/2021 NELLA CAUSA PROMOSSA DA HITACHI RAIL STS SPA (GIÀ ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662 CONTRO COMUNE DI GENOVA CF/PIVA 00856930102 AD OGGETTO RICHIESTA ACCERTAMENTO DI CREDITI RELATIVO A UNA SERIE DI RISERVE RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA (INIZIATA NEL 2005 E CONCLUSA NEL 2012) CONTESTUALE XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2023.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2021	€ 371.159,19	U 77400-Crono 2012/1775	2021	2786
2021	€741.875,96			
2022	€ 5.650,37	2293		
2021	€ 24.335,01	1742 "Avvocatura Comunale - Spese Giudiziarie Diritto civile" c. di c. 0075.629 - PdC 1.3.2.99.2. "Altre spese legali		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente: (1)

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): (*)

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

(*)

Genova, 16 dicembre 2021

Il Dirigente

(Avv. Anna Morielli)

Il Dirigente

(Ing. Manuela Sciotto)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
125 0 3 N. 2021-DL-553 DEL 16/12/2021 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS.
267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA del Tribunale di Genova
n° 2351 del 02/11/2021 NELLA CAUSA PROMOSSA DA HITACHI RAIL
STS SPA (GIÀ ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662 CONTRO
COMUNE DI GENOVA CF/PIVA 00856930102, AD OGGETTO
RICHIESTA ACCERTAMENTO DI CREDITI RELATIVO A UNA SERIE
DI RISERVE RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA
COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA (INIZIATA
NEL 2005 E CONCLUSA NEL 2012).
CONTESTUALE XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2021-2023.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

16/12/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
125 0 3 N. 2021-DL-553 DEL 16/12/2021 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A, D. LGS.
267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA del Tribunale di Genova
n° 2351 del 02/11/2021 NELLA CAUSA PROMOSSA DA HITACHI RAIL
STS SPA (GIÀ ANSALDO STS S.P.A.) CF/PIVA 01371160662 CONTRO
COMUNE DI GENOVA CF/PIVA 00856930102, AD OGGETTO
RICHIESTA ACCERTAMENTO DI CREDITI RELATIVO A UNA SERIE
DI RISERVE RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA
COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA (INIZIATA
NEL 2005 E CONCLUSA NEL 2012).
CONTESTUALE XV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2021-2023.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

16/12/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]